

20.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1977.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
ACCAME: Presunti trasferimenti e intercettazioni telefoniche da parte de' SIOS a sottufficiali della marina (4-00971) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	580	
ADAMO: Interventi a favore degli agricoltori delle province di Avellino e Benevento, colpiti da grandinate e nubifragi (4-00061, 4-00702 e 4-00797) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	580	
ALIVERTI: Provvedimenti a favore delle popolazioni del comasco colpite da nubifragio (4-00141) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	582	
AMARANTE: Lavori per la costruzione della centrale ortofrutticola di Nocera Inferiore-Pagani (Salerno) (4-00700) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	584	
BALLARDINI: Interventi presso il governo cileno a favore della famiglia di Bruno del Pero, ucciso dalla polizia (4-00301) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	585	
BANDIERA: Ritardo nell'erogazione della pensione sociale ad invalidi civili (4-01243) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	585	
BARTOLINI: Ritardo approvazione e finanziamento progetto-pilota per la conservazione e vitalizzazione centri storici della dorsale appenninica umbra (4-00674) (risponde MORLINO, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i> ).	586	
BASSI: Per l'istallazione di barriere semi-automatiche sul passaggio a livello di Campobello di Mazara (Trapani) (4-01916) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	587	
BELLOCCHIO: Mancata costruzione dello stabilimento Sirio nella zona di Boscofangone di Nola (Napoli) (4-01098) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i> ).	587	
		BELLOCCHIO: Definizione pratica pensione all'appuntato di pubblica sicurezza Roberto Di Buono (4-01455) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).
		588
		BORRI: Diminuzione iscrizioni nelle scuole di indirizzo umanistico (4-01287) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).
		589
		BOSI MARAMOTTI GIOVANNA: Situazione abilitati all'insegnamento di psicologia sociale e pubbliche relazioni (4-01152) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).
		590
		CAPPELLI: Sull'organizzazione dei corsi di recupero e di sostegno (4-01542) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).
		591
		CAPPELLI: Ritardo emanazione ordinanza ministeriale per indizione concorsi riservati al personale non insegnante (4-01683) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).
		592
		CARLOTTO: Danni all'agricoltura provocati da animali selvatici (4-01566) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).
		592
		CARLOTTO: Passaggio del Corpo forestale alle Regioni (4-01567) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).
		593
		CARLOTTO: Trasformazione della linea ferroviaria Ceva-Ormea (Cuneo) (4-01930) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).
		594
		CARMENO: Revoca concessione di terreni demaniali del comune di Manfredonia (Foggia) alla società Daunia Risi (4-00603) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).
		594
		CASALINO: Posizione pratica pensione di guerra di Giorgio Misciali (4-01781) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
		595

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

	PAG.		PAC.
CERRINA FERONI: Sugli attentati a Firenze (4-01088) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	595	D'ALESSIO: Richiesta di dati aggiornati al 1976 di ufficiali a disposizione delle tre forze armate (4-00198) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	606
CITTERIO: Rimborsio imposta sul cumulo dei redditi (4-01546) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	596	D'ALESSIO: Presentazione e divulgazione della relazione annuale del Consiglio tecnico scientifico della difesa (4-01288) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	608
COCCIA: Inquinamento del lago di Turano-Castel di Tora (Rieti) (4-00211) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	597	D'ALESSIO: Entità delle spese del Ministero della difesa e loro classificazione economica (4-01505) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	608
CORDER: Classificazione di natura industriale dei redditi derivanti ai produttori dalla vendita diretta al dettaglio di carni (4-01591) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	598	D'ALESSIO: Stanziamenti di bilancio destinati alla ricerca scientifica della difesa per il periodo 1968-77 (4-01520) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	612
COSTA: Sul rientro di capitali illecitamente esportati (4-01368) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	599	DE CINQUE: Inquadramento degli insegnanti elementari nella qualifica di segretario capo (4-01229) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	613
COSTA: Sulla esclusione del sindacato autonomo dalle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro con l'ANELS (4-01526) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ).	600	DE GREGORIO: Ritardata costruzione di alloggi per i lavoratori FIAT nella zona di Cassino (Frosinone) (4-01158) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i> ).	614
COSTA: Per l'istituzione di una mutua assicurativa per i ferrovieri (4-01718) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	600	DI GIESI: Sui metodi seguiti per l'erogazione del presalario agli studenti (4-00385) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	615
COSTAMAGNA: Sulla distribuzione gratuita di frutta ad enti di beneficenza in Piemonte (4-00446) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	601	DI NARDO: Mancata convocazione della commissione edilizia a Orta di Atella (Caserta) (4-01468) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	616
COSTAMAGNA: Sollecita ultimazione nuova caserma dei carabinieri a Vallemosso (Biella) (4-00582) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	601	FERRARI MARTE: Provvedimenti a favore delle popolazioni del comasco colpite da nubifragio (4-00247) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	616
COSTAMAGNA: Lavori di sistemazione del castello di Venaria Reale, presso Torino (4-00607) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	601	FERRARI MARTE: Notizie di stampa sull'ordinazione di case prefabbricate per il Friuli all'estero (4-01053) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	619
COSTAMAGNA: Smantellamento del centro di calcio dell'università di Torino (4-00755) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	603	FERRARI MARTE: Pratica pensione di guerra di Albertini Domenico e Botta Bruno (4-01805) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	621
COSTAMAGNA: Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (4-00756) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	603	FLAMIGNI: Entità per provincia delle guardie giurate (4-00515 e 4-00769) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	622
COSTAMAGNA: Sull'utilizzazione di impianti sportivi scolastici da parte di società sportive (4-01297) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	604	FORNI: Reperimento locali per la sede della guardia di finanza a Bizzarone (Como) (4-01513) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	629
CUMINETTI: Sulla situazione giuridico-economica degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti da amministrazioni provinciali (4-00706) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	605	FORTE: Per l'istituzione di una mutua assicurativa per i ferrovieri (4-01785) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	629

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PAG.	PAG.
<p>FRANCHI: Attentato alla sede del PSI di Volterra (Pisa) (4-00398) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 630</p> <p>FRASCA: Applicazione legge riguardante il passaggio dei beni della ex Gioventù italiana alle Regioni (4-01705) (risponde CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 630</p> <p>FURIA: Riduzione servizio nelle scuole materne della provincia di Vercelli (4-01250) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 631</p> <p>GARGANO: Ritardato trasferimento del reclusorio militare di Gaeta (Latina) (4-01078) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 632</p> <p>GARGANO: Liquidazione alle cantine sociali per le uve consegnate nel 1974, 1975, 1976 (4-01511) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 632</p> <p>GATTI: Richiesta di parere al Consiglio di Stato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina (4-01663) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 632</p> <p>GIOVANARDI: Provvedimenti contro l'evasione fiscale di ditte emiliane (4-01123) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 633</p> <p>GORIA: Analisi dei vini francesi circolanti in Italia (4-00660) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 634</p> <p>GORIA: Riesame degli orari e programmi della scuola media A. Gatti di Asti per l'inserimento dei sub-normali (4-01604) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 635</p> <p>GORLA: Sull'insediamento di una sezione del MSI nelle Terme di Traiano in Roma (4-01578) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 635</p> <p>GUADAGNO: Difficoltà del servizio tesoreria nel comune di Joppolo (Catanzaro) (4-01521) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 636</p> <p>GUARRA: Speculazione edilizia nella zona archeologica di Paestum (Salerno) (4-00742) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 637</p> <p>GUARRA: Pratica pensione di guerra di Iscaro Cosimo e di Arturo Nigro (4-01838 e 4-01853) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 638</p> <p>MALAGODI: Sulla uccisione da parte della polizia di Addis Abeba di Nello Bernardi (4-01535) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 638</p>	<p>MANNUZZU: Integrazione di prezzo ai produttori di grano duro e olio d'oliva (4-01111) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 639</p> <p>MAROCCO: Scioglimento dell'ONAIROC e nuova utilizzazione del personale (4-01807) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 640</p> <p>MATRONE: Sulla concessione a privati in uso pluriennale della strada Casa Bianca a Boscotrecase (Napoli) (4-01607) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 640</p> <p>MORA: Misure di intervento sul mercato dei formaggi parmigiano-reggiano e grana padano (4-01240) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 642</p> <p>PISONI: Premi di esportazione per il bestiame da vita svizzero (4-00669) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 643</p> <p>PISONI: Carenze degli istituti di sperimentazione agraria (4-01618) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 644</p> <p>POCHETTI: Sulla promozione del dottor Speranza a presidente di sezione della Corte dei conti (4-01050) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>). 644</p> <p>PRETI: Sollecita indizione elezioni amministrative ad Abano Terme (Padova) (4-01725) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 645</p> <p>RAUTI: Sulla concessione delle attrezzature della RAI-TV di Roma al comitato organizzatore del festival della gioventù comunista al Pincio (4-00725) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 645</p> <p>ROSINI: Danni provocati da nubifragi alle opere di bonifica del bacino idrico del fiume Chiese (Brescia) (4-00965) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 646</p> <p>SERVADEI: Sull'ammenda inflitta al sindaco di Bagno di Romagna (Forlì) (4-00277) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 647</p> <p>SERVADEI: Riconferma in sede CEE delle enocianine per la correzione dei colori di vini e aceti (4-00616) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 648</p> <p>SERVADEI: Per una sollecita riscossione delle rimesse effettuate da enti rumeni ad operatori italiani partecipanti alla fiera internazionale di Bucarest (4-01176) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>). 649</p>

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

	PAG.
SERVADEI: Criteri adottati all'ICE per le promozioni a dirigente superiore (4-01517) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	649
TASSONE: Trattamento economico dei segretari comunali fuori ruolo (4-00941) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	652
VALENSISE: Ventilato ritardo dell'inizio dei corsi all'università residenziale calabra per mancanza di alloggi (4-01095) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	653
ZANONE: Interventi a favore della comunità italiana in Etiopia (4-01160) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	653
ZANONE: Occupazione del collettivo autonomo universitario dell'aula di fisica all'università di Roma (4-01463) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	654
ZARRO: Stato di inagibilità dello scalo ferroviario di Portarufina (Benevento) (4-01871) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	654

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere se:

risponda a verità quanto riportato sul *Secolo XIX* del 20 ottobre 1976 nell'articolo « Spiati e trasferiti sottufficiali di marina dalle idee nuove »;

in particolare, sia esatto quanto si afferma, cioè che agenti del SIOS abbiano intercettato comunicazioni telefoniche tra un sottufficiale e la sua fidanzata a cui sarebbe stato chiesto il nome del fidanzato;

ritenga opportuno, anche in relazione alla discussione in atto sulla legge dei principi, far cessare immediatamente provvedimenti repressivi da parte delle autorità militari nei confronti di comportamenti che non sono in contrasto con i dettami costituzionali. (4-00971)

RISPOSTA. — Il SIOS Marina assicura di non aver mai effettuato o disposto l'effettuazione di intercettazioni telefoniche.

Per quanto riguarda asseriti trasferimenti attuati con intenti repressivi da parte delle autorità della marina militare, mi si assi-

cura, inoltre, che anche dalla sede di La Spezia tutti i trasferimenti sono stati disposti, come in genere dalle altre sedi, per completamento del prescritto periodo di imbarco, in accoglimento di domanda documentata dell'interessato o per ripianamento di esigenze di servizio, e che nella scelta della nuova sede ci si è sempre attenuti alla direttiva generale di assegnare una destinazione che rientri fra quelle indicate come preferenziali dall'interessato.

In relazione a quanto sopra, le lamentele raccolte non sembra — in mancanza di indicazioni relative a casi specifici — trovino obiettivo riscontro.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

ADAMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali interventi e provvedimenti urgenti si intendano adottare a seguito delle forti grandinate e delle precipitazioni alluvionali abbattutesi in provincia di Avellino, in oltre trenta comuni, ed in particolare sulle campagne e sui centri abitati del Vallo di Lauro e della zona dell'Ufita (Frigento, Rocca San Felice, Grottaminarda, ecc.); in queste località con particolare violenza nella notte tra il 13 ed il 14 luglio 1976. Le forti precipitazioni hanno determinato straripamenti di torrenti, come quelli in località Casapiano di Quindici e nei comuni di Marzano, Pago, Taurano e Moschiano, provocando: danni gravissimi alle colture specializzate: nocelleti, vigneti; alle coltivazioni di pomodoro, grano, ortaggi e cereali; danni alla rete stradale comunale, provinciale e nazionale; allagamenti e lesioni di abitazioni private nei centri abitati di Bosacro, Beato, del comune di Quindici, e di Marzano; danni al cimitero di Moschiano;

con quali misure straordinarie si intenda assicurare un primo intervento per l'opera di rimozione dei terreni alluvionali nei regi laghi completamente colmati, per scongiurare ulteriori più gravi danni in caso di nuove persistenti piogge;

quali provvidenze saranno assicurate a favore delle popolazioni agricole colpite;

quali aiuti economici saranno erogati ai comuni per l'opera di pronto intervento

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

subito avviata e per il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate;

come ed in quale misura sarà impegnato il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge del 25 maggio 1970, n. 364.  
(4-00061)

ADAMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali siano stati i criteri adottati nel decreto ministeriale del 7 agosto 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1976, n. 249, per la delimitazione delle zone della provincia di Avellino colpite dai nubifragi e dalle piogge alluvionali dei mesi di giugno e luglio 1976 ed alle quali sono state accordate provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364;

altresi, se sia a conoscenza del vivo malcontento e della sdegnata protesta che il richiamato decreto ha determinato nelle popolazioni dell'Alta Irpinia colpite con particolare gravità dalle avversità atmosferiche. In proposito va detto che appare davvero assurda la delimitazione delle zone così come effettuata, per cui ben si comprende la giusta nota di protesta sollevata dalla comunità montana dell'Alta Irpinia e trasmessa anche al Ministero dell'agricoltura, nella quale si elencano i seguenti comuni esclusi dalle provvidenze: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Sant'Andrea di Conza e Teora.

infine, se ritenga di dover adottare con urgenza un nuovo provvedimento inteso ad includere i territori dei suddetti comuni nelle zone in cui trovano applicazione i benefici della legge n. 364 surrichiamata.  
(4-00702)

ADAMO E CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali siano stati i criteri adottati nel decreto ministeriale del 7 agosto 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1976, n. 249, per la delimitazione delle zone delle province di Avellino e Benevento colpite dai nubifragi e dalle piogge alluvionali dei mesi di giugno e luglio

1976 ed alle quali sono state accordate le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364;

altresi, se sia a conoscenza del vivo malcontento e della sdegnata protesta che il surrichiamato decreto ha determinato nelle popolazioni dei comuni di Vallata, Carife, Vallesaccarda, Scampitella ed Apice, tutti ricadenti nella comunità montana della Ufita, colpite con particolare gravità dalle avversità atmosferiche. In proposito va detto che appare davvero assurda la delimitazione delle zone così come effettuata, per cui ben si comprendono le giuste note di protesta sollevate da diversi sindaci dei comuni surrichiamati;

infine, se ritenga di dover adottare con urgenza un nuovo provvedimento inteso ad includere i territori dei suddetti comuni nelle zone per il godimento della legge n. 364 surrichiamata, unitamente ai territori dei comuni di cui alla interrogazione presentata dal primo firmatario della presente e pubblicata sul *Resoconto Sommario* del 7 ottobre 1976, n. 18. (4-00797)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 7 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1976, n. 249, all'articolo 1 riconosce il carattere di eccezionalità, per tutte le province della Campania, degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco di ciascuna delle province stesse, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 - lettera a) - e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché delle provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'articolo 4, secondo comma, della stessa legge.

In particolare, per la provincia di Avellino, il riconoscimento della eccezionalità riguarda i nubifragi con grandine del 10, 13, 14, 16, 21, 24, 28, 29 giugno e del 13 luglio 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7, nonché le piogge persistenti del 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28 luglio 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dal citato articolo 7 e di quelle contributive per il ripristino delle strade interpoderali, previste dal pure citato articolo 4 - secondo comma - della legge.

Per la provincia di Benevento, il carattere di eccezionalità è stato riconosciuto per i nubifragi del 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 30 giugno, 2, 3, 5, 6, 8 luglio 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 e di quelle contributive previste dall'articolo 2 - secondo comma - della legge, nonché per le grandinate del 24 giugno e del 1° luglio 1976. Ciò significa che delle accennate provvidenze, per i danni sofferti nella misura stabilita a causa degli eventi innanzi indicati, possono usufruire le aziende agricole dell'intero territorio delle province di cui trattasi, comprese, quindi, quelle delle zone delle quali si lamenta l'esclusione della delimitazione territoriale effettuata al successivo articolo 2 del decreto, ai fini anche della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della legge.

Quanto ai criteri seguiti nella predisposizione del provvedimento, si chiarisce, in via generale, che, ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le Regioni inviano proposte a questo Ministero, in ordine agli interventi ritenuti attuabili nelle zone colpite, a norma della ripetuta legge n. 364 del 1970. Dette proposte vengono esaminate da questo Ministero, tenendo rigorosamente presenti i criteri stabiliti dalla legislazione vigente in materia e che possono riassumersi come segue:

la delimitazione per le aziende a coltura promiscua, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni creditizie e contributive per la ricostituzione dei capitali di conduzione (articolo 5 - secondo comma - della citata legge n. 364) può essere effettuata solo nei casi in cui il danno sia stato inferiore al 40 per cento della produzione lorda globale, così come la delimitazione per le aziende a coltura specializzata viene accettata nei casi in cui si siano verificati danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale;

per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 7 della stessa legge, deve essere accettata la compromissione del bilancio economico aziendale in rapporto anche al nesso dimensionale fra azienda, sua organizzazione e capacità economica; mentre per l'attuazione degli interventi vol-

ti ad una immediata presenza dello Stato ed al ripristino delle strutture e delle scorte (articoli 3 e 4, primo comma, della legge) deve accertarsi che le aziende abbiano effettivamente subito danni strutturali a causa dell'evento calamitoso e che tali danni abbiano assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza del complesso aziendale.

In altri termini, i sussidi possono essere accordati quando i danni non siano marginali o, comunque, di modesto rilievo, alla cui riparazione o ricostituzione può provvedere, con sacrificio sopportabile, lo stesso imprenditore. Inoltre, tenuto conto che l'intervento dello Stato persegue finalità preminentemente produttivistiche, vengono prese in considerazione delimitazioni solo di larghe zone, trascurando piccole estensioni, ancorché comprendenti aziende seriamente colpite.

Ciò premesso, si precisa che la delimitazione delle zone della Campania - di cui al decreto del 7 agosto 1976 - comprende tutti i comuni all'uopo proposti dagli organi regionali competenti, tra i quali, però, non figurano le zone indicate.

Tuttavia, ove la Regione proponga al Ministero una integrazione alla delimitazione di cui al ripetuto decreto, questo Ministero non mancherà di esaminarla e, quindi, disporre - ove ricorrano le condizioni volute dalla legge - la emissione di un decreto suppletivo, che consenta agli agricoltori interessati di fruire delle altre provvidenze previste dalla legge, in relazione alla natura e alla entità dei danni effettivamente verificatisi.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere disposto, in data 6 luglio 1976, l'assegnazione a favore della prefettura di Avellino della somma di lire 10 milioni, anche per l'impiego di manodopera disoccupata in piccoli lavori di pubblico interesse, resi necessari dal maltempo.

Altra assegnazione di pari importo è stata disposta dallo stesso Ministero l'11 luglio 1976, per l'attuazione, tramite i competenti ECA, di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose delle zone colpite.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

ALIVERTI, CASATI E FORNI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e*

*dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti misure intendano adottare per far fronte alla drammatica situazione che si verifica in alcuni paesi della provincia di Como, duramente colpiti da un eccezionale nubifragio abbattutosi nel pomeriggio del 18 luglio 1976 con effetti di particolare gravità.

Dalle prime, sommarie indicazioni emerse dopo un sopralluogo effettuato da tecnici, vigili del fuoco, guardie forestali ed altri soccorritori nei comuni di Gera Lario e Montemezzo, è risultato che valanghe di fango e detriti scaricate a valle da una enorme massa d'acqua, proveniente da una diga che ha ceduto sotto l'incalzare del maltempo, hanno lesionato oltre 40 case di abitazione, alcune delle quali distrutte, mentre numerose famiglie sono senza tetto.

La strada provinciale Gera-Montemezzo è in più parti interrotta e di una certa gravità sono le conseguenze sulle colture, specialmente vigneti andati completamente distrutti.

Per sapere se ritengano indispensabile:

a) applicare la legge 25 maggio 1970, n. 364, sul fondo di solidarietà nazionale, riservando ai comuni colpiti congrui stanziamenti;

b) riservare in via prioritaria a quella località i proventi derivanti dalla legge 31 ottobre 1973, n. 367, recante norme sulla ripartizione degli utili della casa da gioco di Campione d'Italia;

c) disporre attraverso i competenti organi regionali particolareggiati accertamenti al fine di stabilire la consistenza delle opere di canalizzazione da realizzare per una prevenzione di eventuali ulteriori sciagure che, come quella già verificatasi nel 1951, oltre a danni materiali, può provocare anche vittime umane. (4-00141)

**RISPOSTA.** — Il nubifragio del 18 luglio 1976, a quanto hanno riferito i competenti organi regionali, ha interessato la zona che, dai monti di Montemezzo, siti a mille metri sul livello del mare, raggiunge Gera presso il lago di Como a quota 200.

La particolare conformazione orografica di detta zona ha già dato luogo, nel tempo, a rovinose precipitazioni, per cui, allo scopo di proteggere gli abitati continuamente minacciati, da oltre un secolo sono stati costruiti in pietra a secco due ca-

nali di gronda, destinati a convogliare le acque alluvionali sia verso il torrente San Vincenzo sia verso il torrente Sorico. La violenza del fenomeno meteorico del 18 luglio è stata però tale che, tutti i rivi, che per le linee di massima pendenza raggiungono i due detti canali di gronda, hanno rotto in più punti tali opere, per cui è risultata compromessa la loro funzionalità. Il profilo di compensazione del torrente San Vincenzo — che è protetto e stabilizzato da un complesso di consistenti opere idrauliche — ha subito un duro collaudo, per cui alcune di queste opere sono state danneggiate ed occorre ripararle, altre debbono essere interpolate, nei tratti maggiormente sollecitati.

La strada provinciale, che collega Gera e Montemezzo, nonché le strade del centro di Gera sono state invase da una notevole massa di materiale detritico proveniente dalla pendice sovrastante; inoltre, è stata seriamente danneggiata la strada di servizio Montemezzo-Montalto-Alpe Piazza. La Regione ha potuto destinare fondi per complessive lire 108 milioni per l'asportazione dalle sedi viarie del materiale franato e per una parziale rimessa in funzione dei due predetti canali di gronda per il tramite dell'ufficio del genio civile, nonché la somma di lire 25 milioni per il ripristino urgentissimo di sistemazioni idraulico-forestali, a cura dell'ispettorato forestale.

Il Ministero, dal canto suo, pur nella limitatezza dei fondi disponibili per il 1976 (appena un miliardo per tutto il territorio nazionale), per il ripristino di opere pubbliche di bonifica montana sul Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ha disposto, in data 16 ottobre 1976, l'assegnazione delle somme di lire 30 milioni, per opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino montano Gera Lario-San Vincenzo, in comune di Montemezzo e Trezzano, a cura dell'ispettorato forestale; nonché di lire 25 milioni, per sistemazioni idraulico-forestali in comune di Gera Lario, a cura del bacino imbrifero montano del lago di Como, con sede in Gravedona, riconosciuto idoneo ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica montana nell'ambito del comprensorio di bonifica montana dell'Alto Lario. Qualora, nel corso dell'anno 1977, dovessero essere assegnati nuovi fondi per il ripristino di opere di bonifica montana, il Ministero esaminerà senz'altro la possibilità di

intervenire ulteriormente per far fronte alle esigenze segnalate per la zona di cui trattasi.

La Regione non ha finora inviato proposte, ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti attuabili a favore delle aziende agricole danneggiate, a norma della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

Si assicura che, non appena proposte perverranno in tal senso, questo Ministero non mancherà di adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti amministrativi di sua competenza per il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso di cui trattasi e di eventuale delimitazione territoriale, ai fini della concessione alle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze previste dalla legge in relazione alla natura e all'entità dei danni.

Il Ministero dei lavori pubblici ha rammentato che la competenza in materia di interventi per il ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali è stata trasferita all'ente Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

I Ministeri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, a loro volta, hanno fatto presente, rispettivamente, che nessuna richiesta di fondi per esigenze assistenziali a carattere straordinario, né alcuna comunicazione ai fini della dichiarazione di pubblica calamità per i conseguenti interventi straordinari a favore delle imprese industriali, commerciali e artigianali colpite, sono pervenute, da parte della prefettura di Como, in occasione dell'evento calamitoso di cui trattasi.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

AMARANTE, FORTE, BIAMONTE, PETRELLA e BELLOCCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per essere informati:

sullo stato dei lavori per la costruzione della centrale ortofrutticola di Nocera Inferiore-Pagani (Salerno);

sull'entità dei finanziamenti finora liberati e della somma finora effettivamente appaltata e spesa, nonché per sapere se il

finanziamento medesimo risulti tuttora adeguato alla completa realizzazione dell'opera;

sui motivi del ritardo nella esecuzione dell'opera ripetutamente rivendicata dai coltivatori diretti e dalle popolazioni della zona, nonché per conoscere i tempi di esecuzione per la completa realizzazione della detta centrale ortofrutticola. (4-00700)

RISPOSTA. — La centrale ortofrutticola di Nocera Inferiore - Pagani, è stata finanziata non da questo Ministero, bensì dalla Cassa per il mezzogiorno.

Al riguardo, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha fatto presente che i lavori per la costruzione dell'impianto di cui trattasi sono stati affidati in concessione al consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino, con sede in Salerno.

L'impegno finanziario finora assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno ammonta a lire 1.497.839.000, di cui per lavori e forniture lire 1.165.570.900, così suddivise:

opere murarie . . . . .	L. 628.584.830
strutture in ferre ed opere di completamento . . . . .	» 296.986.070
impianti elettrici e tele- fonici ed attrezzature varie . . . . .	» 75.000.000
forniture di macchinari . . . . .	» 165.000.000
	<hr/>
Totale . . . . .	L. 1.165.570.900
	<hr/>

Da notizie assunte presso il consorzio risulta che tali lavori non hanno potuto avere regolare svolgimento, essenzialmente per motivi connessi al rilascio delle licenze edilizie da parte dei due comuni interessati. Infatti, mentre il comune di Nocera aveva già provveduto, non altrettanto poteva dirsi per il comune di Pagani, che solo il 16 novembre 1976 ha rilasciato la prescritta licenza. In conseguenza di ciò, i lavori sono subito iniziati e sono in corso con la dovuta celerità.

Ciò è confermato dal fatto che la ditta SCAC (società cementi armati centrifugati) ha già effettuato la prova dei primi quattro pali necessari alla realizzazione delle fondazioni del fabbricato principale che ospiterà



il salone di lavorazione e di celle frigorifere. Alla realizzazione della parte muraria sono subordinati tutti gli altri appalti e forniture, mentre si stanno già predisponendo gli atti per l'appalto delle strutture metalliche, cui seguiranno i restanti adempimenti.

Per quanto concerne la rispondenza del finanziamento alla completa realizzazione dell'opera, non si può che fare riferimento all'attuale tendenza al rialzo dei costi, per cui è da ipotizzare l'esigenza di dover integrare l'impegno finanziario finora assunto.

In merito, infine, ai tempi di esecuzione, questi sono connessi alla risoluzione delle già accennate questioni pregiudiziali relative allo svolgimento dell'appalto principale (per il quale si prevede una durata di mesi dieci), per cui è presumibile che per l'ultimazione dell'intera opera occorreranno circa venti mesi.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha, infine, assicurato che, da parte della Cassa, non si è mancato di richiamare l'ente concessionario ad assumere ogni iniziativa per il superamento delle difficoltà attuali, aggiungendo che, al riguardo, si è già provveduto a sollecitare tutti i necessari adempimenti per un più spedito svolgimento dei lavori.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.*

**BALLARDINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso il governo cileno per protestare per la tragica morte dell'emigrato Bruno Del Pero perito sotto i colpi della polizia, per conoscere le circostanze del sanguinoso episodio, per rivendicare adeguati indennizzi a favore della famiglia così gravemente colpita. (4-00301)

**RISPOSTA.** — Come è noto, nelle prime ore del mattino del 5 agosto il connazionale Bruno del Pero, residente a Copiapo (Cile settentrionale), veniva barbaramente assassinato da una pattuglia dell'esercito cileno, mentre si dirigeva in bicicletta verso la sua abitazione.

Il nostro incaricato d'affari in Santiago, appena ricevuta la notizia dell'uccisione del connazionale, ha immediatamente presentato una energica protesta alle autorità cilene, richiedendo che venissero fornite al

più presto chiare ed esatte spiegazioni su un così assurdo tragico avvenimento.

Il ministero degli esteri cileno, dopo ripetuti interventi da parte del nostro funzionario, ha, solo dopo un certo tempo, fornito un rapporto sul tragico incidente, esprimendo rammarico per quanto avvenuto.

Il Governo ha impartito al nostro incaricato d'affari precise istruzioni affinché con la massima fermezza non solo confermasse la nostra più totale insoddisfazione, ma richiedesse al Governo cileno di compiere almeno un più che doveroso gesto nei confronti della famiglia del Del Pero. Gesto che però, in ogni caso, non sarebbe mai considerato riparatore dei danni morali e materiali sofferti da quest'ultima: ciò nella convinzione che una vita umana non si paga.

Dopo un atteggiamento incerto e non definito, si è in seguito ricevuta comunicazione dalle competenti autorità cilene della decisione di quel governo di assicurare alla moglie del Del Pero una piccola abitazione in proprietà ed un impiego che le permetta di mantenere la famiglia.

Da parte nostra alla famiglia del Pero è stata e viene fornita tutta l'assistenza possibile pur nella consapevolezza del vuoto che nessuno in ogni caso può più ormai colmare.

L'inqualificabile condotta delle forze di sicurezza cilene offre purtroppo un'ulteriore prova del disprezzo in cui queste ultime tengono i più fondamentali diritti dell'uomo.

Il Governo deplora vivamente l'assurdo ed inqualificabile episodio e in ciò si fa interprete dei sentimenti di tutti coloro che hanno una coscienza democratica e credono nella libertà e nel rispetto della vita e della personalità umana quali cardini insostituibili ed irrinunciabili di una società che vuole essere civile, democratica e pacifica.

*Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.*

**BANDIERA.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del notevole ritardo con il quale viene erogata la pensione sociale degli invalidi civili, beneficiari dell'assegno o della pensione di invalidità, una volta raggiunto il 65° anno di età.

L'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 854, stabilisce che il Ministero dell'interno comunichi all'Istituto nazionale della previdenza sociale i nomi degli invalidi civili beneficiari della pensione o dell'assegno di invalidità, sei mesi prima del compimento del 65° anno. La disposizione citata ha l'evidente scopo di evitare che cittadini invalidi civili si vedano sospeso dall'oggi al domani il godimento di un vitale beneficio. Malgrado la preveggenza legislativa, l'inconveniente invece puntualmente accade e tra l'interruzione del pagamento della pensione o dell'assegno di invalidità e la corresponsione della pensione sociale, trascorrono dai 12 ai 20 mesi, secondo le località.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministero dell'interno, in accordo con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ritenga opportuno continuare a corrispondere l'assegno o la pensione di invalidità civile, a titolo di acconto sulla pensione sociale agli aventi diritto; salvo rimborso da parte dello stesso istituto al Ministero di quanto pagato dal Ministero stesso.

Già una sollecitazione in tal senso è stata fatta pervenire al Ministero dell'interno ed all'istituto interessato, da una organizzazione sindacale di invalidi e mutilati, ma nessun provvedimento è intervenuto, né si è data assicurazione che all'inconveniente si sia per porre rimedio, con un idoneo provvedimento.

L'interrogante si rende ben conto che quanto suggerito comporta l'apertura di una partita contabile, con relativo non trascurabile giro di fondi, tra il Ministero dell'interno e l'istituto. Tuttavia ritiene che non si possa interrompere bruscamente il flusso di un sostegno vitale a cittadini invalidi, sprovvisti di un qualsiasi reddito, solo per ragioni di semplice natura contabile. (4-01243)

**RISPOSTA.** — La possibilità di continuare a corrispondere, da parte di questo Ministero, le provvidenze economiche agli invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni sino al momento in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale inizia l'erogazione della pensione sociale — salvo il rimborso da parte di detto istituto delle somme anticipate — era espressamente prevista dal terzo comma dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Tale possibilità non è più contemplata dalla nuova legge 18 dicembre 1973, n.

854, la quale, come è noto, agli articoli 10 e 11 fa carico al Ministero dell'interno soltanto di comunicare all'INPS, con un anticipo di 6 mesi, i nominativi degli invalidi civili e sordomuti aventi titolo alla pensione sociale dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Al fine, tuttavia, di evitare l'interruzione dell'assistenza economica in questione, questo Ministero provvede, di norma, ad inviare alla sede centrale dell'INPS l'elenco degli aventi diritto con circa 9 mesi di anticipo.

*Il Ministro dell'interno:* COSSIGA.

BARTOLINI, CIUFFINI, PAPA DE SANTIS CRISTINA E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere le ragioni per le quali, pur essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di approvazione da parte del competente Comitato di sovrintendenza del Progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra, il Ministero del bilancio e della programmazione economica non abbia ancora approvato il documento finale del citato progetto.

Tale ritardo, ed il conseguente mancato finanziamento del progetto, ostacola la definizione dei compiti, che, nell'ambito dello stesso, sono chiamati ad assolvere la Regione, i comuni e le comunità montane interessate e rischia altresì di vanificare gli obiettivi di riequilibrio socio-economico a cui il progetto tende.

Gli interroganti chiedono di sapere se e come il ministro intenda intervenire per assicurare una rapida approvazione e relativo finanziamento del progetto in questione. (4-00674)

**RISPOSTA.** — Il Progetto-pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra rientra in quel gruppo di azioni programmatiche di cui il CIPE ebbe a verificare la rilevanza, come strumento di programmazione e di analisi, nel corso dei lavori preparatori del secondo programma economico nazionale.

Il progetto in questione, come gli altri della stessa natura esaminati in quella circostanza, aveva l'obiettivo di fornire elementi di impostazione procedurale e metodologica tali da incrementare il corpo di

esperienze in tema di progettazione pubblica in Italia e servire così da modello ad esperienze analoghe.

I progetti-pilota sono elaborati da *consultings* specializzate, sotto la direzione tecnico-pilota di comitati di sovrintendenza composti da rappresentanti regionali e delle amministrazioni centrali di volta in volta coinvolte dai progetti medesimi.

Per quanto attiene al progetto di cui trattasi, è da far presente che lo stesso è stato elaborato dalla società *Cruces* in circa un biennio di attività e, dopo l'approvazione da parte dello apposito comitato, è stato messo a disposizione della regione Umbria.

Quest'ultima potrà avvalersene, se lo riterrà opportuno, come strumento di coordinamento nei confronti dell'attività amministrativa e legislativa che andrà svolgendo nei settori oggetto di progettazione, così come il CIPE e le amministrazioni settorialmente competenti potranno avvalersene come strumento orientativo nel quadro delle scelte politiche che man mano andranno effettuando.

Il sollecitato finanziamento del progetto operativo esula pertanto da ogni competenza di questo Ministero.

*Il Ministro: MORLINO.*

**BASSI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda disporre che venga presa nella dovuta considerazione la motivata richiesta del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), affinché venga trasformato da meccanico in automatico il passaggio a livello che taglia la principale strada di accesso a quel centro abitato, di ragguardevole importanza agricola. (4-01916)

**RISPOSTA.** — La particolare ubicazione del passaggio a livello chilometro 123 + 333, a soli 115 metri dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Campobello di Mazara, non consente, per ragioni tecniche oltre che economiche, l'installazione su di esso di semibarriere automatiche comandate direttamente dai treni.

Sono comunque in corso di esame soluzioni alternative atte a contenere i tempi di chiusura dell'attraversamento entro limiti ragionevoli, anche se, ovviamente, superiori

a quelli, estremamente ridotti, caratteristici degli impianti automatici.

*Il Ministro: RUFFINI.*

**BELLOCCHIO E PETRELLA.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

i motivi che hanno impedito sino ad oggi alla SIR di dare inizio alla costruzione dello stabilimento Sirio per la produzione di pneumatici nella zona di Boscofangone di Nola (Napoli);

se risulti vera la circostanza secondo la quale l'ASI intenderebbe addirittura iniziare gli atti per la risoluzione del contratto in danno della Sirio per il rilascio del suolo;

quali provvedimenti e quali iniziative s'intendano adottare per indennizzare i circa 500 contadini che, espulsi dal terreno da circa 2 anni, si trovano da allora senza alcuna fonte di reddito. (4-01098)

**RISPOSTA.** — Gli impegni della Cassa per il mezzogiorno per l'attrezzatura dell'agglomerato di Nola - Marigliano in connessione all'insediamento della società Sirio - assunti con le procedure di contrattazione programmata di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 - sono stati definiti previ i necessari adempimenti e dopo gli accertamenti per la puntuale individuazione del complesso infrastrutturale.

In conseguenza di ciò, la Cassa ha finanziato i seguenti interventi:

— canale di gronda e sistemazione fosso Boscofangone, per un importo di lire 2.050 milioni;

— sistemazione dei terreni zona nord, per un importo di lire 683 milioni.

Con il primo intervento si è inteso conseguire la protezione dalle acque esterne delle aree di insediamento attraverso la realizzazione di un canale che circonda su tre lati la zona, essendo il quarto lato interessato dal fosso Boscofangone che viene adeguato. Con il secondo progetto si provvederà sostanzialmente a conferire alla stessa zona la necessaria cadente idraulica per

lo sgrondo delle acque superficiali verso il canale. Ambedue i progetti corrispondono compiutamente alla tipologia tecnica degli interventi demandati alla Cassa.

In più riprese la società Sirio - attraverso il consorzio industriale di Napoli - ha evidenziato i grossi problemi causati dalla presenza della cospicua falda idrica locale che frequentemente raggiunge le quote del piano di campagna; è stato quindi sollecitato un adeguato intervento pubblico per assicurare l'utilizzazione dei terreni.

Al riguardo la Cassa, con nota dell'aprile 1976 inviata anche alla Sirio, ha ribadito che le opere approvate corrispondono alla tipologia tecnica dei propri interventi, precisando inoltre che, con le stesse, si può conseguire l'adeguata protezione dalle acque superficiali della zona oggetto dell'insediamento della Sirio. Ha, infine, precisato che qualsiasi altra opera attinente al miglioramento dell'area di sedime deve far carico alle singole iniziative industriali.

In ordine alla supposta intenzione del consorzio per l'ASI di Napoli di iniziare gli atti per ottenere dalla Sirio la restituzione del suolo assegnatole, premesso che alla suddetta società furono consegnati, nel 1974, metri quadrati 700 mila, di cui il consorzio era venuto in possesso nel febbraio dello stesso anno, a seguito di decreto prefettizio di esproprio, si può soltanto precisare che, a tutt'oggi, il consorzio non ha iniziato, né ha deliberato di iniziare, atti per la risoluzione del contratto di cessione dei terreni sopraindicati alla Sirio.

Quanto alle iniziative per la retrocessione ai primitivi proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione dello stabilimento Sirio, si fa presente che col decreto prefettizio di esproprio del novembre 1970, fu dichiarata l'espropriazione di metri quadrati 1.200 mila, corrispondenti alla superficie dell'intero agglomerato industriale di Nola-Marigliano, dell'ASI di Napoli.

Tale decreto fu subito notificato ai proprietari dei suoli senza per altro chiedere la immediata messa a disposizione delle aree, che fu rinviata al momento dell'effettivo sorgere del bisogno delle stesse sia per l'esecuzione delle infrastrutture sia per la cessione dei terreni per insediamenti industriali.

Verificatesi ambedue le circostanze tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, da

parte del consorzio ASI di Napoli si promosse, in tale periodo, l'impossessamento dei terreni, completato con atto definitivo del febbraio 1974, nonché si effettuò il pagamento delle indennità, conformemente alla prescrizione del decreto di esproprio che aveva rinviato il pagamento stesso al momento dell'effettiva disponibilità dei terreni.

Mentre nel biennio trascorso dal febbraio 1974 ad oggi sono iniziate e proseguite - e sono tuttora in corso - realizzazioni infrastrutturali nell'agglomerato, non ha avuto fin qui luogo la realizzazione dello stabilimento Sirio interessante la citata superficie di metri quadrati 700 mila consegnata alla società che ha solo provveduto alla recinzione dei terreni.

Chiarito quanto sopra, si fa presente che il consorzio industriale di Napoli non ha in animo di adottare iniziative per la retrocessione dei terreni per i seguenti motivi:

— la decorrenza del termine quinquennale per la retrocessione è impedita dall'esecuzione, in atto, di infrastrutture interessanti molti terreni dell'agglomerato, compresi in parte quelli dei proprietari dei suoli ceduti alla Sirio;

— non risulta pacifico che la data di decorrenza del quinquennio per poter promuovere a cura dei proprietari la retrocessione sia quella del decreto prefettizio (1970), potendosi ipotizzare l'inizio della stessa anche alla data di rilascio dei terreni (1974);

— infine, le azioni in corso per rimuovere le difficoltà che si frappongono all'insediamento della Sirio nell'agglomerato sconsigliano al consorzio industriale di Napoli iniziative atte ad assecondare le eventuali azioni di retrocessione dei terreni.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: DE MITA.*

**BELLOCCHIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella definizione della pratica di pensione relativa all'ex appuntato di pubblica sicurezza Di Buono Roberto, residente a Caserta; nonché i motivi per i quali al medesimo non ancora è stata corrisposta l'indennità d'istituto. (4-01455)

RISPOSTA. — Per la concessione della pensione privilegiata a vita, l'appuntato di pubblica sicurezza in congedo Roberto Di Buono — che già usufruisce della pensione ordinaria ed ha beneficiato dell'assegno rinnovabile di VII categoria a decorrere dal 10 dicembre 1970 fino al 9 dicembre 1974 — è stato sottoposto a visita della commissione medica ospedaliera di Caserta che, nella redazione della documentazione prescritta, è incorsa in errori circa la decorrenza dell'infermità. Si è reso, pertanto, necessario, ai fini dell'emanazione del provvedimento pensionistico, interessare la predetta commissione ad effettuare le necessarie rettifiche.

Per quanto concerne la corresponsione della maggiorazione derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1975, n. 572, che ha elevato a lire 55 mila mensili la quota pensionabile dell'indennità di istituto a decorrere dal 1° febbraio 1975, non è stato finora possibile computare tale maggiorazione sul trattamento privilegiato, in quanto la concessione dell'assegno rinnovabile è scaduta, come già detto, il 9 dicembre 1974.

Al computo dell'indennità di istituto maggiorata si provvederà in sede di emanazione del decreto concessivo della pensione.

*Il Ministro:* COSSIGA.

BORRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

a) che, come è noto, l'affluenza alla scuola ad indirizzo umanistico ha subito negli ultimi anni una notevole contrazione a causa del mutato orientamento nelle scelte della popolazione scolastica, prevalentemente orientata verso la scuola tecnico-professionale;

b) che tale decremento di allievi — unitamente alla generale tendenza alla diminuzione della popolazione scolastica in seguito alla riduzione dell'indice di incremento demografico — sta suscitando alcuni gravi problemi all'interno dei ginnasi e licei classici, in cui operano ora insegnanti assunti in ruolo in numero praticamente eccedente rispetto alle disponibilità di cattedre in progressiva diminuzione —

1) quali provvedimenti si intendano assumere per utilizzare proficuamente, anche in via transitoria, all'interno dei ginnasi

e licei classici, i docenti privati del posto per effetto di soppressione di cattedre;

2) inoltre, quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla opportunità, da più parti rilevata, di prevedere nuovi sbocchi di lavoro agli insegnanti di materie classiche mediante l'estensione di alcune materie di insegnamento, quali la filosofia, la psicologia e la sociologia, alle scuole tecniche e professionali e l'utilizzazione facoltativa, in tali scuole, degli insegnanti di greco e di latino in corsi di storia della cultura e del costume della civiltà classica. (4-01287)

RISPOSTA. — Pur essendosi verificata negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione delle iscrizioni nel settore dei licei classici e scientifici e delle scuole e istituti magistrali, essa non incide ancora nel valore assoluto del numero degli iscritti che, invece, è ancora in aumento. In effetti, sia in forza della probabile diminuzione degli abbandoni scolastici generata da varie cause, e comunque da verificare nella sua entità, sia, soprattutto, in forza di un'ancora forte consistenza di diploma di scuola media inferiore, il numero complessivo degli iscritti nel settore considerato aumenta annualmente ancora di quote superiori all'1 per cento. Inoltre non incide ancora la diminuzione della leva demografica, osservatasi a decorrere dal 1965, la quale farà sentire i suoi effetti nella scuola secondaria superiore solo a decorrere dal 1979, sempre che non sia ulteriormente abbassato il tasso di abbandono ancora presente nella scuola secondaria di primo grado. Unica diminuzione effettiva si riscontra nelle iscrizioni al primo anno dei corsi del ginnasio e delle scuole e istituti magistrali. Tale diminuzione, tuttavia, non incide ancora, in linea generale, nella diminuzione del fabbisogno di insegnanti di greco e latino, collocandosi essa soprattutto nella modifica della dimensione delle classi e non ancora nella loro soppressione. Limitatamente a tale piccolo settore, pertanto, si pongono problemi solo in ordine a nuovi reclutamenti.

Comunque, anche nell'eventualità che gli insegnanti delle materie classiche dovessero perdere il posto, la diversa e maggiore mobilità del corpo docente sulle cattedre degli istituti di altro ordine (mobilità resa possibile dall'applicazione delle nuove classi di concorso previste dal decreto ministeriale

2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni) dovrebbe costituire per gli interessati una valida garanzia.

Infatti, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nei confronti del personale insegnante in soprannumero si provvede al trasferimento in altri istituti della stessa, o di diversa sede, secondo le modalità stabilite dall'annuale ordinanza ministeriale, concernente i movimenti dei docenti.

Per quanto sopra premesso, non si ravvisa l'opportunità dell'emanazione di norme, da valere in via transitoria, per una utilizzazione dei docenti, rimasti privi di posto, nell'ambito delle scuole del medesimo ordine anche perché, attesa la nuova struttura della scuola delineata dal recente disegno di legge di riforma, un provvedimento del genere produrrebbe, sotto il profilo psicologico, il convincimento che l'assegnazione ad una cattedra debba durare in via definitiva, rendendo quindi più difficile la necessaria opera di riconversione del docente in senso polivalente.

Quanto, infine, alla proposta di estendere alcune materie classiche negli istituti tecnici e professionali, non si ritiene di poterla condividere oltre che per i motivi sopra esposti, anche perché non si ritiene opportuno appesantire i programmi di tali istituti con materie umanistiche, non pertinenti al carattere professionale dei medesimi.

In ogni caso, la pendente riforma dell'intero settore dell'istruzione secondaria superiore modificherà senz'altro i termini del problema, che in tale sede potrà trovare idonea soluzione.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, CONTI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA E DE GREGORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la classe 49 dei corsi abilitanti per l'insegnamento di psicologia sociale e pubbliche relazioni risulta, ai dati dell'attuale struttura della scuola italiana, senza alcuno sbocco di insegnamento per quanti l'hanno frequentata, quasi interamente laureati in scienze sociali ai quali era aperta come unica via di accesso all'insegnamento — come intenda rispondere

alle attese e alle rivendicazioni degli abilitati della succitata classe 49, e se ritenga opportuno predisporre piani di classi di abilitazione in accordo con le strutture scolastiche ai fini di evitare, oltre a spese inutili da parte del Ministero della pubblica istruzione, la situazione abnorme in cui vengono a trovarsi abilitati ad insegnamenti inesistenti o parzialmente presenti nelle cattedre di filosofia, pedagogia e psicologia degli istituti magistrali assegnabili ad abilitati in classi diverse. (4-01152)

**RISPOSTA.** — Gli insegnamenti compresi nella classe di abilitazione 49 — psicologia sociale e pubbliche relazioni — vengono impartiti in alcune classi e sezioni degli istituti di istruzione professionale di Stato, e precisamente:

« psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità », nei corsi di qualifica per addetti agli uffici turistici degli istituti professionali per il commercio;

« comunicazioni di massa » nei corsi sperimentali postqualifica dell'istituto di Stato per la cinematografia e la televisione; « psicologia sociologia » nei corsi sperimentali degli istituti professionali femminili per disegnatrice stilista di moda e per tecnica della grafica e delle pubblicità.

Si tratta, pertanto, di discipline attualmente vigenti, nettamente caratterizzate per la presenza tra di esse della sociologia, per le quali, in forza della delega prevista dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, parve necessario a questo Ministero costituire una apposita classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972) e consentirvi l'accesso anche ai laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, i cui titoli non poterono più — come nel passato — essere previsti per gli insegnamenti filosofici e pedagogici (classe di abilitazione 53).

Per i laureati in sociologia è da chiarire inoltre che — diversamente da quanto asserito nell'interrogazione — la classe di abilitazione 49 non costituisce l'unica via di sbocco all'insegnamento secondario: infatti, per l'equipollenza dichiarata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, della laurea in sociologia (conseguita presso ogni università statale o libera riconosciuta) alle lauree in scienze politiche e in economia e commercio, i possessori di tale titolo pos-

sono accedere ai medesimi insegnamenti per i quali sono previste le suddette lauree (articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche e integrazioni).

Attesa la situazione sopra esposta, compete pur sempre a questo Ministero, in presenza di aspiranti al conseguimento dell'abilitazione di cui trattasi, istituire corsi per la relativa classe.

Quanto, poi, alla possibilità che la laurea in sociologia sia ritenuta valida per le classi di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si deve osservare che, tra le materie di insegnamento previste dall'ordinamento scolastico vigente nei citati istituti, non sono comprese la psicologia sociale e le pubbliche relazioni.

Si osserva, per inciso, che l'insegnamento della psicologia, negli istituti magistrali, è previsto solo come scienza volta alla conoscenza dello sviluppo somato-psichico, ma per tale insegnamento sono stati ritenuti più idonei altri tipi di laurea.

Ad ogni modo, in ordine alle preoccupazioni espresse sulle limitate possibilità di occupazione degli abilitati in psicologia sociale e pubbliche relazioni, si fa presente che è allo studio — tra le ulteriori modifiche e integrazioni da apportare al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e da sottoporre prossimamente al prescritto parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione — l'inserimento, nel gruppo di insegnamenti relativi alla classe 49, di « storia, sociologia e psicologia del turismo » nei corsi sperimentali del settore turistico — alberghiero, e di « psicologia e tecnica delle comunicazioni » nei corsi di qualifica dell'istituto per la cinematografia e la televisione, tutte discipline fino ad ora affidate ad esperti.

Tuttavia, ogni problema di revisione degli insegnamenti e di ristrutturazione delle cattedre — con conseguente accorpamento di classi di abilitazione e di concorso — non potrà che essere attentamente esaminato in sede di attuazione della riforma dell'istruzione secondaria.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL RIO.

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che i decreti delegati e le circolari chiari-

ficatrici che prevedono l'attuazione dei corsi di recupero e di sostegno non trovano, molte volte, pratica applicazione in quanto lasciano ai docenti la facoltà di parteciparvi o meno, vietando, nel contempo, l'assunzione di personale non in servizio nella scuola — quali provvedimenti intenda adottare per dare la possibilità di organizzare i suddetti corsi in caso di indisponibilità da parte dei docenti stessi.

L'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno emanare, con urgenza, norme che prevedono l'assunzione di personale non in servizio nella scuola, nel numero e tempo strettamente necessari alla durata dei corsi di sostegno, e di estendere tali norme anche per l'organizzazione dei corsi di recupero estivi nel caso di assenza dei docenti perché impegnati nelle commissioni per gli esami di maturità o perché in congedo ordinario o per malattia. (4-01542)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur condividendo le preoccupazioni manifestate in ordine alle difficoltà di assicurare il normale funzionamento dei corsi di recupero e di sostegno, non ritiene, tuttavia, che a tali difficoltà si debba ovviare mediante l'assunzione di personale non in servizio nelle scuole.

Al riguardo, il punto di vista dell'Amministrazione è stato ribadito, anche in occasione delle istruzioni, impartite per la ripartizione dei fondi per il funzionamento didattico-amministrativo, con la circolare del 9 dicembre 1976, n. 296, con la quale è stato precisato, tra l'altro, che i docenti dei corsi in questione dovranno essere solo quelli delle materie curricolari, in servizio presso la scuola o istituto.

Si auspica, ad ogni modo, che gli inconvenienti segnalati possano essere definitivamente eliminati con la sollecita approvazione del disegno di legge, d'iniziativa governativa, presentato alla Camera dei deputati nel novembre 1976 e con il quale si dettano norme per la modifica dell'ordinamento scolastico secondario e l'abolizione degli esami di riparazione.

Infatti, tali norme, al fine di facilitare la personalizzazione dell'intervento educativo, prevedono la possibilità di attuare iniziative di sostegno — anche con interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni — da parte degli stessi docenti delle classi e nell'ambito dell'orario

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

complessivo settimanale degli insegnamenti, stabiliti per ciascuna classe.

In sede di discussione sulle emanande nuove disposizioni, l'interrogante potrà, ovviamente, apportare il proprio contributo, suggerendo eventuali miglioramenti, che non mancheranno di essere esaminati con la dovuta attenzione.

*Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.*

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni del ritardo dell'ordinanza ministeriale, sulla cui base i provveditori agli studi sono autorizzati ad emanare i bandi relativi ai concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (4-01683)

RISPOSTA. — Le ragioni che hanno impedito una sollecita emanazione dell'ordinanza ministeriale in oggetto sono da attribuire ai tempi tecnici necessari, perché sia portata a compimento la revisione degli organici del personale non insegnante, condizione essenziale per indire i bandi di concorso previsti dagli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Le operazioni preliminari per la rideterminazione dei suddetti organici — che a norma dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica deve avvenire ogni anno con apposito decreto interministeriale — sono state avviate, fin dal 30 giugno 1976, dall'amministrazione centrale e dai competenti provveditori agli studi, ai quali sono state trasmesse le pratiche del personale, già appartenente ai ruoli nazionali, ed ora passati ai ruoli provinciali.

Allo stato attuale, ultimata la raccolta e l'istruttoria dei dati, si è già provveduto alla predisposizione del summenzionato decreto interministeriale, che è in corso di perfezionamento.

Non appena tale decreto sarà registrato dagli organi di controllo, non si mancherà di emanare l'ordinanza necessaria affinché i provveditori agli studi possano indire i concorsi riservati di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.*

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) dei gravi danni provocati all'agricoltura, specie nelle zone montane, pedemontone e collinari, dai cinghiali, dai corvi e da altri selvatici;

b) che alcune di quelle specie dannose sono considerate protette, per cui o non sono cacciabili o sono cacciabili su condizione;

c) che i coltivatori non ricevono indennizzi o ricevono indennizzi solo parziali per i danni subiti;

d) che i conduttori che cercano di difendere le colture con trappole o altro sono perseguibili penalmente, per cui al danno aggiungono le beffe;

e) che molte Regioni e relativi comitati di caccia provinciali non hanno potuto o saputo risolvere il problema;

e in considerazione di quanto sopra esposto quali provvedimenti intenda adottare il Ministero per evitare il ripetersi della denunciata situazione. (4-01566)

RISPOSTA. — Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, la competenza in materia di caccia è stata trasferita alle Regioni, per cui eventuali provvedimenti intesi ad ovviare alle situazioni denunciate debbono essere adottate dagli organi regionali.

Questo Ministero, per altro, non è a conoscenza di danni all'agricoltura, causati da animali selvatici, della gravità che lascia intendere l'interrogante; né, d'altra parte, nella interrogazione vengono precisate le zone nelle quali tali danni si sarebbero verificati.

Sarà, comunque, certamente noto che il disegno di legge recante « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 31) prevede, tra l'altro, il risarcimento dei danni arrecati all'agricoltura dalla selvaggina e la istituzione, a tale scopo, di un fondo di tutela della produzione agricola.

*Il Ministro: MARCORÀ.*



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il corpo forestale dello Stato è costituito da ispettori, sottufficiali e guardie forestali secondo le categorie previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804;

questo personale è tuttora inquadrato nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presta servizio:

a) in uffici statali centrali che fanno capo al Ministero dell'agricoltura e foreste a Roma;

b) in uffici statali periferici: uffici di amministrazione delle foreste demaniali e comandi di stazione forestali;

c) in uffici regionali: ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali delle foreste;

secondo il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il corpo forestale dello Stato, fermo restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole Regioni nell'ambito del rispettivo territorio, per lo esercizio delle funzioni trasferite. Quindi attualmente il personale del corpo forestale presta servizio in uffici regionali e statali, ricevendo disposizioni da autorità regionali e statali ed avendo alle dipendenze impiegati dello Stato e della Regione che hanno diverso trattamento economico, stato giuridico, rapporto amministrativo;

sono diverse le autorità che dispongono l'operato del corpo forestale dello Stato e sono eterogenee le competenze trattate;

esiste quindi grande confusione negli uffici e diffuso malcontento fra tutte le categorie del personale;

il problema è particolarmente grave e per la verità anche di difficile soluzione per la complessità della materia rappresentata dalla presenza di elementi che rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e dell'interferenza di competenza non del tutto definite; nel settore tra lo Stato e le Regioni, lo dimostra la circostanza che l'argomento è stato oggetto di ripetute interpel-

lanze parlamentari, di numerosi dibattiti in vari consigli regionali ed in manifestazioni sindacali a tutti i livelli;

sta di fatto però che la situazione permane dal gennaio 1972, cioè da oltre 5 anni, con riflessi negativi sul servizio in generale, sullo svolgimento delle carriere del personale e sulla efficienza degli uffici stessi per lo stato di indeterminazione che non stimola certo i funzionari ad assumere iniziative o intraprendere dei programmi di lavoro a medio termine, tanto necessari proprio in materia di foreste;

la questione va quindi risolta in forma definitiva e completa con la salvaguardia però dei seguenti elementi:

1) se si prevede la costituzione di un corpo statale, con nuova strutturazione dell'organico, si dovrà altresì provvedere idonei uffici dello Stato aventi giurisdizioni regionali o compartimentali ed in questi uffici trasferire tutto il personale dello Stato, offrendo a tutti analoghe indennità;

2) se si prevede il passaggio del personale alle Regioni ritenendosi trasferite per la totalità, le materie di agricoltura e foreste bisognerà salvaguardare i diritti acquisiti dagli impiegati (ispettori, sottufficiali e guardie) ed offrire loro le stesse agevolazioni accordate al personale già dipendente del Ministero dell'agricoltura, trasferito alle Regioni (articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748);

solo con il riordinamento dei servizi (uffici, personale e competenze) si rappresenta in ogni caso la premessa indispensabile per una impostazione seria di una qualunque politica in materia di economia montana, di foreste, protezione ambientale di cui si stanno già occupando organi extranazionali —

gli intendimenti del Governo in proposito e se siano state appianate le divergenze di valutazione e d'impostazione che sono emerse tra il ministro dell'agricoltura e le Regioni in relazione ad un — a nostro parere — inopportuno passaggio totale alle Regioni del benemerito corpo forestale.

(4-01567)

Risposta. — Il problema prospettato sarà considerato nel quadro dei provvedimenti

ti legislativi che saranno emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 22 luglio 1975, n. 382.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.*

CARLOTTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che la zona servita dalla ferrovia Ceva-Ormea (Alta Val Tanaro) (Cuneo) è stata indicata come area attrezzata di sviluppo industriale, precisato che le autorità comprensoriali in vista di un futuro sviluppo industriale della zona, quale primo entroterra dei porti liguri verso Torino, chiedono addirittura il prolungamento della ferrovia da Ormea ad Imperia — quali motivi abbiano indotto le ferrovie dello Stato a smantellare la linea elettrica di detta strada ferrata e a ridurre le possibilità di svincolo delle merci alle stazioni capolinea.

In particolare chiede di sapere come siano stati utilizzati i 144 chilometri di filo di rame, dal diametro di circa 12 millimetri, recuperati in conseguenza dell'inopportuno (in questi tempi di crisi petrolifera) disarmo della linea elettrica aerea.

(4-01930)

RISPOSTA. — La sistemazione delle linee della rete ferroviaria ligure-piemontese elettrificata negli anni dal 1911 al 1938 con il sistema a corrente alternata trifase, formò oggetto di appositi studi, da parte della Azienda delle ferrovie dello Stato, dai quali scaturì, nel 1960, la decisione di eliminare totalmente il sistema trifase, ormai vetusto e tecnicamente superato, e trasformare, nel sistema a corrente continua, la maggior parte delle linee in questione, secondo un programma graduale la cui attuazione è stata completata nel 1976.

Per quanto concerne la linea Ceva-Ormea, la trasformazione a corrente continua non è stata mai presa in considerazione in quanto lo scarso traffico non giustifica assolutamente le spese da sostenere per la modifica delle installazioni esistenti e per i nuovi impianti occorrenti in relazione anche alle possibilità oggi offerte dalla trazione *diesel*.

Pertanto nel 1973, in concomitanza con la trasformazione a corrente continua delle altre linee facenti capo a Ceva, sulla linea Ceva-Ormea si passò al sistema *diesel*, pienamente idoneo ad assicurare un servizio

adeguato alle esigenze in atto e prevedibili, con costi globali di gestione nettamente inferiori a quelli che si avrebbero con la trazione elettrica.

I conduttori di rame recuperati sono stati utilizzati per essere ritrasformati in conduttori nuovi, come abitualmente avviene in occasione di rinnovo e di smantellamento di linee.

Per quanto riguarda il trasporto merci, va precisato che le stazioni di Ceva e Ormea sono regolarmente abilitate al servizio a carro, bagagli, merci celeri e piccole partite a resa accelerata.

Nel 1974 sono state invece disabilite, in via provvisoria, dal servizio a carro le stazioni di Nucetto, Bagnasco, Priola, Garesio e Trappa, nel quadro di un provvedimento adottato su scala nazionale per circa un migliaio di stazioni a scarsissimo traffico, al fine di migliorare, attraverso la concentrazione dei trasporti, le condizioni di utilizzazione del parco di materiale rotabile.

Sulla linea Ceva-Ormea non è prevista l'effettuazione di treni merci ordinari, stante il ridotto volume di traffico; per altro, in relazione alle necessità, l'inoltro dei carri viene garantito con opportuni treni straordinari.

Il servizio dei bagagli, colli celeri e piccole partite a resa accelerata viene invece regolarmente svolto in tutte le stazioni della linea con i treni viaggiatori.

*Il Ministro: RUFFINI.*

CARMENO, DE CARO, SICOLO E DI VAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali ragioni non abbia ancora avuto esito l'istanza a lui indirizzata dal sindaco del comune di Manfredonia (Foggia) nel marzo 1976, intesa ad ottenere la revoca dell'autorizzazione ministeriale di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1955, in virtù della quale si provvide a concedere alla società per azioni Daunia Risi, per 29 anni, un grande appezzamento di terreni appartenenti a quel demanio universale.

La richiesta del sindaco di Manfredonia è motivata dal fatto che la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza del 2 ottobre 1975, ha dichiarato l'autorizzazione di cui sopra illegittima, ravvisando carenza di potere nell'amministrazione di incidere sui diritti spettanti alla collettività in ordine ai terreni *de quibus*, tanto del ministro

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

ad autorizzare il mutamento di destinazione, quanto del comune ad attribuire, sulla base dell'autorizzazione, i terreni stessi in concessione ventinovenne alla società Daunia Risi, quanto, infine, ancora del ministro e del comune, rispettivamente ad autorizzare ed a concedere la connessa garanzia ipotecaria. (4-00603)

**RISPOSTA.** — La questione segnalata dagli onorevoli interroganti forma oggetto di un procedimento che rientra nella esclusiva e speciale giurisdizione del commissario agli usi civici per la Puglia, con sede in Bari, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici e dalla legge 10 luglio 1938, n. 1978.

Per quanto concerne la sentenza della Corte di cassazione del 2 ottobre 1975, citata dagli onorevoli interroganti, si precisa che gli argomenti svolti nella motivazione della stessa sentenza, anche se hanno toccato in qualche modo il merito, sono serviti ad avvalorare il concetto che la controversia incide su posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, per cui va confermata la competenza giurisdizionale del commissario agli usi civici, con sede in Bari, a conoscere dell'intera questione ed a pronunciarsi sulla domanda degli attori. In tali sensi è formulato il dispositivo della citata sentenza.

Per altro, risulta che il comune di Manfredonia, dopo dieci mesi dalla notifica della suddetta sentenza, ha riassunto il giudizio, anche nell'interesse dei cittadini, con ricorso depositato in data 14 ottobre 1976.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**CASALINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Misciali Giorgio, nato a Gallipoli (Lecce) il 30 novembre 1925.

Il Misciali, avvalendosi delle leggi vigenti, ha inoltrato domanda alla direzione generale delle pensioni di guerra con la relativa documentazione, in data 23 luglio 1975.

(4-01781)

**RISPOSTA.** — Nonostante le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati presso questo Ministero precedenti pensionistici di

guerra che si riferiscano al signor Giorgio Misciali, nato a Gallipoli il 30 novembre 1925.

Pertanto, ai fini di eventuali, ulteriori accertamenti, è necessario indicare, oltre alle complete generalità del *dante causa*, se la domanda dell'interessato sia stata inviata a questa Amministrazione con lettera raccomandata, precisando, in caso affermativo, gli estremi di spedizione della medesima ed ogni altro elemento utile alla identificazione della relativa pratica.

*Il Ministro del tesoro:* STAMMATI.

**CERRINA FERONI, CECCHI, NICCOLI, PAGLIAI MORENA AMABILE E RAICICH.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza della serie di attentati che nel giro di pochi giorni hanno colpito, in Firenze, alcune sedi della democrazia cristiana (sezioni di Ripoli e Monticelli) una filiale della Cassa di risparmio, una caserma dei carabinieri, e che sono culminati nell'incendio dell'automobile del magistrato, dottor Mario Persiani; attentati rivendicati dalla sedicente organizzazione Nuclei armati proletari, ma che fanno parte tutti di quella strategia della tensione, che per anni ha insanguinato il paese e che proprio in questi giorni sembra conoscere una grave e pericolosa recrudescenza.

Per sollecitare il tempestivo intervento al fine di individuare esecutori, mandanti, finanziatori del terrorismo che — seppure in forme e con tattiche diverse — riappare puntualmente nei momenti di maggiore tensione e difficoltà del paese e che — magari mascherato sotto diverse etichette — è tuttavia riconducibile alla volontà eversiva di acuire la tensione, ostacolare i processi di solidarietà nazionale, screditare e corrodere le stesse istituzioni democratiche del paese. (4-01088)

**RISPOSTA.** — Tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1976, si sono verificati, a Firenze, vari eventi criminosi. Il 26 ottobre è stata data alle fiamme l'auto di proprietà del signor Giovanni Morandi, giornalista presso il quotidiano *La Nazione*. Il giorno successivo venivano affissi in numerose vie cittadine manifesti rievocativi della rapina avvenuta due anni prima in danno di una agenzia della Cassa di risparmio in piazza Alberti, nei quali

si ricordavano Luca Mantini e Sergio Romeo, caduti sotto il fuoco delle forze anti-guerriglia agli ordini dello stato borghese. Tali manifesti risultavano commissionati da tale Guido Pucci, noto pregiudicato militante nella sinistra rivoluzionaria.

Il 28 ottobre 1976, nel corso di una pubblica manifestazione svoltasi in occasione di uno sciopero generale, venivano distribuiti tra la folla dei volantini ciclostilati, nuovamente rievocativi, in chiave apologetica, della citata rapina di piazza Alberti, notoriamente rivendicata dai NAP. Gli accertamenti hanno indicato responsabile dei volantini stessi Massimo Troise, già sentimentalmente legato alla defunta Anna Maria Mantini, affiliatasi ai NAP dopo il decesso del fratello.

Sempre a Firenze, nella notte del 30 ottobre 1976, veniva data alla fiamme e quindi quasi totalmente distrutta la sezione DC Ripoli. Con un volantino, facente anch'esso riferimento alla rapina di piazza Alberti, l'azione criminosa veniva rivendicata dal Collettivo donne in lotta per il comunismo.

Analoghi episodi si verificavano il 31 ottobre 1976, fra i quali gli incendi appiccati alla porta d'ingresso dell'agenzia n. 17 della Cassa di risparmio, alla saracinesca dell'autorimessa della stazione carabinieri di Rovezzano e alla porta di accesso alla sezione DC di via Monticelli.

Infine, il 1° novembre 1976, all'alba, ignoti incendiavano l'autovettura del sostituto procuratore della Repubblica dottor Mario Persiani, che aveva espletato funzioni di pubblico ministero nel processo per la più volte citata rapina di piazza Alberti. La paternità di questo ultimo crimine veniva rivendicata, con volantini, dalla sedicente organizzazione Lotta armata per il comunismo - Nucleo proletario Luca Mantini Sergio Romeo.

Le indagini per identificare gli autori dei vari episodi criminosi di cui sopra, proseguono attivamente, d'intesa con l'autorità giudiziaria, alla quale gli organi di polizia hanno puntualmente riferito ogni elemento acquisito.

*Il Ministro dell'interno:* COSSIGA.

CITTERIO E FORNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

1) premesso che, in conseguenza dei recenti provvedimenti legislativi, adottati

dopo l'abolizione del cumulo dei redditi dei coniugi, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato disposto il rimborso entro il termine del 31 gennaio 1977;

2) a conoscenza che le riliquidazioni delle imposte in questione sono state già predisposte dal consorzio nazionale degli esattori e sono state trasmesse agli uffici distrettuali delle imposte dirette e che tali riliquidazioni sono considerate non definitive e, pertanto dovranno essere riverificate con metodi tradizionali a cura degli uffici citati;

3) poiché ciò comporta tempi assai lunghi senza un reale vantaggio per l'erario, con il rischio di un'ulteriore elemento di paralisi dell'Amministrazione e venendo meno a un termine previsto dalle stesse norme di legge — se si ritenga di adottare, con urgenza, procedure più rapide e tali da eliminare i gravi inconvenienti ricordati.

(4-01546)

RISPOSTA. — Il senso che ha ispirato il documento dell'onorevole interrogante è senza dubbio apprezzabile, ed ha puntuale riscontro nella linea di sollecitudine autonomamente seguita dall'Amministrazione, nel portare a termine il lavoro di riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuato in applicazione della legge 751 del 12 novembre 1976.

L'articolo 7 di tale provvedimento, nel fissare al 31 gennaio 1977 il termine per la formazione e la consegna dei ruoli straordinari per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riliquidata nei confronti dei coniugi, ha previsto, come si sa, anche l'annullamento delle partite di imposta, iscritte nei ruoli posti in riscossione prima della nota sentenza della Corte costituzionale, sulla base di elementi forniti dal Consorzio nazionale esattori e visti dal competente ufficio delle imposte.

Si è dovuto dunque provvedere alla riliquidazione di tutte le partite interessate al cumulo, salvo i casi di liquidazione su istanza dei contribuenti. Ad effettuarla è stato il Consorzio nazionale esattori, che ha potuto operare in modo automatico in base ai dati in suo possesso, rilevati dalle dichiarazioni modello 740 dei contribuenti e già controllati dagli uffici durante i cicli di lavorazione previsti dalla procedura di liquidazione delle dichiarazioni 1974.

Agli uffici pertanto, responsabili dell'annullamento delle partite sospese, è stato affidato unicamente il controllo delle riliquidazioni effettuate dal consorzio, consistente nella verifica che i numeri di contribuente delle partite riliquidate fossero compresi nei ruoli emessi prima della sentenza della Corte costituzionale o nelle liste delle partite non inserite nei ruoli, sospesi successivamente all'intervento della citata sentenza.

Solo per le riliquidazioni su istanza dei contribuenti intesa ad ottenere la notifica separata della cartella esattoriale si è in sostanza reso necessario un diverso e più articolato controllo, ma c'è da dire che il numero delle partite è stato in tali casi tanto modesto da consentire di escludere che possa assumersi a fattore di appesantimento dell'azione amministrativa.

Sta di fatto che l'automazione della procedura sulla base dei dati già controllati e nella disponibilità del consorzio, ed inoltre la rapidità dei controlli effettuati dagli uffici hanno reso possibile la riliquidazione definitiva delle imposte nel pieno rispetto dei brevissimi termini fissati dalla legge.

Alla data del 31 gennaio risultavano infatti già formati e consegnati alle intendenze di finanza i ruoli straordinari previsti dalla legge n. 751, e le relative cartelle esattoriali sono tuttora in corso di notifica.

S'intende che per effetto dell'articolo 8 della medesima legge, l'eventuale credito del contribuente, conseguente alla riliquidazione dell'imposta e risultante dalla cartella esattoriale, sarà computato in diminuzione dell'imposta dovuta in base al reddito complessivo netto del 1976, e rimborsato per la eventuale eccedenza.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**COCCIA E ESPOSTO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali misure s'intendano adottare per porre fine al processo d'inquinamento di cui è oggetto il lago di Turano, nei pressi di Castel di Tora (Rieti), a causa sia degli scarichi di una cartiera installata e priva di depuratore, nei pressi di Carsoli, sia per lo scarico di immondizie che viene praticato continuamente, allo scopo

di salvaguardare il patrimonio ittico e la conseguente attività e commerciale e sportiva che ne deriva, le condizioni igienico-sanitarie e lo sviluppo turistico del comprensorio. (4-00211)

**RISPOSTA.** — Le misure chieste dagli onorevoli interroganti per porre fine agli inconvenienti lamentati, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono di competenza, per i rispettivi territori, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

Comunque, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato che la cartiera, cui gli onorevoli interroganti si riferiscono, risponde alla denominazione sociale Cartiere turanensi ed affini di Carsoli ed è una impresa di modeste dimensioni che produce cartoni da imballaggio, utilizzando come materia prima carta da meccero.

Fino all'agosto 1975, le acque utilizzate per la produzione della carta venivano scaricate direttamente nel fiume Turano, immissario del lago omonimo, con conseguente inquinamento.

A seguito, però, di varie denunce presentate nei confronti dell'impresa, questa ha installato un depuratore entrato in funzione appunto nell'agosto del 1975, che sembra stia dando buoni risultati, considerato che non si è avuta più notizia di reclami o lamentele.

Per quanto riguarda lo scarico di rifiuti, la regione Lazio, interessata in merito dal Ministero della sanità, ha informato di avere allo studio provvedimenti tecnici, finanziari e legislativi per la definitiva risoluzione del problema.

In attesa che si attuino i provvedimenti allo studio, la Regione stessa ha inoltrato una precisa richiesta al comune di Castel di Tora perché adotti tutte le iniziative di sua competenza intese ad eliminare l'inquinamento delle acque del lago.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

**CORDER.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che con nota n. 8/435 dell'8 giugno

1976, concernente le implicazioni al dettaglio dei prodotti ottenuti per coltura o allevamento, in particolare delle carni, da parte dei produttori agricoli singoli o associati, la direzione generale delle imposte dirette si è così espressa:

La vendita diretta delle carni al dettaglio da parte di produttori agricoli — sulla cui classificazione si è manifestato in particolare il contrasto interpretativo dei dicasteri interessati — eccede i limiti del normale ciclo agrario ponendo in essere un'attività che per le sue fasi operative, quali la macellazione, la conservazione e l'organizzazione commerciale, non può che considerarsi di natura industriale e i cui utili vanno ricondotti nel reddito di impresa.

Nella fattispecie in esame, infatti, pur riguardando i criteri discriminativi già esposti con una certa larghezza di vedute, non può disconoscersi che i capi di bestiame — il cui allevamento se effettuato con i prodotti del fondo, nel senso suindicato, dà luogo indiscutibilmente ad un reddito agrario — si trasformano in prodotto « carne » e che la lavorazione, la conservazione e la vendita di tale prodotto richiedono una vera e propria organizzazione sia industriale, sia commerciale diretta a realizzare utili eccedenti il volare normale del prodotto zootecnico.

È inoltre evidente che una siffatta organizzazione — considerati anche le operazioni di traffico necessarie, l'impegno occorrente alla collocazione della carne e il concorso indispensabile di personale specializzato — non può ritenersi preordinata al semplice scopo di realizzare il valore normale di un prodotto che altrimenti rimarrebbe invenduto.

Dal che discende pure che le operazioni di macellazione e di vendita svolte da produttori agricoli singoli o associati non possono essere comprese tra le attività complementari, né tantomeno tra quelle accessorie all'agricoltura, ma costituiscono il presupposto della produzione di un reddito di natura speculativa, necessariamente privo di quel carattere di ordinarietà di cui alla precisata normativa, e va pertanto ricompreso nel reddito d'impresa nella misura in cui eccede l'ordinario reddito agrario.

Tali affermazioni sono chiaramente in contrasto con la politica di ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo del settore agricolo italiano impostata da lungo tempo

dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in armonia con le direttive comunitarie e tendente a far acquisire al produttore agricolo una parte del valore aggiunto della propria produzione mediante il conferimento della stessa produzione agli organismi cooperativi che provvedono alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

Esse contrastano altresì con una concezione, ormai da tempo acquisita, che vuole l'impresa agricola non più legata a schemi di autoconsumo, ma inserita nella logica del mercato e quindi efficientemente organizzata, anche a livello tecnico, con l'applicazione dei più moderni mezzi di lavorazione e conservazione dei prodotti e questo, a maggior ragione, a livello di impresa diretto-coltivatrice — che in Italia rappresenta l'80 per cento della produzione — che, in una economia di mercato, non può convenientemente operare, se non in forma associata.

Esse contrastano inoltre di fatto con le agevolazioni concesse da numerose norme di legge sulla commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed in particolare con quelle di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, le quali norme chiaramente fanno rientrare nell'ambito dell'attività agricola anche la commercializzazione diretta dei prodotti da essa ottenuti. Anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare n. 60 del 1974, ha ribadito questo concetto.

Si è recentemente costituito nel Veneto il Consorzio fra cooperative agricole per le vendite dirette — Agrimerco Veneto — con lo scopo di valorizzare le produzioni agricole delle cooperative associate mediante la realizzazione e la gestione di centri per la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti agricoli freschi, conservati, lavorati o trasformati, che sono conferiti dalle stesse cooperative agricole associate.

Il consorzio ha già ottenuto, da parte della Comunità europea, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della regione Veneto, finanziamenti per oltre lire 2 miliardi per la costruzione di cinque grossi centri provinciali di vendita al dettaglio di prodotti agricoli o zootecnici (formaggi e carni) delle cooperative aderenti.

Si prega il ministro di comunicare se ritenga l'impostazione data dalla citata nota della direzione generale delle imposte dirette conforme all'attuale realtà operativa dell'agricoltura italiana, e, in caso di conferma della stessa nota, quale significato pratico e operativo possa attribuirsi al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che prevede l'esenzione dall'IRPEG e dalla ILOR per i redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi mediante la manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Conseguentemente se ritenga che l'attività del suddetto consorzio operativo per le vendite dirette debba, alla luce della succitata nota della direzione generale delle imposte dirette, considerarsi come attività non agricola e come tale soggetta alla imposizione fiscale di una normale società svolgente attività speculativa. (4-01591)

**RISPOSTA.** — Nell'analisi dei problemi di natura sociale ed economia è necessario tener distinti i giudizi politici, connessi all'uno o all'altro degli aspetti considerati, dalle questioni di contenuto esclusivamente giuridico, attinenti alla corretta interpretazione delle disposizioni in vigore. Relativamente a dette questioni va infatti considerato che esse debbono avere a riferimento unicamente la norma da applicare, della quale occorre sforzarsi di precisare il significato ed i limiti di attuazione.

Sotto tale ultimo profilo, appare dunque assai difficile negare validità alla tesi che attribuisce natura industriale all'attività di vendita diretta delle carni al dettaglio da parte dei produttori agricoli, singoli o associati, i cui utili vanno pertanto determinati secondo le disposizioni del titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente appunto il reddito d'impresa.

Tali conclusioni scaturiscono da un'ampia disamina degli aspetti sia giuridici, sia tributari della questione, in connessione anche ai limiti concettuali che una lunga elaborazione amministrativa e giurisprudenziale, oltre che legislativa e dottrina, hanno posto all'attività agricola in generale ed a quelle accessorie in particolare.

Limiti, cioè, che appaiono chiaramente definiti dall'articolo 28, lettera c) del decreto citato, n. 597, in cui si considerano attività agricole certamente anche quelle dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, sempre che rientrino, però, nell'esercizio normale della agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Concetto, quest'ultimo, che ha indubbiamente valore di principio e che è innegabilmente applicabile anche alle cooperative agricole, per lo espresso richiamo, in particolare, che di esso si rinviene nell'articolo 10 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, di cui pure l'onorevole interrogante ha chiesto sia chiarita la portata e la sfera di applicazione.

Del resto, lo stesso articolo 2135 del codice civile reputa le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli distinte dall'attività principale, mentre le considera connesse solo quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

In altri termini, perché le anzidette attività di trasformazione e vendita possano ritenersi di natura agricola occorre, secondo la norma civilistica cui per altro sostanzialmente si ispira anche la disposizione fiscale, che sussista con collegamento con l'attività principale pienamente rispondente ad un criterio di normalità.

Ciò che invece non si verifica allorché, come nel caso in esame, le attività stesse richiedano per il loro svolgimento una autonoma organizzazione sia industriale, sia commerciale e siano perciò dirette a realizzare utili eccedenti il valore normale del prodotto zootecnico.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**COSTA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se il Governo sia informato che, secondo i conteggi effettuati da una banca di interesse nazionale, il rientro di capitali italiani - esportati illecitamente all'estero - e facilitato dalle disposizioni ormai scadute abbia ricondotto in Italia soltanto l'1 per cento delle somme collocate dal Governo stesso come illecitamente esportate.

L'interrogante chiede altresì di conoscere il parere del Governo sul complesso del-

le iniziative di legge in proposito e sui risultati raggiunti. (4-01368)

RISPOSTA. — Secondo quanto ha riferito l'Ufficio italiano dei cambi, non risulta che da parte di istituti di credito siano state eseguite stime sulla fuga e sul rientro dall'estero di capitali.

D'altra parte, una stima dell'entità delle somme a tutt'oggi illegittimamente esportate dai residenti non è stata effettuata da organi governativi.

Allo stato attuale, quindi, non è possibile esprimere una valutazione circa l'incidenza dei capitali reimportati su quelli esportati illecitamente.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.*

COSTA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se il Governo sia informato dell'atteggiamento discriminatorio assunto dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici nei confronti dei rappresentanti sindacali degli autonomi ed in particolare del Sindacato nazionale autonomo artisti lirici che raggruppa il 90 per cento degli artisti lirici.

In particolare desidera l'interrogante conoscere il parere del Governo circa il fatto che il presidente dell'ANELS (C.M. Badini) abbia reso noto la volontà dello stesso ANELS di intrattenere rapporti, e quindi di stipulare contratti, unicamente con le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL, UIL che fra gli artisti lirici contano modestissima percentuale di aderenti.

(4-01526)

RISPOSTA. — Nel passato lo SNAAL, ha rivolto varie istanze sia a questo Ministero, sia all'ANELS per essere ammesso alle trattative per la rinnovazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli enti lirici.

Al riguardo questo Ministero ha richiesto il parere del Dicastero del lavoro che, pur escludendo sul piano giuridico la possibilità di un proprio intervento nel determinare quali debbano essere le parti interessate alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, ha ribadito il principio privatistico dell'autonomia affidata alla libera iniziativa dei sindacati stessi che si

identificano quali parti contrattuali nel momento stesso in cui partecipano all'attività negoziale.

In merito all'ANELS, al quale questo Ministero aveva segnalato le istanze dello SNAAL, ha sempre respinto la richiesta dallo stesso affermando che, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la rappresentatività dei diversi organismi sindacali, l'associazione intende trattare rapporti unicamente con le organizzazioni aderenti alle tre confederazioni generali (CGIL, CISL e UIL).

Tale tesi è stata ribadita, nella riunione dell'8 febbraio 1976, nella quale l'associazione, con propria autonoma determinazione, non ravvisando, nel vigente ordinamento giuridico, alcun limite, nella scelta della controparte, alla libera contrattazione di lavoro, ha escluso ogni possibilità per un eventuale ampliamento ad altre organizzazioni della partecipazione alle trattative sindacali.

Ovviamente, neppure questo Ministero, così come il Ministero del lavoro, può intervenire per determinare quali debbano essere le parti interessate alla stipula dei contratti collettivi di lavoro che è demandata espressamente alla competenza delle organizzazioni di categoria interessate.

*Il Ministro: ANTONIOZZI.*

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative si intendano assumere in sede legislativa, o amministrativa, al fine di ovviare alle gravi conseguenze cui la sentenza della Corte costituzionale, e promossa dalla Corte dei conti, sottopone gli agenti ferroviari per eventuali danni provocati in servizio il cui importo viene posto interamente a carico degli stessi con deroga al trattamento fin qui seguito.

L'interrogante desidera sul punto in particolare sapere se il ministro ritenga opportuno verificare la possibilità di giungere ad una forma di assicurazione, eventualmente in forma cooperativa, fra gli interessati con contributi statali. (4-01718)

RISPOSTA. — Tutti gli aspetti del problema prospettato dall'interrogante hanno formato oggetto di un esame preliminare da parte degli organi dell'Azienda auto-



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

ma delle ferrovie dello Stato e si stanno ora studiando le ipotesi di soluzione più idonee al superamento delle conseguenze scaturenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 7 luglio 1907, n. 429, così come risulta modificato ed integrato da successive norme.

Tra tali ipotesi non è esclusa quella della costituzione di una mutua assicuratrice tra ferrovieri.

*Il Ministro:* RUFFINI.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

di fronte al problema della frutta andata al macero in Piemonte, se siano vere le notizie giornalistiche che i prefetti del Piemonte non sono intervenuti sollecitamente nel concedere le autorizzazioni per l'avvio agli enti di beneficenza;

per chiedere, in caso contrario, di pubblicare il quantitativo di pesche inoltrato agli asili, ospedali e ricoveri. (4-00446)

**RISPOSTA.** — In occasione della crisi nel mercato delle pesche verificatesi nel periodo agosto-settembre dell'anno 1976, l'azione delle prefetture delle province piemontesi, per la distribuzione gratuita della frutta ad enti e istituzioni non aventi fini di lucro, è stata tempestiva ed efficace.

Nelle dette province sono stati distribuiti i seguenti quantitativi:

Torino . . . . .	quintali	3.256
Vercelli . . . . .	»	1.572
Asti . . . . .	»	105
Novara . . . . .	»	240
Alessandria . . . . .	»	1.100
Cuneo . . . . .	»	5.136

*Il Ministro dell'interno:* COSSIGA.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, di fronte all'ordine di trasferimento già giunto al comandante della stazione dei carabinieri a Vallemosso nel Biellese, trasferimento dovuto

alla mancata ultimazione della nuova caserma e rappresentando una situazione assurda per un centro industriale con oltre 5 mila abitanti e 5 agenzie bancarie, ritenga opportuno fare pressioni all'amministrazione comunale del comune di Vallemosso per reperire i 35 milioni necessari al completamento del nuovo edificio di piazza Martiri.

Per chiedere l'intervento del Governo sulla regione Piemonte perché veda di destinare un suo congruo aiuto all'amministrazione comunale, al fine di facilitare l'operazione, venendo incontro agli abitanti della Vallestrona e dei comuni di Strona e Mezzana Mortigliengo (Vercelli), che sarebbero costretti per l'espletamento di qualsiasi pratica che richieda un visto dei carabinieri a recarsi a Cossato. (4-00582)

**RISPOSTA.** — Il fabbricato da adibire a nuova sede della caserma dei carabinieri di Vallemosso è stato costruito con le provvidenze concesse dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7. La spesa relativa alle sole strutture murarie ha assorbito l'intera somma di lire 75 milioni, messa a disposizione a suo tempo dal provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino, in quanto si sono rese necessarie alcune varianti al progetto originario, in relazione alle esigenze del reparto da accasermare e ai servizi di prevenzione degli incendi.

Per l'ultimazione e la completa funzionalità dell'edificio stesso si rendono necessarie ulteriori opere di finitura interna ed esterna, con una previsione di spesa di lire 19.880.955, cui si devono aggiungere la somma di lire 26.865.752 per la revisione dei prezzi sulle stesse opere, le spese per l'IVA e quelle tecniche e generali, per un importo globale di circa lire 50.500.000.

Il comune di Vallemosso, attesa l'impossibilità di far fronte a tale onere con i mezzi ordinari di bilancio, si è rivolto al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino il quale ha interessato il Ministero dei lavori pubblici, già sensibilizzato anche dalla prefettura, per la concessione di un ulteriore finanziamento.

*Il Ministro:* COSSIGA.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a pochi

chilometri da Torino il vecchio castello di Venaria Reale, patrimonio artistico e culturale di valore incalcolabile, sta per divenire definitivamente irrecuperabile, in quanto è passato circa un anno da quando un coro di voci entusiaste salutò la legge Spadolini che assicurava 3 miliardi per la salvezza della Venaria Reale.

Per sapere dove siano finiti quei soldi e perché l'unico segno di attività è rappresentato da un muro di cinta in costruzione e quali sono gli ostacoli di natura burocratica.

Per chiedere che almeno si proceda ad affittare le parti che stanno andando in rovina ad associazioni, che come quelle dei marinai, dei bersaglieri, dei fanti e dei carabinieri, hanno portato un po' di attivismo, un soffio di vita nel regno di fantasmi che da anni è divenuta la reggia di Diana. (4-00607)

**RISPOSTA.** — Attualmente il complesso monumentale del Castello di Venaria comprende diversi corpi di fabbrica, alcuni già in consegna alla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, altri ancora affidati al demanio militare, ma per i quali sono in corso le pratiche per una definitiva dismissione o alla intendenza di finanza di Torino o alla sovrintendenza citata.

Precisamente sono in consegna alla sovrintendenza:

- a) il corpo della reggia di Diana;
- b) la galleria del Garove;
- c) la chiesa di Sant'Umberto;
- d) parte dell'area antistante la reggia di Diana.

Il complesso demaniale si sviluppa per una superficie di metri quadrati 31.151 coperti, esclusa la superficie dei cortili, derivandone una volumetria, che si aggira sui metri cubi 934.530, dei quali la parte in consegna alla sovrintendenza è meno di un quarto.

Nonostante i restauri effettuati nella galleria di Diana e sul solaio del corpo centrale dalla sovrintendenza di Torino nel 1961, limitati, ma allora per un valore di 161 milioni di lire, la situazione del com-

plesso è oggi desolante; infatti le spogliazioni e i vandalismi, compiuti negli anni di guerra e ancora dopo da militari e civili, hanno ridotto il grandioso monumento in rovina.

Al riguardo, è da dire che la legge speciale, che assicurava 3 miliardi per la salvezza di Venaria Reale, non è stata mai approvata.

Per cui, ai lavori di restauro del castello si provvede con i fondi ordinari di bilancio, sempre limitati rispetto alle esigenze di tutti gli uffici periferici del Ministero.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976 sono stati stanziati 60 milioni, accreditati alla sovrintendenza di Torino il 23 settembre 1976.

Quell'ufficio ha già provveduto alla stesura dei contratti per il restauro di stucchi decorativi (11.210.000 lire), opere necessarie relative al castello (22.375.000 lire), opere di recinzione, già in corso (19.800.000 lire), al netto di IVA e di 200 mila lire per documentazione fotografica.

Con tali lavori ci si ripromette di dare una sistemazione duratura dal punto di vista statico alla galleria di Diana e di creare una sufficiente protezione per le volte in stucco al piano terreno, che dovrebbero essere così protette dai danni che oggi hanno per la caduta delle acque dal tetto sconnesso; inoltre, essendo il problema della custodia il primo punto da risolvere per evitare il protrarsi degli atti di vandalismo nei confronti dell'edificio, si realizzerà un'adeguata recinzione almeno della parte ovest e nord-ovest, più esposta alle aggressioni di estranei.

Comunque la difficile situazione del complesso monumentale, il cui decadimento ha ragioni molteplici e lontane, pone il problema del recupero, che ha come presupposto l'individuazione di una possibile futura fruizione, senza la quale ogni intervento di restauro promosso dall'Amministrazione si tradurrebbe in un inutile sperpero di denaro pubblico; si richiederebbe perciò una più consapevole partecipazione anche da parte dell'ente Regione e di quelli locali.

Inoltre, il problema del complesso di Venaria Reale, sia per l'importanza storico-artistica dello stesso, sia per la vastità delle sue dimensioni non può essere risolto affittandone parti ad associazioni, che non sarebbero in grado, certamente, di affron-

tare l'ingente spesa del restauro e della manutenzione.

In considerazione di ciò e delle componenti artistiche, storiche, ambientali, la sovrintendenza ha già esposto l'argomento alla regione del Piemonte, quale unico organismo atto a dare una concreta risposta al problema della destinazione, mettendo a disposizione della stessa gli elementi necessari perché possa tenere conto nei suoi programmi, anche in vista della ventilata dismissione della parte oggi in consegna al demanio militare.

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte continuerà, naturalmente, a curare il buon esito della questione presso le autorità regionali per ogni possibile concreta soluzione atta a salvaguardare un tale complesso monumentale, offrendone altresì la migliore fruizione al pubblico.

Nel contempo, però, essa non tralascerà di intervenire secondo le sue competenze istituzionali nel quadro della normativa in materia.

*Il Ministro:* PEDINI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il Piemonte perderà il cervello elettronico, che è quello dell'università, che dovrebbe servire anche gli enti pubblici perché mancano soldi per l'affitto, in quanto il consiglio di amministrazione della facoltà di scienze non ha rinnovato il contratto di affitto con l'IBM ed il macchinario entro fine anno verrà smontato e riconsegnato alla società;

se, di fronte alla somma che l'ateneo torinese deve destinare annualmente a questo servizio del centro funzionante con un calcolatore da oltre sei anni, sale a 700-800 milioni annualmente, con un passivo accumulatosi che ammonta a circa 2 miliardi, ritenga opportuno di intervenire

Per chiedere di firmare al più presto il decreto senza il quale non si può costituire un consorzio per il centro di calcolo a carattere regionale, il cui costo è intorno ai 3 miliardi, di cui metà a carico della regione, la restante parte a carico del politecnico e dell'università, ed in minima parte di altri enti pubblici. (4-00755)

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Torino, nella seduta del 27 luglio 1976, in considerazione dell'alto costo di gestione, ha deliberato la disdetta del contratto di noleggio delle apparecchiature fornite dalla IBM per il funzionamento del centro di calcolo.

Il contratto, tuttavia, è stato prorogato fino al 31 marzo 1977 al fine di giungere alla costituzione del consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione, detto consorzio, del quale fanno parte università, la Regione e il politecnico di Torino, è, ormai, in avanzata fase di realizzazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, a seguito delle dichiarazioni anticipate dal Governo in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera che il Governo proporrà l'abolizione di alcune detrazioni fiscali tra cui quelle per i premi assicurativi e gli interessi passivi sui mutui fondiari, se ritenga opportuno dare le ragioni di validità per i premi assicurativi, ma soprattutto non giustificato il colpo che intende assestare, per pretese ragioni di perequazione al risparmio investito nella edilizia annullando le detrazioni per gli interessi passivi pagati per l'ammortamento dei mutui.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, se infatti agli inquilini non è consentito di detrarre le pigioni dal reddito, ai proprietari, sia pure di un solo appartamento gravato da mutuo, è fatto invece obbligo, in sede di dichiarazione dei redditi, di denunciare il reddito effettivo o catastale che viene così aggiungersi agli altri redditi tassabili del soggetto.

(4-00756)

**RISPOSTA.** — Un sereno approfondimento delle questioni sollevate dall'interrogante non può prescindere da un obiettivo esame degli inconvenienti a cui ha dato luogo la vigente normativa che concerne la deducibilità degli interessi passivi e dei premi di assicurazione dal reddito complessivo di ciascun soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ed invero non può disconoscersi che in questo primo periodo di applicazione della riforma tributaria l'attuale generica e troppo ampia disposizione che consente la deduzione di interessi passivi di ogni specie e per qualsiasi ammontare si è prestata ad eccessi che in non pochi casi hanno portato ad un uso distorto della norma.

Particolarmente nel campo delle polizze di assicurazione sulla vita è stato rilevato che l'ampiezza della previsione legislativa ha permesso a contribuenti poco scrupolosi di non corrispondere l'imposta nella misura dovuta, mediante deduzione dal reddito complessivo di cospicue somme pagate provvisoriamente a titolo di premio, ma delle quali era prevista, attraverso forme pattizie in vario modo mascherate.

È chiaro dunque che in tale situazione il Governo, che da tempo dedica particolare attenzione al fenomeno, non avrebbe potuto non avvertire la necessità di un opportuno intervento legislativo, diretto ad una più realistica disciplina della materia.

Vi provvede infatti un'apposita norma contenuta nel disegno di legge, recentemente approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Essa prevede la possibilità della deduzione dal reddito degli interessi passivi solamente per quelli pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari e di mutui garantiti da ipoteca su beni immobili: per i primi, senza alcun limite di somma, per i secondi limitatamente ad un importo annuo non superiore a tre milioni di lire, in base alle modificazioni apportate dal Senato al testo governativo.

Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni è stata invece prevista la loro deducibilità in relazione ad importi annui non superiori a due milioni di lire, sempreché derivino da contratti di durata non inferiore a cinque anni e con la precisazione che a formare il predetto massimale concorrono anche i contributi previdenziali e assistenziali non obbligatori per legge.

La chiarezza della linea operativa che il Governo mira a realizzare attraverso l'uso corretto dello strumento legislativo consente dunque di escludere l'esistenza di fini, diretti a penalizzare l'investimento del risparmio nel settore dell'edilizia.

L'intendimento palese, del resto largamente accettato già da un ramo del Parlamento, è invece quello di disciplinare con maggiore razionalità e rigore la materia degli oneri deducibili del reddito lordo delle persone fisiche, al fine di sottrarre anche per questa via l'applicazione dell'IRPEF a facili possibilità di abusi.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

*COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione. — Per sapere — di fronte alla energica protesta delle società sportive affiliate al CONI e particolarmente della Lega vercellese delle società sportive stesse per l'effetto causato dalla decisione del ministro dell'istruzione di concedere le pelestre ad ogni insegnante di educazione fisica per 6 ore oltre al normale orario scolastico — se intenda intervenire per ridare un equilibrato spazio prezioso all'esercizio dell'attività alle associazioni e gruppi sportivi già in gravi difficoltà per la carenza di istruttore, al fine di non arrivare a cietà sportive è sempre subordinata alle attività giovanili e dei campionati se non interverranno immediate contromisure.*  
(4-01297)

*RISPOSTA. — L'utilizzazione di impianti scolastici da parte di enti, associazioni, società sportive è sempre subordinata allo svolgimento pieno dell'attività scolastica, compresa quella relativa alle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva.*

*Quest'anno, poi, ai fini di una più efficace preparazione degli alunni partecipanti ai « Giochi della gioventù », è stata prevista la possibilità per i docenti di educazione fisica che abbiano aderito ai giochi anzidetti, di svolgere 6 ore di insegnamento settimanali in aggiunta all'orario d'obbligo. Lo svolgimento di questa ulteriore attività che si esplica, prevalentemente, nelle palestre scolastiche ha ridotto la disponibilità degli impianti per gli enti e le società sportive.*

*Occorre, per altro, dire che nel paese larghissima è stata la comprensione di quelle società che hanno visto diminuito i propri spazi operativi per i motivi dianzi indicati: non risulta, infatti, che ci siano state in altre province le iniziative o*

le forme di protesta, (come quelle di Vercelli) delle quali l'interrogante si è fatto portavoce.

Delle notizie fornite dal provveditore agli studi di Vercelli, comunque, si può affermare che nulla è stato lasciato di inteso per conciliare le necessità rispettive della scuola e degli enti nei limiti consentiti dalla primaria doverosa considerazione delle esigenze scolastiche.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* DEL RIO.

CUMINETTI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di malumore degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali in servizio presso gli istituti tecnici e nei licei. Infatti, come risulta alla segreteria nazionale dell'ANITEL (Associazione nazionale insegnanti tecnici enti locali), molte amministrazioni provinciali, fra le quali quelle di Asti, Cuneo, Genova, Imperia, Bergamo, Como, Venezia, Vicenza, Trieste, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona e Ascoli Piceno, per non riconoscere la piena equiparazione dei suddetti dipendenti provinciali ai dipendenti statali per quanto attiene al rapporto di servizio con gli istituti scolastici (in conformità delle disposizioni impartite con circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 207 del 13 giugno 1970, n. 156 del 9 maggio 1972 e n. 82 del 26 marzo 1976), minacciano di ritirare dalle scuole e assegnare ad altro incarico i propri dipendenti; oppure di mutare la loro posizione giuridica, qualificandoli « aiutanti tecnici », pur essendo essi in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e, non di rado, anche di laurea, oppure di stabilire un trattamento economico proporzionale al numero delle ore mensili di servizio e perciò inferiore a quello già raggiunto.

Per sapere se ritengano opportuno e urgente intervenire con la massima fermezza, per richiamare alla osservanza degli obblighi di legge, in ordine ai fatti lamentati, le amministrazioni provinciali, al fine anche di impedire l'intervento degli organi giurisdizionali provocato dai ricorsi degli interessati.

L'interrogante pone in evidenza il carattere di urgenza della questione segnalata data la situazione di disagio in cui versa la categoria. (4-00706)

RISPOSTA. — Questo Ministero, d'intesa con quello dell'interno, ha a suo tempo emanato le circolari cui ha fatto riferimento l'interrogante con le quali è stato chiarito che gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti, dipendenti dalle amministrazioni provinciali ed in servizio negli istituti tecnici e nei licei statali, devono intendersi equiparati, sia pure limitatamente a taluni aspetti funzionali (orario di servizio, ferie annuali, partecipazione agli organi collegiali) agli insegnanti tecnico-pratici statali.

È noto, per altro, che anche l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha confermato l'appartenenza dei dipendenti in questione alla categoria del personale docente.

Si deve, tuttavia, riconoscere che, sul piano operativo, non di rado le disposizioni vigenti danno luogo a difficoltà interpretative, derivanti dalla particolare posizione del personale interessato che, benché in servizio nella scuola, è organicamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni provinciali.

Si assicura, comunque, che questo Ministero, come già fatto presente all'interrogante in riscontro a precedenti, analoghe interrogazioni, ogni qualvolta è venuto a conoscenza di situazioni di disagio, dovute all'inosservanza delle disposizioni contenute nelle succitate circolari, non ha mancato di intervenire presso i competenti enti locali.

Non diversamente risulta comportarsi il Ministero dell'interno il quale, su richiesta del personale interessato, interviene, dal proprio canto, presso le competenti prefetture affinché richiamino le amministrazioni provinciali all'ottemperanza delle istruzioni ministeriali regolanti la materia.

Si deve, ad ogni modo, sottolineare che le istruzioni di carattere generale, impartite dall'Amministrazione statale, non vincolano autoritativamente l'azione degli enti locali, non essendo questi ultimi, com'è noto, in rapporti di dipendenza gerarchica nei confronti dell'Amministrazione medesima.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

Si auspica, pertanto, che una definitiva soluzione della questione possa essere trovata nella competente sede legislativa, e possibilmente in occasione della ristrutturazione della scuola secondaria superiore.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* FRANCA FALCUCCI.

D'ALESSIO, ANGELINI, GUASSO, BARACETTI E CRAVEDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i dati al 1976 degli ufficiali (generali e colonnelli) a disposizione e precisamente: il loro numero, distinto tra generali e colonnelli (e gradi equipollenti), per ciascuna delle tre forze armate; il loro impiego, distinto tra generali e colonnelli, per ciascuna delle forze armate e secondo gli incarichi rivestiti (dirigenziali, inferiori al grado, a disposizione dei comandi); il loro numero relativamente ai posti di dirigenti di uffici centrali e delle direzioni generali del Ministero della difesa, ed inoltre, in particolare per ispedite, il numero degli ufficiali incaricati di funzioni ispettive con la specificazione della posizione di stato, nonché il numero degli ufficiali (generali e colonnelli) relativamente ai reparti e alle divisioni degli uffici centrali e delle direzioni generali a carattere tecnico (ormedife, geniodife, motordife, amat, costarmaereo, ecc.) con la specifica indicazione di quale sia « l'alta specializzazione tecnico-scientifica e la rara esperienza non facilmente acquisibile in tempi brevi... » che, come si esprime la risposta ministeriale ad una precedente interrogazione, giustifica l'impiego di militari a disposizione pur essendo noto il numero elevato di ufficiali in servizio permanente effettivo senza possibilità di impiego.

Per conoscere, anche, quanti siano gli ufficiali (generali e colonnelli) in servizio permanente effettivo, di reparti, di comandi e di enti disciolti nel quadro della ristrutturazione, che sono stati posti a disposizione di comandi ed enti periferici (regione militare di nord-est, III corpo d'armata, comandi di zona, ecc.) e quanti, invece, prioritariamente assegnati per l'impiego negli organi centrali.

Gli interroganti fanno presente al ministro, in modo che se ne tenga conto, i dati relativi al novembre 1975 così come risultano da una precedente risposta ministeriale.

Generali e colonnelli a disposizione:

Esercito: 253 generali; 774 colonnelli; totale 1.027;

Marina: 98 generali; totale 98;

Aeronautica: 94 generali; 44 colonnelli; totale 138;

Totale: 1.263 (445 generali; 818 colonnelli).

Generali e colonnelli richiamati o trattenuti:

Tutte e tre le forze armate: 70 generali; 49 colonnelli; totale 119.

Totale generale (disposizione + trattenimento in servizio):

Tutte e tre le forze armate: 515 generali; 867 colonnelli; totale: 1.382.

Impiego dei generali e dei colonnelli a disposizione:

Incarichi dirigenziali: 39 (esercito); 98 (marina); 50 (aeronautica);

Incarichi inferiori al grado: 78 (esercito); 56 (aeronautica);

A disposizione dei comandi: 910 (esercito); 32 (aeronautica).

Totale: 1.263 (esercito: 1.027); marina: 98; aeronautica: 138). (4-00198)

RISPOSTA. — Si forniscono, in allegato, i dati richiesti.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

QUESITI INTERROGAZIONE	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	Colon- nelli	Gene- rali	Capi- tani di vascello	Ammi- ragli	Colon- nelli	Gene- rali
1. Numero ufficiali a disposi- zione . . . . .	731	268	10	92	20	62
2. Impiego ufficiali in servi- zio permanente a disposi- zione:						
— in incarichi dirigenziali previsti dal grado rivestito	183	57	10	66	14	26
— in incarichi di livello inferiore al grado rivestito	249	5	—	14	5	27
— a disposizione dei Co- mandi . . . . .	299	206	—	12	1	9
3. Numero degli ufficiali in servizio permanente a di- sposizione impiegati con incarico dirigenziale rispet- to ai posti di dirigente esistenti nelle Direzioni generali e Uffici centrali (compreso Ispedife):						
— posti previsti . . . . .	68	35	52	32	71	48
— ufficiali in servizio per- manente a disposizione impiegati . . . . .	26	22	2	15	4	7
4. Numero degli ufficiali in servizio permanente a di- sposizione impiegati con incarico dirigenziale ri- spetto ai posti di dirigente esistenti nelle sole Direzio- ni generali e Uffici cen- trali tecnici:						
— posti previsti . . . . .	51	31	24	19	48	20
— ufficiali in servizio per- manente a disposizione impiegati . . . . .	13	13	1	6	4	6

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

QUESITI INTERROGAZIONE	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	Colon- nelli	Gene- rali	Capi- tani di vascello	Ammi- ragli	Colon- nelli	Gene- rali
5. Numero degli ufficiali incaricati presso Ispedife di funzioni ispettive (con specificazione della posizione di stato):						
— ufficiali in servizio permanente effettivo . . . .	2	—	1	—	1	—
— ufficiali in servizio permanente a disposizione .	1	9	—	4	2	4
6. Numero degli ufficiali in servizio permanente effettivo recuperati da enti e reparti disciolti per ristrutturazione:						
— posti a disposizione di Comandi e Enti periferici	87	2	8	3	1	—
— assegnati per l'impiego agli Organi centrali . .	13	1	—	—	—	—

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se il consiglio tecnico scientifico della Difesa redige una relazione annuale sulle attività svolte dagli organi e dagli enti preposti alla ricerca scientifica della difesa e in caso affermativo se sarà distribuita ai parlamentari della Commissione difesa. (4-01288)

RISPOSTA. — Il consiglio tecnico scientifico della Difesa redige annualmente una « Relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica della Difesa.

Detta relazione è inviata al Consiglio nazionale delle ricerche per essere inserita

nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, presentata entro il 30 giugno di ogni anno al Comitato dei ministri, in ossequio all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963.

*Il Ministro:* LATANZIO.

D'ALESSIO, TESI E ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in riferimento al quadro delle spese della Difesa secondo la classificazione economica per settore delle spese per acquisto di beni e di servizi e spese in conto capitale



(tabella 5 del discorso del ministro della difesa dell'8 febbraio 1968) relativamente agli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968 (la classificazione riportata era la seguente: industrie alimentari, tessili e cuoio, metallurgiche e meccaniche, con le sottodistinzioni, equipaggiamento, attrezzature T.L.C., utensili, materiali da ponte e attrezzature campali, mezzi da trasporto e da combattimento, armi e sistemi di armi ed esplosivi, costruzioni aeronautiche, costruzioni navali, industrie edili, derivati dal petrolio

e carbone, attività di servizi) - la serie di dati successiva al 1968 e precisamente per gli anni dal 1968 al 1976. (4-01505)

**RISPOSTA.** — Si allega un prospetto delle spese per la Difesa, secondo la classificazione economica richiesta, relativo agli anni successivi al 1968, soggiungendo che i dati del 1976 sono in corso di elaborazione.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

(in milioni)

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (per settori economici)	1969		1970		1971	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Industrie alimentari, bevande, af- fini . . . . .	76.947,8	12,7	79.794,6	11,87	87.311,0	10,51
Industrie tessili e del cuoio . . . . .	43.420,7	7,2	42.818,8	6,37	50.333,4	1,21
Industrie metallurgiche e mecca- niche:	336.624,2	55,8	402.956,3	59,92	412.081,9	59,02
Materiali di equipaggiamento . . . . .	16.193,0	2,7	17.830,2	2,65	19.335,3	2,77
Materiali e attrezzature per TLC . . . . .	30.200,3	5,0	27.782,0	4,13	34.184,3	4,90
Macchine utensili . . . . .	7.994,0	1,3	11.828,0	1,76	18.128,2	2,60
Materiali da ponte e per at- trezzature campali . . . . .	7.275,0	1,2	8.357,6	1,84	12.441,0	1,78
Mezzi da trasporto e da com- battimento . . . . .	76.631,9	12,7	79.345,3	11,80	76.671,6	10,98
Armi e sistemi di armi ed esplosivi . . . . .	64.553,6	10,7	63.173,0	9,40	65.905,6	9,44
Costruzioni aeronautiche . . . . .	98.790,3	16,4	154.191,8	22,93	139.373,7	19,96
Costruzioni navali . . . . .	34.986,1	5,8	40.448,4	6,01	46.042,2	6,59
Industrie delle costruzioni edili . . . . .	62.180,4	10,3	57.673,4	8,58	55.337,7	7,93
Industrie dei derivanti del petro- lio e carbone . . . . .	20.327,2	3,4	20.047,0	2,98	16.166,7	2,31
Attività di servizi:	63.640,6	10,6	69.147,2	10,28	76.901,6	13,02
Fitti di locali, acqua e luce . . . . .	8.309,5	1,4	8.454,0	1,26	9.359,0	1,54
Trasporti . . . . .	11.310,7	1,9	6.856,7	1,01	7.013,7	1,00
Sanitarie . . . . .	7.455,9	1,2	7.444,4	1,11	8.993,1	1,29
Istruzione e addestramento . . . . .	5.455,9	0,9	9.953,2	1,48	13.212,7	1,90
Ricerca scientifica . . . . .	13.410,0	2,2	19.214,7	2,86	19.595,3	2,81
Altre, inerenti alle attività di Difesa . . . . .	18.057,3	3,0	17.224,2	2,56	18.727,8	2,48
Totali . . . . .	603.140,9	100,0	672.437,3	100,00	698.182,3	100,00

N.B. — Sono escluse le spese concernenti la Sezione IV « Sicurezza pubblica » (Arma dei Carabinieri).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

di lire correnti)

1972		1973		1974		1975	
Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
91.254,0	12,08	90.176,7	9,39	92.857,8	9,49	145.635,6	12,68
53.755,2	7,12	56.834,7	5,91	73.341,6	7,49	91.492,5	7,96
448.806,9	59,41	592.650,9	61,68	581.249,8	59,39	639.123,4	55,63
19.731,6	2,61	26.374,7	2,74	28.923,3	2,96	29.437,7	2,56
32.831,8	4,35	51.929,1	5,41	58.082,7	5,93	73.154,7	6,37
14.497,4	1,92	19.949,4	2,08	20.392,4	2,08	21.183,0	1,84
5.615,1	0,74	9.802,7	1,02	10.428,9	1,07	11.109,8	0,97
89.689,4	11,87	105.089,0	10,94	102.805,5	10,50	90.837,8	7,91
46.323,9	6,13	83.675,8	8,71	82.861,5	8,47	110.267,4	19,60
185.506,5	24,56	214.407,1	22,31	200.601,7	20,50	220.746,4	19,21
54.611,2	7,23	81.423,1	8,47	77.153,8	7,88	82.386,6	7,17
68.233,1	9,03	92.379,9	9,61	90.020,3	9,20	80.238,8	6,98
14.847,4	1,97	25.717,0	2,68	28.941,3	2,96	65.196,5	5,67
78.497,6	10,39	103.089,1	10,73	112.252,2	11,47	127.366,8	11,08
10.278,2	1,36	11.210,9	1,17	13.003,4	1,33	17.839,0	1,55
7.537,7	1,00	7.876,2	0,82	8.684,1	0,88	9.974,0	0,87
9.229,2	1,22	10.663,8	1,11	12.798,1	1,31	14.059,3	1,22
13.488,6	1,79	12.759,3	1,33	16.704,5	1,71	18.606,7	1,62
16.194,7	2,14	36.462,8	3,79	32.552,4	3,33	25.052,4	2,18
21.769,2	2,88	24.116,1	2,51	28.509,7	2,91	41.835,4	3,64
755.394,2	100,00	960.848,3	100,00	978.663,0	100,00	1.149.053,6	100,00

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

D'ALESSIO E BERNINI. — *Al Ministero della difesa.* — Per conoscere le cifre delle assegnazioni finanziarie dal 1968 ad oggi (esercizio finanziario 1976) alla ricerca scientifica della Difesa e la loro ripartizione tra i diversi settori di attività secondo lo schema della tabella resa nota dal relatore al bilancio per l'anno 1968 (25 gennaio 1968) contenente quelle per gli anni 1965, 1966, 1967 distinte tra ricerca e sviluppo e enti interforze, chiarendo altresì se queste siano

le uniche assegnazioni relative al suddetto scopo di ricerca e sviluppo. (4-01520)

RISPOSTA. — A completamento dei dati relativi agli stanziamenti di bilancio destinati alla ricerca scientifica della Difesa per gli anni dal 1974 al 1977 comunicati in risposta alla precedente interrogazione n. 4-01289, si rimette il prospetto riferito agli anni dal 1968 al 1973.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

(in milioni di lire)

SETTORI DI ATTIVITÀ	1968	1969	1970	1971	1972	1973
<i>Ricerca e sviluppo:</i>						
— ricerche « non classificate » . . . . .	118,8	839,0	808,0	900,00	596,0	640,00
— ricerche « classificate » ed iniziative ricorrenti .	4.559,2	6.124,6	7.974,92	9.142,52	1.218,0	18.321,20
<i>Enti interforze (1):</i>						
— CAMEN . . . . .	420,0	1.704,0	1.745,42	—	1.349,6	1.239,70
— poligono Salto di Quirra . . . . .	1.840,0	1.876,4	2.497,47	4.498,55	8.088,8	8.071,30
Ammontare delle assegnazioni	8.000,0	10.544,0	13.025,81	14.541,07	11.252,4	28.272,20

(1) Comprensivo delle spese di funzionamento, di potenziamento e di attività di ricerca vera e propria.

DE CINQUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

1) in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, numerosi insegnanti elementari, già assegnati a compiti di segreteria in base alla legge n. 1213, hanno optato per rimanere tra il personale non docente, con la prospettiva di ottenere l'inquadramento nella qualifica di segretario capo, e la conseguente promozione al parametro 370 (ex articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420), migliorando così, dal 1° gennaio 1975, il trattamento economico in godimento (parametro 307) con aumento di 63 punti parametrici;

2) al contrario, nonostante siano decorsi molti mesi, e nel frattempo le funzioni e le responsabilità degli insegnanti, adibiti a compiti di segreteria, siano enormemente aumentate, proprio in forza del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 420, non è stato ancora provveduto, da parte del Governo, al richiesto inquadramento, di talché i suddetti insegnanti non solo non hanno ottenuto il miglioramento atteso, ma anzi hanno subito un declassamento retributivo, dal parametro 307 al 297, dandosi luogo ad una grave sperequazione rispetto ai loro colleghi;

3) pur non avendo optato per le segreterie, ma svolgendo ivi di fatto le stesse funzioni, hanno ottenuto da tempo i miglioramenti previsti per il personale docente (parametro 397) a decorrere dal 1° luglio 1976; cosicché, nelle segreterie scolastiche elementari, operano oggi, a parità di anzianità, segretari con parametro 297 e segretari con parametro 397 —:

a) le ragioni del ritardo con cui il Ministero della pubblica istruzione sta provvedendo al citato inquadramento nella qualifica di segretario capo, degli insegnanti che hanno esercitato l'opzione prevista dalla richiamata disposizione;

b) i provvedimenti che si intendano adottare per eliminare la grave sperequazione lamentata, rendendo giustizia agli insegnanti che ne sono vittime. (4-01229)

RISPOSTA. — L'interrogante ha rappresentato il caso di quegli insegnanti elemen-

tari che, già assegnati a compiti di segreteria in base all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, hanno optato per la permanenza nel personale non docente e che, a tutt'oggi, non sono stati ancora inquadrati nella qualifica di segretario capo, subendo anzi dei danni economici, rispetto ai colleghi, i quali hanno, invece, beneficiato dei miglioramenti già concesso al personale insegnante.

Al riguardo, si fa presente che le prime istruzioni ai provveditorati agli studi, per gli inquadramenti di cui trattasi, furono impartite da questo Ministero con le circolari del 29 gennaio 1975, n. 19 e dell'11 giugno 1975, n. 146, con le suddette istruzioni si chiariva, tra l'altro, che hanno titolo a chiedere l'inquadramento nel ruolo provinciale dei segretari, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 420 — così come stabilito dall'articolo 28 dello stesso decreto — soltanto quegli insegnanti elementari, assegnati per un quinquennio a compiti di segreteria presso le direzioni didattiche e le circoscrizioni scolastiche e che, con apposita domanda, abbiano dichiarato espressamente di rinunciare alla facoltà di essere restituiti all'insegnamento.

Conseguentemente, i provveditori agli studi hanno sinora proceduto all'inquadramento, nei nuovi ruoli nei soli confronti di coloro i quali, trovandosi in possesso delle condizioni prescritte, hanno già espresso la loro intenzione di rinunciare all'insegnamento; gli inquadramenti, in tale ipotesi, sono stati disposti con decorrenza dal 12 novembre 1974, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974.

In tutti gli altri casi, non essendo ancora nota la volontà degli interessati circa l'opzione, tra la permanenza nella posizione di personale non docente e la restituzione all'insegnamento, gli inquadramenti medesimi potranno avvenire solo dopo il decorso del triennio, previsto dal menzionato decreto, e precisamente non prima del 12 novembre 1977.

Per quanto concerne, poi, la promozione alla qualifica di segretario capo che si consegue, com'è noto, mediante scrutinio per merito comparativo, con la circolare del 4 luglio 1975, n. 178, è stato precisato che gli insegnanti elementari, che si trovano nella posizione ipotizzata dall'inter-

rogante saranno ammessi allo scrutinio che si terrà nel mese di giugno o dicembre successivo alle scelte dagli stessi operate, o, comunque, nel mese di dicembre successivo allo scadere del termine dei tre anni loro concessi per l'esercizio di tali scelte.

Tuttavia, sul piano operativo si sono presentate difficoltà interpretative, in ordine soprattutto alla posizione giuridica ed economica a quegli interessati, i quali abbiano maturato nel ruolo di provenienza un'anzianità superiore a quella richiesta per la promozione alla qualifica di segretario capo (parametro 370).

Pertanto, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti dagli aventi diritto e per una nuova controversa applicazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, si è ritenuto opportuno avanzare richiesta di parere al Consiglio di Stato, con decreto ministeriale 27 luglio 1976.

Non appena tale parere sarà acquisito agli atti si procederà, con ogni possibile sollecitudine, all'adozione dei necessari provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.*

DE GREGORIO, AMICI E TREZZINI.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che:

a) la Cassa per il mezzogiorno ha stanziato per la FIAT 12 miliardi di lire (di cui l'80 per cento a fondo perduto) per la costruzione di case per lavoratori nella zona di Cassino (Frosinone) (delibera CIPE 20 settembre 1974), e successivamente altri 3 miliardi allo stesso scopo;

b) i lavori di costruzione a tutt'oggi risulta siano appena iniziati;

c) altri 8 miliardi sono stati stanziati per la zona di Termoli;

d) la FIAT preme per altri finanziamenti per Napoli, secondo quanto risulta dalla stampa aziendale —:

1) quali siano le cause del grave ritardo nell'inizio delle costruzioni, ed in quale misura siano da attribuirsi ai comuni interessati o alla FIAT stessa;

2) quale azione il Governo intenda svolgere per impedire che le case, costrui-

te con pubblico denaro, siano assegnate ai soli dipendenti della FIAT e non secondo pubbliche graduatorie.

Ciò creerebbe, difatti, una grave discriminazione nei riguardi degli altri lavoratori, oltre che di quegli stessi dipendenti FIAT non residenti nei comuni interessati, considerato anche che dette case sarebbero date in proprietà, e con l'80 per cento di contributo della Cassa, a differenza di quelle assegnate, per la maggior parte delle cooperative, a proprietà indivisa. (4-01158)

RISPOSTA. — I programmi per la realizzazione di case per lavoratori dell'industria si attuano ai sensi dell'articolo 151 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, secondo le delibere del CIPE, le direttive del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le prescrizioni delle convenzioni stipulate fra la Cassa per il mezzogiorno ed i soggetti esecutori (ditte industriali, cooperative, IACP).

Le citate disposizioni prevedono, da parte della Cassa, la concessione di contributi all'80 per cento delle spese necessarie per le acquisizioni delle aree, da valutarsi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la realizzazione delle urbanizzazioni primarie, degli allacciamenti e degli alloggi, che dovranno avere tipologie e costi di costruzione analoghi a quelli degli alloggi realizzati dagli istituti case popolari competenti per territorio.

Data l'articolazione dei programmi, che fa costante riferimento agli investimenti industriali in atto nel Mezzogiorno e che, per di più, viene — se pur parzialmente — attuato a cura di ditte industriali, si è favorita in sede di realizzazione la possibilità del ricorso a processi innovativi, sia tecnologici che organizzativi.

Il programma abitativo previsto da eseguirsi da parte della concessionaria FIAT è, infatti, caratterizzato dall'aderenza a quanto sopra indicato circa i lineamenti operativi, con particolare riferimento all'utilizzazione di moderni processi di industrializzazione edilizia.

Il programma in corso di attuazione nel Cassinate e nel Termolano, assorbe 23 miliardi di finanziamenti e precisamente:

nel Cassinate (Aquino, Pontecorvo, Santa Elia Fiumerapido, Piedimonte San Germano, Cassino) 15 miliardi di finanziamenti;

nella Valle del Biferno (Termoli, Campomarino, Guglionesi (Campobasso) 8 miliardi di finanziamenti.

I progetti relativi agli interventi di cui sopra sono già stati tutti sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa ad eccezione di quello di Cassino, ancora in istruttoria a causa di difficoltà incontrate nella disponibilità delle aree edificatorie.

Sono in corso di costruzione gli interventi abitativi nei comuni di Aquino, Piedimonte San Germano, Termoli, Campomarino, Guglionesi per un importo totale di circa 13 miliardi; nei restanti comuni è imminente l'inizio delle opere, essendo stati già appaltati i relativi lavori.

È da evidenziare che nella attuazione degli interventi abitativi nel settore dell'edilizia pubblica convenzionata, si incontrano obiettive difficoltà che comportano lunghi tempi tecnici realizzativi, conseguenti in particolare alle complesse operazioni per l'ottenimento della libera disponibilità delle aree edificatorie, alla stipula delle convenzioni per le opere di urbanizzazione, alla concessione delle licenze edilizie, ecc.; tutte attività di competenza degli enti locali.

Nelle realizzazioni FIAT si sono resi necessari mediamente, dalla data della firma delle convenzioni all'inizio dei lavori:

nei Cassinate 460 giorni;

nel Termolano 520 giorni.

Tenendosi presenti i dati reali di avvio delle realizzazioni degli interventi IACP e confrontandoli con i dati scaturenti dalle indicazioni di cui sopra, si ritiene di poter affermare che, nella attuazione dei programmi FIAT, non si possono rilevare ritardi nella realizzazione.

È da considerare, infine, che l'adozione, da parte della FIAT, come precedentemente accennato, di moderni processi di industrializzazione edilizia, produrrà una sensibile contrazione nei tempi di costruzione degli alloggi rispetto a quelli che si rendono necessari nelle costruzioni realizzate con metodi tradizionali, largamente ancora adottati nell'edilizia pubblica.

Quanto ai criteri di assegnazione delle case costruite, essa avverrà secondo una pubblica graduatoria stabilita da un regolamento di assegnazione alloggi, in corso di approvazione.

Il programma case lavoratori dell'industria anche se è nato per rispondere, so-

prattutto, alle situazioni di difficoltà abitative create dagli insediamenti più massicci di alcune grandi industrie (Italsider, Eni, Montedison, FIAT) ha tenuto conto, in generale, anche delle necessità dei lavoratori dipendenti dalle altre aziende industriali ubicate negli stessi agglomerati.

Ciò è avvenuto, in particolare, sia con la previsione d'assegnazione di interventi anche, e direttamente, a cooperative composte da lavoratori di tutte le citate aziende, sia con modalità che investono le stesse abitazioni affidate, solo per l'esecuzione, alle ditte maggiori.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: DE MITA.*

DI GIESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per sanare la gravissima situazione nella erogazione del presalario per l'anno 1975-1976, a danno di migliaia di famiglie.

Risulta infatti che l'applicazione della vecchia normativa, anche se corretta dalle disposizioni ministeriali, esclude dal beneficio dell'assegno di studio la maggioranza di studenti appartenenti a famiglie con reddito fisso.

L'interrogante fa rilevare che nel mentre la fascia impiegatizia ed il mondo operaio vengono drasticamente colpiti, si favoriscono invece quanti possono nascondere i loro proventi.

L'interrogante richiama l'attenzione sulla situazione della università di Bari, dove il 50 per cento delle domande di presalario sono state respinte, provocando l'indignazione dei ceti meno abbienti ed anche dell'intera opinione pubblica investita del problema dal quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno*.

L'interrogante, mentre preannuncia una iniziativa legislativa che assicuri l'erogazione dell'assegno di studio a tutti i giovani capaci e meritevoli, chiede che le opere universitarie siano autorizzate ad attribuire assegni straordinari ai giovani esclusi speciosamente dal presalario.

L'interrogante fa rilevare, altresì, la necessità che, come già richiesto dalla confederazione studentesca di Bari, gli elenchi dei presalari siano pubblicizzati con affissioni nei comuni di residenza.

(4-00385)

**RISPOSTA.** — In base alla normativa attualmente vigente, hanno titolo a fruire dell'assegno di studio gli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non superi lire 1.800.000.

Tale limite, come è noto, è stato elevato in base al disposto dell'articolo 88 *bis*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 597 del 1973, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, di quote variabili, in relazione all'entità e alla natura dei redditi e comunque più rilevanti per i redditi di lavoro dipendente.

Ciò nonostante, l'elevato tasso di inflazione che, indubbiamente, colpisce in misura maggiore i percettori di reddito fisso il cui accertamento, immediato e diretto, esclude ogni possibilità di evasione, ha avuto come prima conseguenza, la esclusione dal beneficio di un rilevante numero di studenti appartenente a nuclei familiari con reddito fisso. Questo è quanto accaduto anche a Bari dove si sono dovute respingere molte domande di presalario.

Proprio in previsione della possibile riduzione del numero di studenti in possesso dei dovuti requisiti economici, questo Ministero, ha invitato le opere universitarie ad istituire, con i fondi residui, borse di studio da attribuirsi, con procedimento concorsuale, agli studenti che, pur non possedendo tutti i requisiti necessari per beneficiare del presalario, si trovassero in condizioni di merito o di reddito tali da poter aspirare a un contributo sulle spese di studio.

Certo tale iniziativa, ha risolto solo parzialmente gli inconvenienti lamentati, ma i problemi connessi alla puntuale e realistica individuazione delle situazioni di disagio economico, più che sollecitare un pur auspicabile intervento legislativo volto ad aumentare, in generale, il limite di reddito succitato, investono prioritariamente l'efficacia degli accertamenti fiscali e la possibilità di una effettiva valutazione delle situazioni economiche di tutti i cittadini.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* FRANCA FALCUCCI.

**DI NARDO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero, e nella ipotesi affermativa quanto sia legittimo, che in taluni comuni, quali ad esem-

pio quello di Orta di Atella (Caserta), i commissari prefettizi dichiaratamente omettono o addirittura rifiutano, durante la loro gestione, di riunire la commissione edilizia all'uopo per esaminare le legittime richieste di costruzione, nell'intento, poco commendevole, di sottrarsi a qualsiasi ipotetico sfavorevole quanto ingiusto commento di taluno altro cittadino che possa non gradire il pur naturale verificarsi della realizzazione del manufatto. Tale comportamento viene evidentemente assunto per timore di vedere avversata comunque la propria determinazione. (4-01468)

**RISPOSTA.** — I frequenti sprofondamenti e dissesti di fabbricati, causati dalla particolare natura del suolo e del sottosuolo di Orta di Atella, nonché la mancata esibizione, da parte dei richiedenti le licenze edilizie, delle documentazioni tecniche sulla idoneità geologica dei suoli, hanno indotto l'attuale commissario prefettizio a sospendere l'attività della commissione edilizia, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini.

Non risulta, per altro, che altri commissari, ai quali è affidata la gestione temporanea di alcuni comuni della stessa provincia di Caserta, omettono o rifiutano di convocare le rispettive commissioni edilizie.

*Il Ministro:* COSSIGA.

**FERRARI MARTE, LODOLINI FRANCESCA E CORGHI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per saper se siano a conoscenza del nubifragio abbattutosi con inizio alle ore 15,30 del 18 luglio 1976 nel territorio di alcuni comuni dell'Alto Lago (Como) e precisamente Gera Lario e Montemezzo.

Dalle informazioni assunte risulta che l'enorme valanga d'acqua abbattutasi dalla montagna Valletta Valazzett sui territori di Gera e Montemezzo sembra essere stata causata dalla struttura della strada che unisce l'abitato alle zone montane e che ha determinato, per il modo come risulta costruita, il convogliamento della valanga d'acqua di oltre 3 mila metri cubi, che ha investito circa 20 abitazioni urbane, gravemente danneggiate ed un bar semidistrutto, oltre a creare danni alla viabilità da Gera Lario a Montemezzo, la morte di bestiame domestico. Con il nubifragio abbattutosi nella zona di Montemezzo in par-



ticolare si è registrata una forte grandine che avrebbe distrutto i vigneti del territorio considerato.

Gli interroganti desiderano conoscere quali urgenti provvedimenti siano stati predisposti per la ripresa dell'uso delle strutture varie, per la riparazione delle abitazioni urbane e commerciali danneggiate.

Inoltre chiedono se si ritenga di:

1) applicare le norme previste dal fondo nazionale di solidarietà, riservando agli enti locali i mezzi finanziari straordinari per fronteggiare i rilevanti danni alle opere pubbliche varie, ecc;

2) corrispondere alla comunità montana dell'Alto Lario interessata i mezzi finanziari necessari per corrispondere, con il dovuto controllo della comunità, il risarcimento o consistenti contributi ai contadini, ai cittadini interessati.

Gli interroganti chiedono se i ministri ritengano utile attuare, con la utile collaborazione dell'ente regione Lombardia:

a) una verifica ai criteri con cui è stata costruita la strada che porta alla montagna; se ci siano state modificazioni rispetto al progetto e alle condizioni di appalto dell'opera; se ci sono state opere o parti delle stesse concesse in subappalto;

b) una seria e approfondita analisi sulle condizioni idrogeologiche del territorio della zona dato il permanere di uno stato di precarietà che provoca con una certa frequenza gravi fatti talora con il sacrificio di vite umane; ed anche in relazione al permanere di attuali preoccupazioni data la natura friabile del territorio.

(4-00247)

RISPOSTA. — Il nubifragio del 18 luglio 1976 ha interessato la zona che, dai monti di Montemezzo, siti a mille metri sul livello del mare, raggiunge Gera presso il lago di Como a quota 200.

La particolare conformazione orografica di detta zona ha già dato luogo, nel tempo, a rovinose precipitazioni, per cui, allo scopo di proteggere gli abitanti continuamente minacciati, da oltre un secolo sono stati costruiti in pietrame a secco due canali di gronda, destinati a convogliare le acque alluvionali sia verso il torrente San Vincenzo sia verso il torrente Storico.

La violenza del nubifragio del 18 luglio è stata però tale che tutti i rivi, che per le linee di massima pendenza raggiungono i due canali di gronda, hanno rotto in più punti tali opere, per cui è risultata compromessa la loro funzionalità.

Il profilo di compensazione del torrente San Vincenzo - che è protetto e stabilizzato da un complesso di consistenti opere idrauliche - ha subito un duro collaudo, per cui alcune di queste opere sono state danneggiate e occorre ripararle, mentre altre debbono essere interpolate nei tratti maggiormente sollecitati.

La strada provinciale, che collega Gera a Montemezzo, nonché le strade del centro di Gera sono state invase da una notevole massa di materiale detritico proveniente dalla pendice sovrastante e, inoltre, è stata seriamente danneggiata la strada di servizio Montemezzo-Montalto-Alpe Piazza.

I danni alle infrastrutture di bonifica montana e di sistemazione idraulica forestale riguardano:

a) lo scalzamento della fondazione di alcune briglie in un rio laterale in sinistra idrografica del Gera - San Vincenzo;

b) la creazione, sul versante sinistro del San Vincenzo, tra la quota 950 e 1.150 sul l.m. di 7 frane, per aumento della falda idrica, a causa del riversarsi delle acque della strada sovrastante (costruita come strada di servizio);

c) l'accumulo di materiali solidi nel corso inferiore del San Vincenzo e l'asportazione di due opere trasversali e di una difesa di sponda, nonché la creazione di frane in destra e lungo le vallecole di sinistra dello stesso corso d'acqua.

Per la riparazione dei detti danni e gli interventi necessari per normalizzare la situazione della zona (sistemazione della strada di servizio, opere estensive di rimboschimento, costruzione di controbriglie e inserimento di opere trasversali nei torrenti, ecc.) l'ispettorato forestale ha chiesto a questo Ministero l'autorizzazione di lavori di somma urgenza, a norma dell'articolo 3 - lettera f) - della legge 25 maggio 1970, n. 364, nell'importo complessivo di lire 150 milioni proponendo di affidare l'attuazione degli interventi al bacino imbrifero montano del lago di Como, con sede in Gravedona, riconosciuto idoneo ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica

montana nell'ambito del comprensorio di bonifica montana dell'alto Lario, nonché l'attuazione delle opere estensive direttamente allo stesso ispettorato forestale.

La regione ha già potuto destinare fondi per complessive lire 108 milioni per l'asportazione dalle sedi viarie del materiale franato e per una parziale rimessa in funzione dei due predetti canali di gronda per il tramite dell'ufficio del genio civile, nonché la somma di lire 25 milioni per ripristino urgentissimo di sistemazioni idraulico-forestali a cura dell'ispettorato forestale.

Il Ministero, da canto suo, pur nella limitatezza dei fondi disponibili per il 1976 (appena lire 1.000 milioni per tutto il territorio nazionale) per il ripristino di opere pubbliche di bonifica montana sul Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ha disposto, in data 16 ottobre 1976, l'assegnazione della somma di lire 30 milioni per l'attuazione di opere di sistemazione idraulico-forestale nel biennio montano Gera Lario - San Vincenzo, in comune di Montemezzo e Trezzone, a cura dell'ispettorato forestale, nonché della somma di lire 25 milioni, per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale in comune di Gera Lario, a cura del bacino imbrifero del lago di Como.

Qualora nel corso dell'anno 1977 dovessero essere assegnati nuovi fondi per il ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, il Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di intervenire ulteriormente per far fronte alle esigenze segnalate per la zona di cui trattasi.

Si assicura altresì che se e non appena perverranno proposte dalla regione ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti attuabili a favore delle aziende agricole danneggiate, questo Ministero medesimo adotterà con la massima sollecitudine i provvedimenti di sua competenza, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 364 del 1970.

Per quanto riguarda le cause del coinvolgimento delle acque dalla dorsale montana sopra Montemezzo, sembrerebbe, a giudizio dell'ispettorato forestale, che vi abbiano concorso non solo la strada di servizio Montalto-Zocca, ma anche la vetustà e l'insufficienza del canale di guardia

a difesa del territorio sovrastante Montemezzo, nonché l'eccezionale andamento siccitoso della fine primavera-estate 1976 che, con l'accumulo di materiali vari (come fogliame, ecc.) aveva creato intasamenti al sopraggiungere delle acque di scorrimento, con la conseguente apertura di falle in diversi punti del canale stesso, costruito a secco e, perciò, facilmente cedevole sotto la pressione esercitata dalla portata delle acque.

Circa la verifica dei criteri con cui è stata costruita la strada che porta alla montagna, l'ispettorato forestale ha riferito che il comune di Montemezzo ottenne, con decreto dell'ispettorato regionale delle foreste del 13 ottobre 1969, il contributo dello Stato di lire 29.076.000 nella spesa riconosciuta di lire 48.460.000 per la costruzione della strada interpodereale Montagna-Montagnola-Dalcosovrera.

Iniziati i lavori, in conseguenza dell'aumento dei costi e per difficoltà di bilancio, il comune si limitava all'apertura del tracciato stradale, non sempre ben delimitato né rispondente al progetto, alla costruzione di alcuni tombotti, non funzionali per la mancanza di cunette, a modeste quantità di murature ed alla spesa in opera della massiciata, chiedono, in data 5 agosto 1970, il collaudo e la liquidazione del contributo.

Non era però possibile dare corso al collaudo della strada, non ultimata, che si presentava in cattive condizioni di stabilità e sicurezza, per cui venivano prescritti, dall'ispettorato regionale lavori di perfezionamento e completamento, stabilendo al 30 aprile 1972 il termine per la loro esecuzione.

Perduravano però le difficoltà finanziarie, anche per l'ulteriore aumento dei costi, ai quali il comune non poteva far completamente fronte per mancanza di fondi, mentre da parte sua l'ispettorato regionale non poteva concedere l'integrazione del contributo concesso per precisare disposizioni che non consentivano la revisione dei prezzi per le opere di miglioramento fondiario.

Poiché il comune, pur con gravi sacrifici, aveva eseguito le opere di completamento assolutamente indispensabili per assicurare un minimo di stabilità al tracciato aperto, si dava corso al collaudo.

L'importo totale delle opere eseguite, contabilizzate dal direttore dei lavori per lire 54.534.033, venivano accertate in lire

24.028.420 e veniva così liquidato al comune il contributo di lire 14.417.050 lorde, con una economia, sull'importo impegnato, di lire 14.650.950.

Già in precedenza e precisamente in data 20 ottobre 1970, l'ispettorato regionale, in considerazione delle condizioni geomorfologiche dei terreni interessati dal tracciato della strada e dato il pericolo costituito da numerosissimi massi sparsi su tutta la pendice montana, invitava urgentemente il comune di Montemezzo a prendere in seria considerazione l'opportunità di rinsaldare tutto il versante con opere estensive, quali rimboschimenti e opere sussidiarie, per garantire, oltre alla stabilità delle pendici stesse, anche una sicurezza al transito lungo la strada, beneficiando dei provvedimenti allora vigenti in materia di ricostituzione boschiva e di miglioramento della cotica erbosa.

Senonché il comune, anche per l'avversione dei proprietari dei terreni, si limitò a cedere, in uso temporaneo, all'amministrazione forestale, soltanto 5 ettari di terreni di proprietà comunale per eseguire un modesto rimboschimento, insufficiente naturalmente a risolvere il problema della difesa del suolo sull'intera vasta pendice.

La strada, perciò, rispetto alle previsioni risulta ridotta di opere d'arte, dando luogo, anche per la minore quantità di roccia accertata e riconosciuta, all'accennata economia di lire 14.650.950 sul contributo impegnato.

Agli atti dell'ispettorato, risulta che le opere vennero realizzate direttamente dal comune di Montemezzo in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, come per altro era previsto dal progetto, non essendosi contemplati, nell'atto di concessione del contributo, né gli utili d'impresa né le spese generali nella misura del 21 per cento, secondo la normativa in vigore.

Successivamente al collaudo, e precisamente il 2 novembre 1972, il comune presentava una nuova domanda, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa necessaria per l'esecuzione di opere di consolidamento e completamento della strada.

L'ispettorato regionale, con decreto del 25 giugno 1973, concedeva il contributo di lire 14.700.000, pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in lire 24.500.000.

Le spese previste dal progetto esecutivo (sistemazione di una parte della strada

mediante asfaltatura, costruzione di muri, tombini, ecc) venivano realizzate, dopo regolare esperimento di una licitazione privata, dalla ditta FEAR con sede in Torre Santa Maria (Sondrio) che aveva offerto il ribasso d'asta dell'1,02 per cento.

In corso d'opera non vi furono variazioni al progetto esecutivo e l'impresa affidataria provvide direttamente alla sua esecuzione.

Il collaudo finale avvenne il 25 maggio 1975 e, con decreto ispettoriale del 27 maggio 1975, venne liquidato al comune il contributo netto di lire 13.135.850, con un'economia, nei confronti dell'impegno assunto, di lire 1.524.600.

Mentre il tratto così sistemato si è ben mantenuto, quello a fondo naturale, per le mancate manutenzioni ordinarie, è stato seriamente danneggiato dal nubifragio.

È tuttavia da considerare che la strada — che era stata costruita per uso esclusivamente agricolo e, perciò, atta a sopportare un traffico limitato — ha dovuto, invece, sopportare un uso anche per mezzi pesanti e un traffico a volte piuttosto intenso extra agricolo, dal momento che si è dato corso alla trasformazione di alcuni cascinali ed alla costruzione turistico-residenziale, per fortuna poi bloccate per l'applicazione della legge di salvaguardia ambientale.

L'ispettorato forestale, tenuto conto delle finalità della strada e della particolare situazione geo-morfologica della zona, fin dall'inizio non ha dato alcuna autorizzazione per sbancamenti e quelli eseguiti arbitrariamente sono stati regolarmente contravvenzionati.

Inoltre, l'ispettorato ha invitato il comune di Montemezzo a dare la disponibilità dei terreni attigui alla strada, nonché di quelli di proprietà privata adiacenti alle frane, dovendo redigere una perizia di lire 10 milioni, finanziata con fondi messi a disposizione dalla comunità montana Alto lario occidentale.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'interno.* — Per conoscere — rilevato che in relazione alla particolare situazione dei terremotati del Friuli si è posto in atto giustamente l'iter per il recupero di case prefabbricate;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

si evidenzia quanto pubblicato sul giornale *L'ordine* di Como del 7 novembre 1976 da cui risulta che il commissario straordinario del Governo onorevole Zamberletti avrebbe ordinato tali case prefabbricate all'estero ed in particolare in Canada e per diversi miliardi. Che l'Unione industriali di Como avrebbe comandato ad una ditta olandese n. 40 case prefabbricate. Ciò avrebbe profonde ripercussioni sulle possibilità lavorative di aziende italiane. Il tutto risulterebbe essere avvenuto senza la preventiva consultazione con le 5-6 fabbriche italiane, fra cui la ditta Ferretti edilizia metallica sas di Rebbio-Como. Risulterebbe altresì sempre secondo tale informazione che una azienda viennese, non farebbe le consegne in conseguenza delle misure restrittive adottate dal Governo per limitare le importazioni, a comuni della provincia di Pordenone.

Se ciò fosse vero sarebbe una situazione assurda proprio nel momento in cui è costante l'invito ad un più concreto utilizzo degli impianti, per evitare importazioni, per cui l'interrogante richiede che il Governo intervenga nelle forme più opportune per riportare le commesse alle imprese del nostro paese -

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per evitare che le maestranze di queste aziende per la mancanza di commesse vengano poste ad orari ridotti con aggravio della spesa pubblica. (4-01053)

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha segnalato la notizia pubblicata sul giornale *L'Ordine* di Como del 7 novembre 1976, circa l'ordinazione da parte del commissario straordinario del Governo per il Friuli, onorevole Zamberletti, di case prefabbricate in Canada e, da parte dell'Unione industriali di Como, di case prefabbricate in Olanda, senza preventiva consultazione con le ditte produttrici italiane.

Al riguardo nel far presente che - per quanto concerne la parte di competenza di questo Ministero - le operazioni in parola sono effettuabili direttamente tramite le dogane e che, comunque, anche per il caso di eventuali particolari forme di pagamento, non è pervenuta alcuna domanda di autorizzazione a questo Ministero, si trasmettono, in allegato, gli elementi di risposta forniti dal commissariato all'uopo interpellato dallo scrivente.

Il Ministro del commercio con l'estero: OSSOLA.

RISPOSTA. — Questo commissariato, subito dopo la sua istituzione, mediante bando pubblico diffuso su scala nazionale a mezzo stampa, radio e televisione, invitò tutte le imprese italiane e straniere del settore a presentare proprie offerte per la fornitura del contingente di prefabbricati, idonei per tipologia e prezzo, di cui risultassero in grado di effettuare la consegna entro brevissimo tempo per quantitativi non inferiori a mille metri quadrati.

La quantità di prefabbricati così offerta dalla produzione nazionale, venne interamente assorbita da questo commissariato anche nei casi in cui il prezzo richiesto risultava superiore a quello preteso da ditte straniere.

L'acquisto di mille case *containers* ATCO (canadesi) per complessivi 40 mila metri quadrati venne deciso sulla base delle seguenti considerazioni:

a) rapidità di consegna dell'intero quantitativo (circa 45 giorni) ad Udine, compreso trasporto a piè d'opera;

b) semplicità di montaggio (due o tre ore per ogni unità);

c) serietà ed esperienza della ditta che è la principale produttrice canadese ed una delle più grosse del mondo;

d) competitività del prezzo rispetto ad altri produttori italiani e stranieri, ed ottime referenze tramite la nostra ambasciata ad Ottawa;

e) riutilizzo delle cassette per eventuali altre esigenze, dopo il recupero nel Friuli, essendo agevolmente trasportabili anche montate con normali automezzi articolati.

L'acquisto presso la ditta Caravancentrum di 210 cassette prefabbricate, deciso per considerazioni analoghe, venne poi ridotto, in pratica a 100 unità.

Da quanto precede risulta che è stata utilizzata da parte di questo commissariato, l'intera produzione nazionale che poteva essere offerta nel breve tempo a disposizione e che, ove si fosse deciso di risolvere il problema friulano senza ricorrere al mercato straniero, si sarebbero resi necessari tempi molto lunghi mentre il termine fissato dal Parlamento della Repubblica per completare il programma alloggi provvisori scade il 30 di aprile del 1977.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Zamberletti)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

Udine, 21 settembre 1976

## B A N D O

Al fine di provvedere all'installazione urgente di alloggi provvisori nelle zone sinistrate dal sisma nel Friuli e necessari a completare il programma, si invitano le ditte nazionali ed estere interessate a fornitura e montaggi di prefabbricati, a far pervenire al commissario straordinario del Governo per il Friuli entro il 25 settembre 1976 le offerte relative precisando le caratteristiche che dovranno essere conformi alle norme di cui appresso, la disponibilità attuale ed i tempi di consegna, tenendo presente che il prezzo al metro quadrato dovrà aggirarsi intorno a lire 100 mila, IVA esclusa, come da decreto-legge in corso di pubblicazione. Eventuali sconti potranno prevedersi per esonero cauzione.

Il prefabbricato dovrà essere realizzato secondo le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per zone sismiche di prima categoria.

I sovraccarichi utili dovranno risultare di 200 chilogrammi/metro quadrato per i solai di calpestio e di 150 chilogrammi/metro quadrato per le coperture.

Gli elementi costituenti il prefabbricato ed in particolare le parti strutturali e le pannellature interne ed esterne dovranno essere realizzati in guisa da consentire la completa recuperabilità e l'agevole ricomposizione dell'edificio qualora fosse necessario variarne l'ubicazione. Dovranno, pertanto, essere ridotte al minimo indispensabile attrezzature, installazioni ed opere di tipo fisso.

La ditta dovrà specificare il tipo e la natura dei trattamenti operati sui singoli elementi costruttivi al fine di assicurare, all'esterno, una valida protezione nei confronti degli agenti atmosferici e all'interno un accettabile livello di finitura e di sicurezza.

Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per garantire l'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica totale  $K = 1,2$ ) e la protezione dell'umidità proveniente dal suolo.

In maniera analoga la copertura dovrà essere validamente coibentata.

Dal punto di vista distributivo si prevederanno degli alloggi di circa 40-50 metri

quadrati, composti di cucina con lavello, due o tre stanze, servizio con lavabo, piatto doccia e water, variamente aggregati, per cui si potranno avere prefabbricati mono, bi, tri e quadri-familiari.

Tutti gli alloggi devono essere dotati di impianti elettrici, idrici e di scarico di tipo normale. Dovrà essere previsto un sistema di riscaldamento che, a seconda delle opportunità, potrà essere centralizzato o singolo.

Non è previsto l'arredamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Zamberletti)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione di guerra:

1) del signor Albertin Domenico nato a Trebano (Padova) il 15 novembre 1921 e residente a Locate Varesino via Carena 9, (Como). La posizione è numero 1427218 revisione istruttoria - elenco n. 5135 del 1° agosto 1972;

2) del signor Botta Bruno nato nel 1922 e residente in via Rimembranza 4, del comune di Viallaguardia (Como). Egli ha pendente un ricorso che a tutt'oggi non ha avuto riscontro pur essendo stato chiamato a visita presso l'ospedale militare in via Saint-Bon 7 nel comune di Milano il 20 marzo 1969. Ha il numero 9033449 di posizione istruttoria presso il Ministero del tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra. (4-01805)

RISPOSTA. — 1) Albertin Domenico, classe 1921, posizione istruttoria n. 1427218/D. In merito alla pratica di pensione di guerra relativa al signor Domenico Albertin, sono in corso i necessari adempimenti o per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale numero 2340915, con il quale al predetto venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dell'infermità spondiloartrosi deformante ed incipiente sacralizzazione della quinta lombare, a suo tempo indennizzata con tre annualità della pensione di ottava categoria. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti

in ordine al ricorso giurisdizionale numero 773198, prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, si è ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla commissione medica superiore, perché sottoponga a visita diretta il signor Albertin per stabilire se sussista aggravamento della cennata affezione, ovvero se la medesima dia, comunque, titolo a più favorevole trattamento pensionistico.

Si assicura l'onorevole interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

2) Botta Bruno, classe 1922, posizione istruttoria n. 9033449/D. La pratica di pensione relativa al signor Bruno Botta venne a suo tempo definita, in esito agli accertamenti sanitari cui accenna l'onorevole interrogante, con decreto ministeriale n. 3298888 del 4 agosto 1969. Con il suindicato provvedimento, infatti, all'interessato venne concessa l'ottava categoria rinnovabile per anni due, a decorrere dal 1° marzo 1969, per l'infermità: otite media purulenta cronica sinistra con ipoacusia di medio grado.

A seguito di nuova visita collegiale per scadenza assegni, detto trattamento venne prorogato sino al 28 febbraio 1975.

Attualmente la pratica trovasi presso la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla categoria di pensione spettante al signor Botta. E ciò in relazione alla proposta formulata dalla commissione medica di Milano la quale, in sede di ulteriori accertamenti sanitari per stabilire il diritto o meno dell'interessato alla conversione in pensione vitalizia del cennato assegno rinnovabile, aveva espresso l'avviso che l'infermità otitica fosse da ritenere ascrivibile, a titolo definitivo, alla indennità per una volta tanto.

Non appena il suddetto superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà fatto conoscere il proprio avviso in ordine al surriferito quesito, la pratica del signor Botta verrà definita con ogni urgenza anche in relazione alla istanza con la quale il medesimo ha chiesto la revisione della sua posizione pensionistica.

*Il Sottosegretario di Stato:* ABIS).

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per conoscere il numero, distinto per provincia, delle guardie particolari giurate ammesse a prestare servizio presso singoli privati, consociazioni tra proprietari, istituti di vigilanza privata, istituti di investigazione privata e informazione, secondo le norme del titolo IV (articoli 133-141) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; per riconoscere il numero distinto per provincia, delle licenze attualmente in esercizio e rilasciate ad enti e privati in base all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (4-00515)

*Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero dei decreti di approvazione a guardia particolare giurata rilasciati dai prefetti in ciascuna provincia e ripartiti in relazione alla dipendenza delle guardie particolari giurate attualmente in servizio:

a) da enti pubblici;

b) da istituti di vigilanza, da istituti di investigazione e informazioni, da consociazioni di proprietari;

c) da privati. (4-00769)

RISPOSTA. — In ordine alle richieste, formulate, si trasmette un prospetto contenente:

1) i dati relativi al numero degli istituti di vigilanza privata, consociazioni tra proprietari, istituti di investigazione privata e di informazione commerciale;

2) il numero delle guardie addette agli istituti di cui sopra;

3) il numero delle guardie addette alla vigilanza e custodia di proprietà private e di enti diversi dallo Stato, non dipendenti da istituti di vigilanza o consociazioni tra proprietari.

Tali rilevazioni statistiche vengono effettuate semestralmente, per cui i dati di che trattasi — distinti per provincia — si riferiscono al 30 giugno 1976.

*Il Ministro:* COSSIGA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

## ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA E DI INVESTIGAZIONE COMMERCIALE

(dati al 30 giugno 1976)

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Alessandria . . . . .	3	94	—	—	4	—	966
Asti . . . . .	3	57	—	—	1	—	204
Cuneo . . . . .	4	223	—	—	3	—	409
Novara . . . . .	9	127	20	82	4	4	195
Torino . . . . .	13	1.218	4	768	38	53	4.928
Vercelli . . . . .	6	174	2	46	7	13	510
<b>Piemonte . . . . .</b>	<b>38</b>	<b>1.893</b>	<b>20</b>	<b>886</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>7.112</b>
<b>Valle d'Aosta . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>123</b>
Bergamo . . . . .	8	310	4	18	7	7	1.352
Brescia . . . . .	5	194	—	—	12	—	902
Como . . . . .	7	483	—	—	4	2	588
Cremona . . . . .	8	141	—	—	1	—	561
Mantova . . . . .	1	60	—	—	1	1	334
Milano . . . . .	10	2.639	—	—	81	893	6.035
Pavia . . . . .	6	154	1	1	4	3	728
Sondrio . . . . .	1	17	1	1	2	2	304
Varese . . . . .	7	197	—	—	8	—	872
<b>Lombardia . . . . .</b>	<b>53</b>	<b>4.195</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>908</b>	<b>11.676</b>
Bolzano . . . . .	4	41	—	—	5	—	683
Trento . . . . .	3	57	—	—	4	—	543
<b>Trentino Alto-Adige . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>98</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>1.226</b>

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Belluno . . . . .	1	28	—	—	—	—	268
Padova . . . . .	2	112	—	—	7	4	584
Rovigo . . . . .	1	73	—	—	3	2	210
Treviso . . . . .	3	71	—	—	6	—	432
Venezia . . . . .	4	454	2	35	8	13	158
Verona . . . . .	2	214	1	2	5	5	442
Vicenza . . . . .	2	150	—	—	3	—	645
Veneto . . . . .	15	1.102	3	37	32	24	2.739
Gorizia . . . . .	2	45	—	—	—	—	232
Pordenone . . . . .	3	43	—	—	1	—	229
Trieste . . . . .	5	291	—	—	3	2	183
Udine . . . . .	4	138	2	2	2	—	564
Friuli Venezia-Giulia . . . . .	14	517	2	2	6	2	1.208
Genova . . . . .	19	835	—	—	16	2	1.233
Imperia . . . . .	2	90	—	—	3	—	147
La Spezia . . . . .	4	112	3	9	3	6	545
Savona . . . . .	3	171	—	—	3	1	470
Liguria . . . . .	28	1.208	3	9	25	9	2.395



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Bologna . . . . .	6	351	—	—	26	16	1.143
Ferrara . . . . .	3	79	—	—	5	3	576
Forlì . . . . .	3	78	—	—	3	—	571
Modena . . . . .	2	84	—	—	4	1	489
Parma . . . . .	4	80	—	—	5	—	106
Piacenza . . . . .	2	129	—	—	3	3	324
Ravenna . . . . .	6	161	—	—	3	—	254
Reggio Emilia . . . . .	4	62	—	—	2	—	506
Emilia-Romagna . . . . .	30	1.024	—	—	51	23	3.969
Arezzo . . . . .	2	42	—	—	4	—	801
Firenze . . . . .	7	430	—	—	23	46	1.280
Grosseto . . . . .	2	71	2	2	1	1	900
Livorno . . . . .	6	195	1	—	7	12	641
Lucca . . . . .	5	123	2	2	6	22	226
Massa Carrara . . . . .	3	30	—	—	4	17	220
Pisa . . . . .	3	102	3	3	3	3	529
Pistoia . . . . .	4	75	2	5	4	4	248
Siena . . . . .	6	71	34	48	3	—	513
Toscana . . . . .	38	1.139	44	60	55	105	5.358

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Perugia . . . . .	7	134	6	6	2	2	865
Terni . . . . .	2	66	—	—	—	—	487
Umbria . . . . .	9	200	6	6	2	2	1.352
Ancona . . . . .	1	56	—	—	5	—	387
Ascoli Piceno . . . . .	8	72	—	—	—	—	408
Macereta . . . . .	2	51	—	—	1	1	198
Pesara Urbino . . . . .	5	56	—	—	5	—	389
Marche . . . . .	16	235	—	—	11	1	1.373
Frosinone . . . . .	5	260	—	—	—	—	310
Latina . . . . .	3	176	2	2	2	7	152
Rieti . . . . .	2	41	1	1	—	—	100
Roma . . . . .	10	2.984	5	16	81	146	3.986
Viterbo . . . . .	2	104	—	—	1	2	751
Lazio . . . . .	22	3.565	8	19	84	155	5.299
Chieti . . . . .	2	49	—	—	1	1	371
L'Aquila . . . . .	4	65	14	60	—	—	210
Pescara . . . . .	3	87	—	—	4	4	200
Teramo . . . . .	3	22	—	—	—	—	167
Abruzzi . . . . .	12	223	14	60	5	5	948

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Campobasso . . . . .	1	31	—	—	—	—	121
Isernia . . . . .	1	10	13	13	—	—	83
Molise . . . . .	2	41	13	13	—	—	204
Avellino . . . . .	4	140	2	2	3	10	465
Benevento . . . . .	1	30	—	—	1	—	120
Caserta . . . . .	3	295	8	71	—	—	514
Napoli . . . . .	21	1.379	—	—	49	10	2.354
Salerno . . . . .	5	230	6	8	5	10	540
Campania . . . . .	34	2.074	16	81	58	30	3.993
Bari . . . . .	18	321	85	716	15	8	398
Brindisi . . . . .	12	226	10	149	1	—	375
Foggia . . . . .	12	123	130	593	2	—	44
Lecce . . . . .	13	186	13	78	3	3	175
Taranto . . . . .	22	280	3	29	6	—	579
Puglia . . . . .	77	1.136	241	1.565	27	11	1.571
Matera . . . . .	5	59	18	69	—	—	110
Potenza . . . . .	6	30	11	32	1	—	621
Basilicata . . . . .	11	149	29	101	1	—	731

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

PROVINCE E REGIONI	LICENZE PER ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA		LICENZE PER CONSOCIAZIONI TRA PROPRIETARI		LICENZE PER ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI		GUARDIE DIPENDENTI DA PRIVATI AZIENDE O ENTI PUBBLICI
	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	N. licenze	N. guardie	
Catanzaro . . . . .	6	67	8	15	1	1	580
Cosenza . . . . .	10	128	20	22	2	2	176
Reggio Calabria . . . . .	10	135	—	—	5	4	200
Calabria . . . . .	26	330	28	37	8	7	956
Agrigento . . . . .	5	69	6	18	1	—	116
Caltanissetta . . . . .	6	82	52	64	—	—	180
Catania . . . . .	13	533	5	5	21	1	177
Enna . . . . .	6	73	—	—	—	—	184
Messina . . . . .	6	330	2	9	5	5	455
Palermo . . . . .	6	327	2	7	7	5	665
Ragusa . . . . .	7	115	—	—	1	1	135
Siracusa . . . . .	16	340	11	15	3	2	449
Trapani . . . . .	9	144	3	3	—	—	226
Sicilia . . . . .	74	2.013	81	121	38	14	2.587
Cagliari . . . . .	6	357	—	—	7	12	644
Nuoro . . . . .	2	21	—	—	—	—	400
Oristano . . . . .	2	17	—	—	—	—	—
Sassari . . . . .	4	110	2	25	2	5	495
Sardegna . . . . .	14	505	2	25	9	17	1.539
Italia . . . . .	521	20.675	522	3.042	599	1.385	56.359

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

**FORNI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere con quali criteri e a quali condizioni si sia provveduto, da parte del comando della legione della guardia di finanza di Como, a reperire i locali per ospitare la tenenza della stessa guardia di finanza in comune di Bizzarone (Como).

In particolare per conoscere se sia stata tenuta presente la necessità che, anche in atti non rilevanti come quello in questione, dovesse essere evitato ogni motivo di sospetto di rapporti seppur indiretti con il mondo del contrabbando. Si segnalano a tal proposito critiche, presenti nella opinione pubblica locale, che paiono non del tutto infondate. (4-01513)

**RISPOSTA.** — La scelta dell'immobile da adibire a nuova sede di servizio del reparto della guardia di finanza di stanza a Bizzarone è fondata su criteri obiettivi di valutazione, sia dal punto di vista della razionalità degli ambienti che sotto l'aspetto della congruità del canone.

Riguardo ad ogni altro aspetto connesso alla definizione del contratto di locazione, può dirsi che nessun elemento esiste agli atti del Comando generale della guardia di finanza, relativo ad eventuali responsabilità del proprietario dell'immobile per fatti di contrabbando.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**FORTE, PANI, AMARANTE, BOCCHI E CALAMINICI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

1) il più delle volte i lavoratori delle ferrovie dello Stato operano in condizioni di grave disagio derivante essenzialmente da carenze di organizzazione del lavoro e tecniche per cui possono incorrere in inconvenienti di esercizio ovvero provocare danno a persone o cose;

2) detti inconvenienti o danni a persone o cose avvengono, in misura più rilevante, anche se in modo meno grave, sui piazzali delle stazioni ove il lavoro (giratura scambi, pilotaggio locomotori, agganci, eccetera) è ancora prevalentemente manuale oppure su linee ove la sicurezza di esercizio è affidata solo ancora all'uomo (linee a dirigenza unica);

3) la Corte costituzionale su iniziativa della Corte dei conti è intervenuta in ma-

teria di pagamento dei danni da parte del ferroviere, che incorre in inconvenienti di esercizio e provoca danno a persone o cose, chiedendo il pagamento dei danni in misura molto rilevante rispetto all'attuale normativa;

4) l'attività lavorativa esplicata dal ferroviere ha un carattere prevalentemente pericoloso e tenuto conto che per altre categorie la giusta valutazione della colpa professionale è tenuta largamente presente all'atto della definizione del pagamento di eventuali danni — quali iniziative siano in atto da parte del Ministero e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al fine di evitare ai lavoratori delle ferrovie addetti all'esercizio, che lavorano nelle citate condizioni, ulteriori gravi conseguenze di natura pecuniaria che non potrebbero certo sostenere. (4-01785)

**RISPOSTA.** — La Corte costituzionale con sentenza del 15 luglio 1976, n. 201 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'articolo 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonché dell'articolo 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e delle altre disposizioni di legge che si ricollegano al suddetto articolo 25.

Le norme dichiarate incostituzionali stabilivano che il personale ferroviario (tranne alcune precisate categorie di funzionari che sono direttamente soggetti al giudizio di responsabilità nei confronti della Corte dei conti), rispondesse all'Azienda delle ferrovie dello Stato dei danni ad essa arrecati per colpa o negligenza e che fosse facoltà dell'azienda medesima di rivalersi delle somme messe a carico di detto personale mediante ritenute da praticare sugli stipendi o paghe e, valutate le circostanze, ridurre, e anche non applicare, l'addebito per il danno subito.

Pertanto tutto il personale ferroviario, a seguito della predetta dichiarazione di incostituzionalità, viene ora a trovarsi nella situazione di dover direttamente rispondere alla Corte dei conti di qualsiasi danno arrecato per propria colpa al patrimonio dello Stato.

Le preoccupazioni manifestate dagli interroganti nei confronti degli agenti ferro-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

viari preposti all'esercizio sono condivise dagli organi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tanto che sono allo studio ipotesi di soluzione che possano consentire di superare le gravi conseguenze di natura pecuniaria derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui trattasi.

*Il Ministro:* RUFFINI.

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere a quali risultanze abbiano portato le indagini esperite sull'episodio di teppismo politico avvenuto in Volterra alle ore 19 del 22 agosto 1976 ai danni della sezione del PSI di Volterra (Pisa); episodio che ha dato vita a vibranti e sdegnati comunicati antifascisti e a durissime accuse contro l'inspiegabile negligenza della locale autorità di pubblica sicurezza la quale, nonostante occupi locali immediatamente attigui a quelli della sezione del PSI, non si è accorta di nulla. (4-00398)

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 22 agosto 1977, in occasione della festa de *l'Avanti*, la sezione del PSI di Volterra aveva organizzato una caccia al tesoro ed altre manifestazioni politico-ricreative. La stessa sera, alle ore 21 circa, il segretario di detta sezione denunciava alla questura che, pochi minuti prima, alcuni sconosciuti erano penetrati nella sede sociale, mettendo a soqquadro gli armadi e le scrivanie.

Gli organi di polizia esperivano immediate indagini, dalle quali risultava che nulla era stato asportato dalla predetta sede.

Nel corso degli accertamenti, per altro, due giovani partecipanti alla gara, Enrico Bachechi e Paolo Falorni, dichiaravano che si erano recati nella stessa sede del PSI alla ricerca di un vecchio quotidiano che costituiva l'oggetto della caccia al tesoro, di aver trovato la porta della sezione socchiusa e di avere notato nei locali altri due concorrenti, Carlo Meniconi e Nicola Bassi, intenti a rovistare fra i giornali e altro materiale.

Successivamente risultava che il Meniconi e il Bessi, prima di essere stati visti nella sede del PSI, si erano recati nella sede della DC, ove era stata loro consegnata la copia del giornale ricercato.

Tutte le risultanze emerse venivano tempestivamente riferite all'autorità giudiziaria, la quale ha instaurato un procedimento penale, ora in fase di istruzione formale presso la procura della Repubblica di Pisa.

Ciò posto, si deve respingere, come assolutamente infondata, ogni censura circa la presunta negligenza delle forze dell'ordine, che anche nella circostanza in questione non hanno mancato di adempiere al proprio dovere con tempestività ed efficienza.

*Il Ministro dell'interno:* COSSIGA.

FRASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno emanare, con la necessaria tempestività, le norme applicative o regolamentari della legge con la quale tutti i beni già della Gioventù italiana sono passati di proprietà delle regioni le quali, ad oggi, non ne hanno né la disponibilità e né l'amministrazione. (4-01705)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, sono stati finora effettuati i trasferimenti dei beni dell'intero patrimonio della ex GIL limitatamente alle regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per le altre regioni sottoindicate, che rilevano il patrimonio per singola provincia, la situazione è la seguente:

regione Basilicata - il trasferimento è avvenuto per i beni siti nella provincia di Matera; mentre è in corso per quelli ubicati nella provincia di Potenza;

regione Calabria - il trasferimento è avvenuto per i beni siti nella provincia di Cosenza; mentre è in corso per quelli ubicati nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria;

regione Puglia - sono in corso di trasferimento i beni ubicati nella intera regione;

regione Toscana - il trasferimento è avvenuto limitatamente ai beni nelle provincie di Arezzo e Firenze;

sono in corso di trasferimento i beni ubicati nelle rimanenti provincie, ad ecce-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

zione dei seguenti compendi immobiliari rivendicati da altre Regioni;

Massa Carrara - Colonia Torino (contestata dalla regione Piemonte);

Massa Carrara - Colonia Comasca (contestata dalla regione Lombardia);

per le Regioni appresso indicate, invece, non è stato effettuato alcun trasferimento:

regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna - rispettivamente in data 24 luglio 1976 e 16 luglio 1976 - hanno comunicato di non essere disponibili per acquisire il patrimonio dell'ente in parola avendo proposto dinanzi alla Corte costituzionale questioni di legittimità sulla citata legge 18 novembre 1975, n. 164;

regione Lazio - nonostante ripetute sollecitazioni - non ha sinora comunicato la propria disponibilità a provvedere agli adempimenti connessi alla consegna dei beni.

Si comunica, infine, che la consegna dei beni è stata effettuata anche alla regione Emilia-Romagna, ad eccezione dei seguenti compendi immobiliari nella provincia di Forlì per i quali sono in corso azioni di rivendica da parte di altre Regioni:

Cesenatico - Colonia Baracca (contestata dalla regione Lombardia);

Rimini - Colonia Novarese (contestata dalla regione Piemonte);

Bellaria - Colonia Lecchese (contestata dalla regione Lombardia);

Bellaria - Colonia Ternana (contestata dalla regione Umbria);

Bellaria - Colonia Trento (contestata dalla regione Lombardia);

Rimini - Colonia Perugia (contestata dalla regione Umbria).

Giova precisare a questo proposito che per dirimere le contestazioni insorte questo Ministero ha provveduto a sottoporre varie questioni all'avvocatura generale dello Stato.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CORÀ.*

FURIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali nella giornata di lunedì 15 novembre 1976 ha improvvisamente disposto, tramite il provveditore, la sospensione del servizio di assistenza *post*-scuola di tre ore in tutte le scuole materne statali della provincia di Vercelli.

Considerato che tale provvedimento non avrebbe dovuto riguardare le zone industriali e che, in effetti, nelle città di Torino, Milano e Genova, il servizio non è stato soppresso, mentre analogo riguardo non si è avuto per tutta la zona eminentemente industriale della provincia di Vercelli, nella quale la riduzione del servizio di scuola materna dalle 10 alle 7 ore giornaliere crea uno stato di estrema difficoltà e di disagio per tutte le famiglie di lavoratori impegnate in attività lavorative con orari fissi e interpretando il vivo malcontento dei genitori che lavorano, di cui si sono già fatti portavoce i sindacati e le amministrazioni comunali (quella di Biella (Vercelli) si è dichiarata nell'assoluta impossibilità di sopperire a tale servizio sia per difficoltà finanziarie sia per il fatto che non intende sostituirsi allo Stato in un servizio di sua competenza), l'interrogante chiede altresì di sapere quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare un servizio che, pure in tempi di austerità, sarebbe controproducente sacrificare; e, in ogni caso, se ritenga indispensabile promuovere immediatamente un incontro con i rappresentanti degli enti locali, dei sindacati, delle autorità scolastiche e dei consigli di circolo per esaminare in quale modo dare positiva soluzione alla grave situazione che si è determinata. (4-01250)

RISPOSTA. — Al provveditore agli studi di Vercelli che, con lettera del 22 ottobre 1976, aveva notificato di avere autorizzato la proroga dell'attività giornaliera oltre le 7 ore in alcune scuole materne statali della provincia, il Ministero comunicò di non poter concedere alcuna autorizzazione per mancanza di fondi.

Successivamente, in considerazione del carattere prevalentemente industriale della zona del Biellese, dove la mancata protrazione dell'orario avrebbe causato non poche difficoltà alle famiglie dei lavoratori impegnati in massima parte in attività lavorative con orari fissi; è stato possibile autorizzare il prolungamento dell'orario per

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

le scuole materne di Biella e del circondario al fine di sperimentare l'attuazione di attività integrative.

La carenza di fondi non ha consentito di estendere il provvedimento alle altre scuole della provincia.

*Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.*

**GARGANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda trasferire il reclusorio militare di Gaeta (Latina) in altra sede, come più volte autorevolmente promesso.

Sottolineato il valore morale di tale trasferimento l'interrogante chiede se si sia propensi al recupero del complesso per una diversa utilizzazione, quale museo, salone per le riunioni del locale consiglio comunale, sale per conferenze ed iniziative turistiche atte a valorizzare l'interesse turistico della zona ed a far crescere, qualificandola, la vita civile della città di Gaeta, città illustre per il suo passato storico e i suoi monumenti. (4-01078)

**RISPOSTA.** — Sin dal 1975 è stato deciso il trasferimento del reclusorio militare di Gaeta a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), previ lavori di ristrutturazione di una caserma, che avranno inizio tra breve.

I lavori programmati richiedono il soddisfacimento di complesse esigenze tecniche e regolare cadenza di finanziamento. È, comunque, intendimento dell'amministrazione militare ridurre al minimo i tempi, in modo che l'opera possa essere completata al più presto, e comunque non oltre il 1980.

All'epoca in cui si potrà disporre del nuovo complesso carcerario, si provvederà alla dismissione all'amministrazione finanziaria dell'immobile.

*Il Ministro della difesa: LATTANZIO.*

**GARGANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se siano a conoscenza delle gravissime difficoltà in cui versano le cantine sociali a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per le liquidazioni delle uve consegnate nelle campagne 1974, 1975 e 1976;

se siano a conoscenza delle rilevanti spese sostenute per interessi bancari per l'anticipazione di acconti ai suoi produttori;

quali siano le cause di tali ritardi nei pagamenti;

come si intenda provvedere e quali iniziative si vogliano prendere o siano già state spese per assicurare i produttori che le liquidazioni avverranno nei tempi stabiliti. (4-01511)

**RISPOSTA.** — Sono state soddisfatte tutte le domande relative alle distillazioni autorizzate con i regolamenti CEE n. 267 del 1975 e n. 1036 del 1975 e che la maggior parte degli aventi titolo ha pure riscosso materialmente l'aiuto comunitario. Le pochissime domande rimaste da pagare sono presso gli organi di controllo.

Per la distillazione autorizzata con il regolamento CEE n. 567 del 1976, si precisa che restano da liquidare soltanto le domande prive o incomplete della prescritta documentazione.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**GATTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della richiesta di parere avanzata dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina al Consiglio di Stato circa la legittima possibilità per la Cassa, di effettuare propri interventi per la formazione di aziende agricole collettivamente condotte da braccianti agricoli riuniti in cooperativa in base all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590;

se sia esatto che il Consiglio di Stato, richiamando circolari ministeriali, avrebbe espresso parere negativo ritenendo non ammissibili alle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le cooperative di braccianti;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di permettere ai braccianti soci di cooperative di poter accedere all'acquisto della terra, beneficiando delle agevolazioni dello Stato, certi di dare un contributo al pieno utilizzo delle risorse produttive del paese. (4-01663)



RISPOSTA. — Il parere del Consiglio di Stato in data 4 maggio 1976, si esprime sostanzialmente nel senso che non sarebbero ammissibili interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina in favore delle cooperative che si proponessero la conduzione unita dei terreni, e ciò nello spirito e con riferimento alla normativa vigente in materia di proprietà coltivatrice.

Il predetto parere formerà oggetto di approfondito esame da parte del comitato amministrativo della Cassa, organo cui compete di assumere determinazioni in materia di interventi finanziari, nel rispetto, ovviamente, delle norme operanti in materia di formazione della proprietà coltivatrice. Ma è da ritenere che, oltre all'opportunità di conformare in proposito la propria azione al parere di cui trattasi, la ormai ridottissima disponibilità finanziaria a fronte degli impegni in atto, almeno per il momento, non consentirà alla Cassa stessa di assumere concrete iniziative nei riguardi delle cooperative agricole.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

GIOVANARDI, FELISETTI E FERRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti adottati o che intenda adottare nei casi qui appresso segnalati, per i quali evasione fiscale e speculazione commerciale potrebbero intimamente unirsi.

Si ha notizia che:

funzionari civili dell'amministrazione delle Finanze si sono recati presso alcuni magazzini fiduciari e generali dell'Emilia settentrionale, gestiti da istituti di credito, per procedere ad ispezioni di contabilità e ad accertamenti di giacenze di formaggio;

ai detti funzionari è stato vietato l'accesso ad opera e per volontà dei responsabili dei magazzini e degli istituti di credito gerenti, i quali hanno pertanto impedito ogni tempestivo e, quindi, efficace accertamento fiscale;

i divieti agli accessi e all'esecuzione delle verifiche fiscali sono stati motivati dalla necessità di tutelare il segreto bancario;

i funzionari fiscali si sono arrestati dinanzi ai suddetti impedimenti.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere:

1) se tali notizie corrispondano a verità e, in caso affermativo, se i funzionari incaricati delle verifiche fiscali abbiano chiesto l'ausilio della forza pubblica al fine di adempiere tempestivamente i compiti ad essi demandati per la tutela dell'erario, la lotta all'evasione e il conseguimento della giustizia tributaria, poiché senza azione di accertamento il peso fiscale ricadrà sempre preminentemente sui percettori di reddito fisso, cioè sulla classe lavoratrice;

2) quali provvedimenti l'Amministrazione finanziaria abbia preso o intenda promuovere nelle opportune sedi contro i responsabili dell'impedimento alle verifiche fiscali;

3) se intenda pubblicamente chiarire il pensiero del Ministero delle finanze sui limiti e sui contenuti del segreto bancario, in quanto sarebbe veramente assurda e non corrisponderebbe a nessuna norma di legge la pretesa che depositi di merci e prodotti venissero considerati coperti da tale segreto, specie nella considerazione che si possono agevolmente e senza equivoci distinguere — riguardo ai sunnominati magazzini — le operazioni di deposito e di uscita di merce, nonché la constatazione delle quantità fisiche giacenti, dalle operazioni bancarie come le anticipazioni con pegno e garanzia reale, ed altresì nella considerazione che, altrimenti, si verrebbero a costituire dei veri e propri santuari commerciali, immuni da ogni sorveglianza fiscale e dello Stato in generale;

4) quali istruzioni ed ordini intenda impartire agli organi ed uffici fiscali interessati alle verifiche non compiute, forse intimoriti dalla forte opposizione incontrata nell'assolvimento dei loro compiti, a tutela del diritto della finanza e per l'affermazione dello Stato di diritto;

5) quali conseguenze l'Amministrazione finanziaria intenda trarre — tanto nei confronti dei depositanti quanto nei confronti dei depositari — dalle non svolte o ritardate verifiche, considerata l'inattendibilità (che ormai si può ragionevolmente dedurre) delle scritture contabili dei magazzini suddetti e degli accertamenti delle giacenze fisiche che potessero essere effettuati a distanza di tempo dall'impedito inizio delle

verifiche fiscali, sia in tema di imposte dirette sia in tema di IVA.

L'importanza dei casi segnalati emerge dalla grande attenzione che stampa ed opinione pubblica, specie dell'Emilia Romagna, hanno dedicato e dedicano alla speculazione commerciale che ha colpito il formaggio grana. (4-01123)

**RISPOSTA.** — Le notizie riferite nella prima parte del documento surriportate hanno sostanziale conferma negli atti esistenti anche per quanto concerne le motivazioni dell'impedimento addotte dagli organi responsabili dei magazzini fiduciari, da sottoporre a verifica fiscale.

Alla dinamica della vicenda delineata c'è solo da puntualizzare che uno dei due istituti di credito interessati all'operazione ha successivamente modificato l'originaria posizione di rigore, la qualcosa ha consentito il normale svolgersi della verifica conclusasi con l'accertamento di evasioni all'IVA per circa 300 milioni di lire e di penalità che sono nel massimo assai vicine alla cifra di un miliardo e 500 milioni di lire.

Da queste conclusioni può dunque già evincersi che la tesi del segreto bancario opposta dalle parti non è condivisa dall'Amministrazione, ad avviso della quale la richiesta degli organi tributari di accedere ai magazzini fiduciari è da ritenersi pienamente legittima in base ai poteri ad essa attribuiti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso in questione infatti si trattava di prendere cognizione della consistenza dei depositi di merce effettuati sulla base delle cosiddette bolle di consegna, ai fini di controllare la regolarità della tenuta delle registrazioni relative al deposito di merci e di accertare eventuali difformità che potessero dar luogo alla presunzione di acquisto, in evasione di imposta, prevista dall'articolo 53, ultimo comma, dello stesso decreto.

Nell'aver impedito l'esercizio di tale attività di controllo invocandosi il rispetto del segreto bancario, si poteva conseguentemente ravvisare una ipotesi di reato inquadabile nella figura di interruzione di pubblico ufficio, espressamente prevista e regolata dall'articolo 340 del codice penale.

Correttamente pertanto si è provveduto ad investire dell'esame della questione la competente autorità giudiziaria, alla cui decisione è stata rinviata ogni altra possibile

iniziativa di carattere amministrativo, da porre in essere, se necessario, anche con l'ausilio degli organi di polizia tributaria.

In questo quadro non sono certamente da sottovalutare talune giuste preoccupazioni relative in larga parte agli abusi a cui può esporsi l'esecuzione ritardata dei controlli da parte dell'Amministrazione.

È certo, ad ogni modo, che gli uffici finanziari faranno ricorso a tutti i mezzi che la legge pone a loro disposizione per evitare irregolarità e per procedere con il dovuto rigore nei confronti di quanti risulteranno responsabili di evasione fiscale, senza tralasciare di perseguire anche penalmente coloro a cui carico debba farsi risalire l'eventuale accertamento del reato di frode.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**GORIA, BOTTA E PORCELLANA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — considerando che notizie di stampa hanno riferito di analisi condotte in Francia su alcuni tipi di vino pregiato francese che conterrebbero fibre di amianto ovvero sostanza che, sempre secondo le stesse notizie, sarebbe riconosciuta come fortemente cancerogena — se ritenga di ordinare immediatamente analoghe indagini sui vini francesi circolanti sul territorio italiano al fine di evidenziare e denunciare eventuali irregolarità degli stessi. (4-00660)

**RISPOSTA.** — A seguito delle notizie apparse sulla stampa di alcuni vini francesi riscontrati all'analisi contenenti fibre di amianto, questo Ministero ha provveduto ad interessare organi periferici del dipendente servizio per la repressione delle frodi, al fine di appurare se questa presenza si riscontrava anche nei vini commercializzati in Italia.

Le ricerche sono tuttora in corso ed hanno presentato e presentano difficoltà per ciò che riguarda la determinazione del numero di fibre presenti e le loro dimensioni, fattori importanti per una caratterizzazione dal punto di vista sanitario.

La presenza dell'amianto nei vini deriva dal sistema di lavorazione del prodotto, allorché si ricorre per la filtrazione all'impiego di detti filtranti fabbricati con il detto materiale.

Si fa presente, comunque, che l'impiego di filtri di amianto è oggi largamente diffuso in numerosi settori (industria della

birra, delle bibite, delle acque potabili e di tutti gli alimenti liquidi in genere, dei medicinali, ecc) oltre a quello dell'industria vinicola.

Questo Ministero e quello della sanità hanno già provveduto, inoltre, attraverso i loro rappresentanti nell'ambito dei lavori per la definizione di un regolamento comunitario sulle pratiche enologiche, a rappresentare al Consiglio della Comunità economica europea la preoccupazione italiana in ordine a tale problema.

È stata data assicurazione che la questione verrà sottoposta quanto prima all'esame del comitato scientifico della CEE per valutare l'effettiva pericolosità che può derivare all'uomo dall'ingestione di fibre d'amianto.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.*

**GORIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

atteso che in Asti, con decreto ministeriale 5 gennaio 1974 vennero istituite presso la scuola media A. Gatti classi di sperimentazione speciale destinate ad allievi sub-normali di grado medio lieve portatori di *handicap* intellettivo;

considerato che la sperimentazione da attuarsi nelle classi suddette deve basarsi su precise ipotesi e verifiche didattico-metodologiche —:

se sia a conoscenza delle modifiche apportate dal provveditorato agli studi di Asti per il corrente anno scolastico negli orari e nei programmi della sperimentazione autorizzata dal citato decreto ministeriale e ciò senza il conforme parere della *équipe* psico-medico-pedagogica preposta alle classi di sperimentazione speciale;

se ritenga, viste le perplessità create dalla procedura seguita e lo stato di disagio presumibilmente incontrato dagli allievi cui è venuta a mancare la continuità didattica della sperimentazione, di intervenire attraverso i propri organi ispettivi per accertare la legittimità delle procedure adottate per le modifiche e soprattutto la coerenza dei vecchi e nuovi programmi con l'esigenza di giungere progressivamente e con progetti adeguati alla maggiore integrazione possibile tra classi speciali e classi normali. (4-01604)

**RISPOSTA.** — Dai primi elementi acquisiti in ordine ai fatti segnalati, è risultato che gli orari ed i programmi dei corsi, con classi sperimentali speciali, funzionanti presso la scuola media Gatti di Asti, sono preordinati con ipotesi di lavoro, che vengono proposte dai docenti delle classi stesse; al controllo psico-medico-pedagogico degli alunni provvede poi l'apposita commissione, prevista dal decreto ministeriale istitutivo dei corsi.

Per il corrente anno scolastico, l'ipotesi di lavoro prevede il normale orario curricolare, con ritorno pomeridiano, l'introduzione dell'insegnamento del francese e delle libere attività artistiche, nonché alcune ore di attività psico-motoria.

Si fa presente, ad ogni modo, che questo Ministero, al fine di verificare le reali condizioni in cui si svolge la sperimentazione presso la suindicata scuola media, ha già predisposto una visita ispettiva, a conclusione della quale non si mancherà, se necessario di adottare gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.*

**GORLA.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se la sezione del MSI di Colle Oppio, che è inserita nel corpo delle mura delle Terme di Traiano, sia di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico;

chi e per quale motivazione abbia autorizzato l'insediamento della succitata sezione all'interno del monumento;

quali provvedimenti intenda prendere il ministro per accertare le responsabilità di tale autorizzazione e per farla revocare. (4-01578)

**RISPOSTA.** — La soprintendenza archeologica di Roma da tempo ha curato il problema delle sede del Movimento sociale italiano, sito all'interno delle strutture romane delle Terme di Traiano al Colle Oppio.

Infatti, nel giugno 1974, la soprintendenza, che mai aveva autorizzato detta occupazione, intervenendo presso il comune di Roma (sulle cui proprietà insistono i resti delle Terme) per l'allontanamento di

un *luna-park* dalla zona archeologica del Colle Oppio, fece presente in quell'occasione la propria grave preoccupazione per le strutture romane occupate nell'ambito delle Terme di Traiano da parte del MSI.

Si tratta precisamente di un ambiente attiguo alla grande sala absidata, con volta a cassettoni, limitrofa alla via delle Terme di Traiano; la soprintendenza fece rilevare ai competenti uffici comunali la incompatibilità della destinazione di tali ambienti con le vigenti leggi di tutela, chiedendo inoltre di conoscere a quando risalisse la concessione in uso dei locali in questione, a che titolo essi furono dati in uso e di avere notizie circa la proprietà degli ambienti e, inoltre, lo svolgimento di tutti gli atti necessari all'ontanamento del predetto partito politico dal monumento romano.

A tutt'oggi, non risulta che il comune di Roma abbia, dal canto suo, dato seguito alle richieste della soprintendenza; questa, nello scorso ottobre 1976, è tornata ad interessare il comune di Roma al problema.

Comunque, la soprintendenza archeologica di Roma segue attentamente la questione e, non potendo prescindere dalla conoscenza dei dati richiesti, e non ancora forniti, per una concreta azione di tutela, non tralascerà di intervenire puntualmente presso l'amministrazione comunale di Roma, o presso qualsiasi altro eventuale ente proprietario del monumento, per il buon fine della questione stessa.

*Il Ministro:* PEDINI.

**GUADAGNO.** — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che, con esposto diretto al signor Presidente della Repubblica, al signor Presidente del Senato, al signor Presidente della Camera ed ai capi gruppi della Camera e del Senato, il sindaco del comune di Ioppolo (Catanzaro) segnalava la particolare situazione verificatasi nella tesoreria di quel comune ed invocava provvedimenti atti ad evitare l'attuale stasi amministrativa, produttiva di seri danni alla popolazione amministrata.

I fatti risultano come appresso indicati: nel mese di luglio 1976, il prefetto della provincia di Catanzaro dichiarava la decadenza della esattoria Sparta operante nel consorzio di Mileto, che contemporanea-

mente decadeva dall'incarico di tesoriere del comune di Ioppolo. Le varie agenzie di credito della zona all'uopo interpellate per la accettazione del servizio di tesoreria opponevano un netto rifiuto. Il prefetto della provincia allora con decreto motivato affidava l'incarico di esattore del consorzio di Mileto alla SAGE di Catanzaro, provvedimento che restava sospeso per effetto di decisione del Tribunale amministrativo regionale, cui aveva proposto ricorso la SAGE. Successivamente l'amministrazione comunale di Ioppolo affidava l'incarico di tesoriere del comune al dottor Corrado Martinelli, esattore del comune di Tropea.

Tanto premesso, il sindaco di Ioppolo, richiamandosi al disposto dell'articolo 96, legge comunale e provinciale del 1934 ed all'articolo 90 della legge bancaria del 1941, che chiariscono le condizioni giuridiche per l'incarico di tesorerie, segnalava la situazione paradossale venutasi a creare, in quanto il dottor Martinelli non essendo esattore del comune non ottiene il beneplacito della Banca d'Italia per le riscossioni. La paralisi amministrativa che ne consegue produce già i suoi danni per la impossibilità di riscuotere il saldo del mutuo 1974, i due terzi del mutuo 1975, le quote attribuite al comune per le entrate sostitutive, i contributi delle regioni per il diritto allo studio, la mancata corresponsione degli stipendi relativi al mese di agosto, interrotto funzionamento delle scuole materne.

Nel segnalare i fatti succitati l'interrogante chiede che il problema venga risolto alla stregua della vigente legislazione.

(4-01521)

**RISPOSTA.** — Si confermano nella loro sostanziale essenza i fatti esposti essendosi a conoscenza che a seguito della decadenza dell'esattore delle imposte dirette del consorzio di Mileto, avvenuta nel mese di luglio 1976, sia quella gestione esattoriale consorziale che il servizio di tesoreria del comune di Ioppolo erano rimasti privi di titolare.

Il provvedimento del prefetto di Catanzaro, relativo all'affidamento del consorzio di Mileto con i connessi servizi di tesoreria all'esattore del capoluogo, società SAGE, in applicazione dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è stato infatti sospeso dal TAR in seguito al ricorso proposto dalla predetta società. Anche il ten-

tativo del sindaco di Ioppolo, inteso ad affidare separatamente la tesoreria del comune ad un'azienda di credito non ha avuto esito per mancanza di aspiranti, mentre la successiva nomina a tesoriere, con decreto del prefetto, del dottor Corrado Martinelli non ha ottenuto in un primo tempo il benessere della Banca d'Italia.

Tale ultima situazione è tuttavia mutata radicalmente attraverso gli interventi di questa Amministrazione e di quella dell'interno, le quali, con il parere favorevole espresso in merito alla questione interpretativa sollevata dall'ufficio vigilanza sulle aziende di credito, hanno reso possibile alla Banca d'Italia di dare il proprio assenso all'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Ioppolo al dottor Martinelli.

*Il Ministro delle finanze:* PANDOLFI.

GUARRA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

se e quali provvedimenti siano stati adottati a seguito della richiesta di intervento fatta dal sindaco di Capaccio-Paestum (Salerno), Luigi Gorga, nel cui territorio è sita la zona archeologica di Paestum che in questi ultimi anni è stata presa d'assalto dalla speculazione edilizia che ne sta alterando la fisionomia compromettendo, in maniera irreparabile, quel prezioso patrimonio artistico e monumentale;

quale azione sia configurabile ad opera del Ministero per i beni culturali e ambientali e quali invece siano di competenza del comune di Capaccio, secondo la vigente legislazione urbanistica. (4-00742)

RISPOSTA. — Come già precisato con un comunicato stampa del novembre 1976 a proposito dell'abusivismo edilizio nelle aree archeologiche di Paestum e delle dichiarazioni del sindaco di Capaccio, riprese anche dalla stampa, si ribadisce che questo Ministero ha provveduto tempestivamente a sollecitare gli organi locali, i soprintendenti, la magistratura, gli uffici della regione ad un'opera di vigilanza e di repressione dell'abusivismo, invitando gli organi competenti, nei casi gravi e da assoggettare alla sanzione della demolizione, ad insistere con la adozione di formali or-

dinanze di sospensione dei lavori e di attuazione delle misure previste dalla legge.

Nel caso di prosecuzione dei lavori abusivi è stato anche chiesto al prefetto di Salerno di disporre il piantonamento dei cantieri da parte della forza pubblica.

L'abusivismo edilizio di Paestum è potuto crescere e proliferare per una non sufficiente sensibilità e per uno scarso coordinamento delle autorità di vigilanza ma soprattutto a parere dell'autorità giudiziaria di Capaccio, per lo scarso impegno delle autorità comunali locali che non hanno tempestivamente azionato le misure amministrative idonee, per porre termine al detto abusivismo. A tale proposito il pretore di Capaccio ha inviato comunicazione giudiziaria al locale sindaco, ipotizzando nell'operato di questi il reato di cui all'articolo 328 del codice penale.

Il pretore predetto, inoltre, è intervenuto numerose volte emettendo circa cento provvedimenti di sequestro relativi a cantieri edilizi. Negli anni 1972-73-74 sono stati definiti con sentenze n. 316 processi per denunce di costruzioni abusive, negli anni 1975 e 1976 ne sono stati definiti n. 259 e tuttora sono pendenti presso la prefettura di Capaccio n. 111 procedimenti del 1975 e n. 190 del 1976, già pronti per il giudizio, che saranno trattati con assoluta priorità compatibilmente con le esigenze di quell'ufficio.

È evidente quindi che l'abusivismo in Paestum non è da imputare ad inerzia dell'autorità giudiziaria, ma ha trovato agevole terreno nelle deficienze legislative e negli intralci burocratici per l'individuazione e la denuncia dei responsabili.

Il problema della individuazione di tutte le costruzioni abusive, realizzate nel corso di molti anni, è stato ora impostato secondo una nuova metodologia, più attuale coi temi, che darà risultati effettivi e concreti quanto prima e consentirà a questo Ministero di applicare analiticamente, per la parte di sua competenza, le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela, coordinando la propria azione con le autorità urbanistiche locali e con le altre amministrazioni statali interessate.

Per la parte archeologica intanto si sta procedendo ad ampliare le aree assoggettate a vincolo ed a predisporre un organico piano di espropri nelle zone archeologicamente più rilevanti.

Infine, per quanto riguarda il problema generale della tutela paesaggistica del territorio e delle aree di interesse storico ed archeologico, il Ministero si farà promotore di una iniziativa legislativa che, oltre a correggere le carenze attuali e ad armonizzare competenze e funzioni dei comuni, delle regioni e dello Stato, offra certezze giuridiche e capacità di intervento tempestivi agli organi dello Stato e degli enti locali.

*Il Ministro:* PEDINI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Cosimo Iscaro, nato a Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) l'11 settembre 1919 ed ivi residente. (4-01838)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Cosimo Iscaro, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 26 novembre 1970, n. 2446743, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti invalidanti delle pregresse infermità bronchiale, reumatica e tifo petecchiale e per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, delle affezioni « gastrite con note di duodenite, discinesia colica ed artrosi lombo-sacrale ». E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 818969, prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, il signor Iscaro è stato invitato, per il tramite del comune di Sant'Angelo a Cupolo, a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, relativi alle surriferite affezioni ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni al riguardo.

Ove, in esito alle risultanze del procedimento in corso, non dovessero emergere idonei elementi per il riconoscimento all'interessato del richiesto trattamento pensioni-

stico, il relativo fascicolo degli atti verrà trasmesso, con ogni sollecitudine, alla suindicata magistratura per la definizione del gravame in sede giurisdizionale.

*Il Sottosegretario di Stato:* ABIS.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra contrassegnata con il numero di posizione 9011229 di interesse del signor Arturo Nigro.

Con decreto n. 3332108 veniva riconosciuta l'infermità del Nigro per causa di servizio e conseguentemente veniva stabilito il pagamento in favore del medesimo di due annualità di VIII categoria, tabella B, *una tantum*.

In data 1° dicembre 1970, con raccomandata RR n. 3625, il Nigro produceva domanda di aggravamento; ma da detta data l'interessato non ha più avuto notizie della sua pratica. (4-01853)

RISPOSTA. — Sono stati disposti, nei riguardi del signor Arturo Nigro, i prescritti accertamenti sanitari presso la competente commissione medica di Napoli. E ciò in relazione alla domanda con la quale il predetto ha chiesto ulteriore trattamento pensionistico per l'infermità « astenia nervosa », a suo tempo indennizzata con due annualità della tabella B, e, nel contempo il riconoscimento del diritto a pensione per nuove affezioni.

Si assicura che non appena il suindicato collegio medico, cui non si è mancato di rivolgere opportune sollecitazioni, avrà fatto pervenire il relativo verbale di visita, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:* ABIS.

MALAGODI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) le notizie di cui egli dispone circa la morte ad Addis Abeba del cittadino italiano Nello Bernardini ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia recatasi nella sua abitazione in seguito ad una questione coi suoi dipendenti;

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

b) il pensiero del Governo sul problema più generale delle presenti condizioni di lavoro e di vita degli italiani in Etiopia e sulle prospettive che si aprono loro per l'avvenire. (4-01535)

RISPOSTA. — In relazione all'uccisione del connazionale Nello Bernardini, avvenuta il 10 dicembre 1976 ad Addis Abeba, il Ministero degli affari esteri ha potuto accertare — tramite l'ambasciata in Addis Abeba — che il conflitto a fuoco, in cui il Bernardini perdette la vita, avvenne in seguito ad un diverbio, insorto tra l'imprenditore italiano ed alcuni suoi dipendenti etiopici i quali, accompagnati da agenti di polizia, si erano recati a casa del Bernardini per questioni concernenti rivendicazioni sindacali; in tale circostanza il nostro connazionale avrebbe aperto il fuoco per primo, uccidendo un poliziotto e ferendone un altro; un reparto militare accorso subito dopo uccideva il Bernardini, danneggiandone altresì l'abitazione.

La nostra ambasciata è sollecitamente intervenuta presso le autorità etiopiche per chiedere chiarimenti sul grave episodio e protestare per l'eccessiva reazione al gesto del Bernardini.

Purtroppo l'accaduto è chiaramente da ricondurre alla tensione che regna attualmente in Etiopia e rivela le difficoltà che incontrano i nostri imprenditori nel proseguire la gestione delle loro aziende.

In considerazione di tale stato di cose, le nostre rappresentanze non mancano di prestare ogni possibile forma di tutela ai connazionali che — malgrado le difficili condizioni di vita e di lavoro — continuano a risiedere in Etiopia, ed agevolano il rimpatrio a quanti intendano lasciare il paese.

*Il Sottosegretario di Stato:* FOSCHI.

MANNUZZU E COCCO MARIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) gli importi delle somme spese in Sardegna, anno per anno, sulla base dei regolamenti comunitari che hanno istituito un'integrazione di prezzo a favore dei produttori di grano duro e di olio di oliva;

2) il numero dei beneficiari di queste provvidenze, sempre anno per anno e per settore. (4-01111)

RISPOSTA. — Si trascrivono, nei prospetti che seguono, i dati chiesti dagli interroganti:

## GRANO DURO

	Numero dei beneficiari	Importo complessivo erogato lire
Produzione 1967	20.629	1.999.995.175
» 1968	26.702	2.805.777.086
» 1969	24.295	2.799.420.105
» 1970	22.469	2.534.045.120
» 1971	21.373	3.075.737.759
» 1972	19.948	3.005.463.520
» 1973	15.399	2.279.950.910
» 1974	12.636	1.807.529.645

Per il prodotto raccolto nel 1975, soltanto recentemente sono pervenuti all'AIMA gli elenchi delle domande liquidate dall'ente di sviluppo e, quindi, l'azienda di Stato ha in corso i relativi atti di pagamento, secondo la procedura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

## OLIO DI OLIVA

	Numero dei beneficiari	Importo complessivo erogato lire
Produzione 1966/67	14.398	223.739.032
» 1967/68	57.571	3.463.474.001
» 1968/69	24.905	1.927.556.886
» 1969/70	44.032	4.173.664.602
» 1970/71	15.106	930.956.127
» 1971/72	42.914	5.117.224.911
» 1972/73	14.382	1.135.275.575
» 1973/74	32.744	4.850.704.325

Anche per l'olio di oliva della campagna di produzione 1974-75 sono da poco pervenuti gli elenchi delle domande liquidate dall'ente di sviluppo, per cui l'AIMA ha attualmente in corso il pagamento degli importi a favore degli aventi diritto.

Si ritiene opportuno sottolineare che, per tutte le anzidette campagne di produzione, sia del grano duro che dell'olio di oliva, si registrano percentuali elevatissime dei pagamenti rispetto al numero delle domande complessivamente presentate.

Le rimanenti domande non sono state pagate principalmente perché gli interessati, benché ripetutamente sollecitati, non hanno provveduto a corredarle della prescritta documentazione.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

MAROCCHO, SANTUZ E FIORET. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali concrete iniziative il Governo intenda assumere per dare sollecita attuazione all'ordine del giorno relativo allo scioglimento dell'ONAIIRC, approvato dalla Camera in occasione del dibattito sulla seconda emergenza nel Friuli.

Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere quali siano gli indirizzi che il Governo intende perseguire per la soluzione dei numerosi e complessi problemi relativi alla sistemazione e utilizzazione del personale a seguito dello scioglimento dell'ONAIIRC, in applicazione della legge n. 70 del 1975.

(4-01807)

RISPOSTA. — La situazione dell'ONAIIRC e del relativo personale è stata illustrata alla Camera dei deputati, nella seduta del 25 febbraio 1977, in sede di risposta alla interrogazione n. 3-00599 del deputato Castiglione.

In tale occasione è stato precisato che con deliberazione del 6 settembre 1976 l'ONAIIRC ha stabilito, in analogia a quanto previsto per il personale civile dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, di concedere al dipendente personale amministrativo, di ruolo e non di ruolo, l'assegno di lire 20 mila mensili a decorrere dal 1° luglio 1975.

Con altra delibera, adottata sotto la stessa data, l'ente ha disposto il riordinamento della disciplina giuridica ed econo-

mica del dipendente personale dattatico in conformità a quanto stabilito per il personale direttivo e docente della scuola statale, dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88.

Al riguardo il ministro del Tesoro, ha interessato la Presidenza del Consiglio affinché comunicasse all'ONAIIRC la impossibilità di assecondare le delibere di cui trattasi, tenuto conto che la legge 20 marzo 1975, n. 70, per quanto attiene agli enti (fra i quali rientra l'ONAIIRC) finora non riconosciuti necessari e non compresi quindi nella tabella ad essa allegata, prevede il congelamento delle posizioni giuridiche ed economiche rivestite dal dipendente personale alla data di entrata in vigore della legge medesima.

È stato comunque fatto presente all'ente che, come consentito per altri enti pubblici trovatisi nella stessa condizione, (ONOG-Tre Venezie) potrebbe essere disposta l'attribuzione al personale in parola (amministrativo e docente) di un assegno mensile in misura unica pro-capite non superiore a lire 20 mila lorde per 12 mensilità annue con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, che approva l'ipotesi di accordo di cui alla legge n. 70.

Per quel che riguarda, invece, il futuro dell'ente, si precisa che il comitato di indagine, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 70 per la soppressione degli enti inutili, esauriti gli atti di competenza, inoltrerà a brevissimo termine al Presidente del Consiglio concrete proposte in materia. Spetterà al Presidente stesso emettere il relativo provvedimento, sentita la Commissione parlamentare.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* ABIS.

MATRONE, SALVATO ERSILIA E SANDOMENICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, relativamente alla concessione in uso pluriennale della strada Casa Bianca in agro di Boscotrecase (Napoli) che conduce sull'alto Vesuvio, se risponda al vero che malgrado l'assessorato regionale della Campania per le finanze abbia espresso parere nettamente



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

sfavorevole al rinnovo della concessione ai signori Matrone Alfredo e Fioretti Giovanni, il consiglio di amministrazione delle foreste demaniali di Salerno, invece ha già rinnovato la concessione ai dichiarati privati che durante gli anni decorsi hanno percepito un consistente pedaggio (lire 500 a persona) a tutto danno del turismo internazionale che si interessa al Vesuvio ed alle bellezze naturali del circondario;

per conoscere, altresì, se sia vero che non è stata tenuta in alcun conto la richiesta del comune di Boscotrecase (Napoli) tendente ad ottenere in proprio e di concerto con l'ente provinciale del turismo di Napoli la concessione suddetta, preferendo così privati ad enti pubblici che non hanno nelle loro istituzioni finalità speculative;

infine se risulti ancora rinnovata la concessione ai privati provvedere contestualmente all'istruttoria necessaria per garantire al comune di Boscotrecase il privilegio di tale servizio in concessione.

(4-01607)

RISPOSTA. — Si premette che in conformità delle delibere nn. 25/152 e 37/378, rispettivamente, del 15 ottobre 1957 e del 17 dicembre 1969 del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, furono stipulati dall'ufficio amministrazione delle foreste demaniali di Salerno la convenzione amministrativa del 1° gennaio 1958, n. 4 di repertorio e l'atto aggiuntivo in data 20 febbraio 1970, n. 280, di repertorio con i signori Matrone Alfredo e Fioretti Giovanni, da Boscotrecase, per la concessione in uso, sino al 31 dicembre 1976, di un tratto di strada demaniale camionabile di accesso al cratere del Vesuvio, della lunghezza complessiva di metri lineari 5100 e della larghezza variabile da metri lineari 5 a metri lineari 8, di proprietà dell'azienda di Stato.

La suddetta concessione prevedeva, tra l'altro, il ripristino della strada che era stata danneggiata dalle eruzioni del Vesuvio del settembre 1943 e dell'agosto 1944, a spese dei concessionari stessi, nonché della corresponsione dell'adeguato canone stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente.

I signori Matrone e Fioretti presentano istanza per ottenere il rinnovo della concessione per un periodo diciannovennale a datare dal 1° gennaio 1977, esibendo i

pareri favorevoli del comune di Boscotrecase e dell'assessore per il turismo e commercio della giunta regionale della Campania.

Essendo stata tale istanza prodotta con circa due anni di anticipo rispetto alla data di scadenza della concessione, il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con propria delibera, riteneva la richiesta intempestiva e proponeva che fosse stato rinviato il relativo esame alla data di scadenza della convenzione.

I signori Matrone e Fioretti hanno ripresentato domanda in data 28 luglio 1976 per il rinnovo della convenzione, impegnandosi ad eseguire tutti i lavori ordinari e straordinari (pavimentazione, asfaltatura, ecc.), quelli ordinari di manutenzione della strada secondo apposito progetto esecutivo dell'amministrazione dell'azienda di Stato, nonché a corrispondere il canone di concessione che verrà stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente.

Essendo però pervenute, recentemente, altre richieste per la concessione di cui trattasi, il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in ordine con lo statuto-regolamento della azienda stessa e con la legge sul patrimonio e la contabilità dello Stato vigenti, ha deliberato di indire la gara di licitazione privata per l'aggiudicazione della concessione ed ha ritenuto di interessare della questione il presidente della giunta regionale della Campania. Ciò perché, per la concessione in questione sono pervenute sollecitazioni e pareri contrastanti da parte di autorità e dagli assessorati della regione Campania.

Si assicura, comunque, che il comune di Boscotrecase sarà interessato in tempo a presentare apposita delibera del proprio consiglio, approvata dall'autorità tutoria regionale competente, in modo da partecipare alla suddetta gara, anche perché il consiglio di amministrazione dell'azienda si è già espresso nel senso di preferire, a parità di condizioni, enti pubblici rispetto a privati, fermi restando gli oneri di manutenzione, che comportano ovviamente l'imposizione di un pedaggio.

La gara di licitazione privata potrà aver luogo subito dopo gli adempimenti tecnici amministrativi necessari e dopo che sarà stato determinato dall'ufficio tecnico erariale competente il canone annuo della concessione, che dovrà servire come prezzo base della gara stessa.

In attesa dell'espletamento della gara, si è ravvisata l'opportunità di non interrompere l'uso della strada e, per non provocare eventuali turbamenti e danni alle attività turistiche della zona, si è accordata una proroga di tre mesi alla vecchia concessione.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

MORA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

considerate le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato dei formaggi parmigiano-reggiano e grana padano (vedi *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 17 luglio 1968, n. 166 pagina 8), modificate dal regolamento CEE n. 2306 del 1976 della commissione recante limitazione temporanea dell'ammasso privato del parmigiano-reggiano e grana padano;

considerando che:

a) attualmente la situazione del mercato di detti formaggi è caratterizzata da una stagionatura delle contrattazioni a seguito anche della stretta creditizia;

b) le cooperative di produzione e loro consorzi incontrano notevoli difficoltà ad intraprendere la stagionatura diretta (importante deterrente contro la speculazione), sia a causa della carenza di credito a tasso agevolato, sia e soprattutto a seguito dell'aumento dei già rilevanti costi di stagionatura, che superano abbondantemente le 150 lire chilogrammo mese;

c) i prodotti parmigiano-reggiano e le loro cooperative e consorzi non hanno avuto alcuna responsabilità nelle recenti vicende connesse alle lievitazioni artificiose dei prezzi, mentre hanno pagato duramente il peso di due anni di crisi, 1974 e 1975 —

se intenda provvedere affinché venga apportata una parziale modifica del regolamento CEE n. 1206 del 1976 della commissione del 23 ottobre 1976 recante limitazione temporanea dell'ammasso privato del grana padano e del parmigiano-reggiano.

Con tale modifica dovrebbero essere tempestivamente ripristinati i contratti d'ammasso privato tra l'organismo di intervento

ed i produttori di parmigiano-reggiano e grana padano, demandando ai consorzi di tutela, in collaborazione con l'AIMA, il compito di accertare i requisiti predetti per fruire del contributo allo stoccaggio privato.

Il significato di ripristino selettivo del contributo allo stoccaggio privato assume un'importanza notevole; infatti da un lato può sostenere ed incentivare lo sforzo che le centrali cooperative stanno producendo per il rilancio della stagionatura diretta dei produttori di parmigiano-reggiano e grana padano, dall'altro e soprattutto perché con la diffusione della stagionatura da parte dei produttori si possono più facilmente prevenire e combattere le componenti speculative, in grado di alterare profondamente i corsi di mercato e di cui si è recentemente tanto parlato. (4-01240)

RISPOSTA. — Con regolamento CEE n. 2306 del 1976 della commissione sono stati sospesi, fino al 31 marzo 1977, su richiesta italiana, gli aiuti allo stoccaggio privato dei formaggi grana-padano e parmigiano reggiano; ciò nell'intento di porre un freno al vertiginoso aumento dei prezzi all'ingrosso, che il mercato aveva fatto registrare nella prima quindicina del mese di settembre.

Ora, in seguito all'andamento della produzione e dei consumi — come d'altro canto era stato previsto da questo Ministero e attualmente paventato dalle organizzazioni dei produttori e della stampa specializzata — la situazione del mercato sembra destinata, in un futuro quanto mai prossimo, a divenire piuttosto preoccupante.

In effetti, la produzione del 1976, che sarà pronta per essere immessa al consumo della primavera-estate di quest'anno, ha raggiunto, ed anzi superato, quel limite di 1,3 milioni di quintali che, in normale regime di mercato, rappresenta il livello ideale per l'equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Il ritmo di aumento della produzione, rispetto al 1975 (quintali 1.176.000) si è aggirato intorno al 15 per cento e non sussistono i presupposti, per un possibile rallentamento poiché, in questo momento, nessun'altra trasformazione del latte ne consente una valorizzazione tanto elevata.

Si deve inoltre aggiungere che tale livello di valorizzazione viene preso a base per la fissazione dei prezzi regionali del

latte per il 1977 (legge n. 306 del 1975: Piemonte lire 251 al litro; Lombardia lire 265; Veneto lire 251; Emilia Romagna 260, ecc.) per cui, anche volendo, con simili prezzi, sussistono poche alternative di trasformazione.

Come si è innanzi accennato, in normale regime di mercato, il livello di 1.300.000 quintali di produzione rappresenta l'ideale per un giusto equilibrio tra domanda ed offerta, purtroppo, invece, si è avuto di recente la conferma di una netta riduzione dei consumi, volutate, per il 1976, intorno al 25 per cento il che fa automaticamente diventare eccedentaria la produzione del 1976, creando così i presupposti per una nuova crisi nel periodo in cui il prodotto dello scorso anno sarà pronto per essere immesso al consumo (estate 1977).

Pertanto, questo Ministero, in considerazione della situazione di difficoltà in cui potrebbero trovarsi sia i produttori, e in modo particolare le cooperative, e sia gli stessi trasformatori, è già intervenuto presso la commissione della CEE, per chiedere il ripristino dell'aiuto allo stoccaggio privato del prodotto e si ripromette di insistere nella richiesta, giustificandola con l'andamento dei prezzi all'ingrosso che, nel corso degli ultimi mesi, hanno già registrato una riduzione di circa 150 lire al chilogrammo.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

PISONI, STELLA, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI E FIORET. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero la notizia secondo la quale bestiame da vita svizzero, viene importato in Italia con un alto premio a favore dell'acquirente. Tale premio concesso dalle autorità elvetiche può raggiungere i 1.500 franchi per capo, cioè circa la metà del valore reale del capo che si aggira sui 3 mila franchi pari ad un milione di lire circa.

Inoltre il premio all'esportazione concesso dall'Austria è di 2 mila scellini per il bestiame di normale contrattazione e di 2.500 per quello acquistato all'asta.

Constatato che questa esportazione libera, mette in difficoltà gli allevatori ed i selezionatori dell'arco alpino italiano e che si nutrono perplessità circa la purezza della razza dei capi importanti, ritenga il

ministro che oltre a fare dei controlli sanitari e zoognostici accurati, di dovere, in armonia con le norme CEE, studiare qualche forma di prelievo doganale che pur non impedendo tale importazione non si rilevi di grave pregiudizio per i nostri allevatori. (4-00669)

RISPOSTA. — Si premette che il numero dei capi di bestiame diversi da quelli destinati alla macellazione, importati dalla Svizzera e dall'Austria, è stabilito dai regolamenti CEE n. 1485/76 e n. 1486/76 del 21 giugno 1976, in base ai quali sono stati assegnati all'Italia un contingente di 5.300 capi di provenienza austriaca e un contingente di 4.630 capi di provenienza elvetica.

Ciò premesso, non si può escludere che la Svizzera e l'Austria prevedano premi per l'esportazione in Italia del bestiame da allevamento; ma si osserva che, almeno fino a quando resterà in vigore la clausola di salvaguardia comunitaria, e per quanto riguarda il bestiame da vita escluso quello di razza pura, tali esportazioni non saranno possibili, come del resto tutte le importazioni dei prodotti della carne bovina dei paesi terzi, fatti salvi taluni regimi speciali.

Si deve altresì rilevare che, in condizioni normali di mercato, la regolamentazione comunitaria prevede un prelievo all'importazione, da determinarsi sulla base della differenza tra il prezzo di orientamento comunitario e i prezzi di offerta maggiorati dell'incidenza del dazio doganale.

Nel caso dell'Austria e della Svizzera, trattandosi di paesi terzi dotati di una struttura commerciale e di sistemi di produzione del bestiame analoghi a quelli esistenti nella Comunità, gli organi comunitari possono determinare un prelievo specifico all'importazione da detti paesi.

Tale prelievo specifico viene, tuttavia, fissato sulla base dei corsi registrati sui mercati più rappresentativi di detti paesi, previa detrazione delle eventuali sovvenzioni accordate all'esportazione.

Per quanto riguarda, poi, l'importazione di riproduttori di razza pura, si osserva che nel 1976 tale movimento ha avuto una importanza limitata: infatti, mentre nessun capo è stato importato dalla Svizzera, dall'Austria sono stati importati solo 12 tori di razza bruna alpina e 2 tori di razza pezzata rossa, nonché 232 giovani animali

in possesso dei requisiti per l'iscrizione al libro genealogico.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

PISONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

a) constatato che gli istituti di sperimentazione in agricoltura si trovano in uno stato di notevole disagio, sia per la non completa riorganizzazione degli stessi, sia per mancanza di prospettiva;

b) constatato ancora che si palesa sempre più l'esigenza di una efficiente ricerca nel settore, anche al fine di poter rammodernare le strutture e dare attuazione ai piani di sviluppo —

se intenda metter mano al riordino degli istituti stessi, offrendo prospettive concrete, dotandoli di mezzi sufficienti, razionalizzando il settore anche in relazione alla ricerca in generale e al ruolo delle regioni nel quadro della necessaria responsabilità nazionale che deve presiedere all'intero settore. Si fa notare che ogni ritardo provoca grande dispersione di mezzi e di energie e ritarda lo sviluppo dell'agricoltura e di conseguenza dell'economia intera. (4-01618)

RISPOSTA. — Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sin dal 1967, anno della entrata in vigore della normativa che li ha ristrutturati, con progressione costante, sono venuti definendo la loro identità e qualificando la loro attività. Si sono inoltre sviluppate notevolmente le collaborazioni con altre istituzioni scientifiche nazionali ed estere.

Sono state realizzate nuove strutture, tra cui le sedi degli istituti sperimentali per la salvaguardia, per l'elaiotecnica, per la zoologia agraria, per la meccanizzazione agricola per la valorizzazione tecnologica dei produttori agricoli, per l'agrumicoltura e per l'assessamento forestale e l'alpicoltura, rispettivamente, in Arezzo, Pescara, Firenze, Roma, Milano, Acireale (Catania) e Trento.

Il mancato incremento del relativo capitolo di bilancio, in concomitanza col notevole aumento dei prezzi, costringerà gli istituti ad attestarsi nel 1977 sui livelli scientifici conseguiti nell'anno precedente.

Si confida, tuttavia, che un auspicabile aumento delle disponibilità possa quanto prima consentire l'ulteriore espansione dell'attività scientifica delle predette istituzioni.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

POCHETTI E CIAI TRIEVELLI ANNA MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

le norme di legge, le valutazioni di opportunità politica, i criteri di equità che abbiano legittimato e giustificato la nomina a presidente di sezione della Corte dei conti di un giovane magistrato, che risulta promosso consigliere della Corte stessa solo due mesi prima del citato evento, che risulta essersi successivamente dimesso dalla carriera di magistratura per rivestire l'incarico di capo ufficio legislativo del Ministero del commercio con l'estero, che in ogni caso, a parte ogni altra considerazione di opportunità, non poteva godere di promozioni onorarie essendo queste ultime riservate ai soli magistrati cessati dal servizio per età;

se, con la preferenza accordata al magistrato in questione, siano stati colpiti interessi e diritti soggettivi di altri suoi colleghi, se vi siano stati a tale riguardo conseguenti atti di impugnazione e come, in generale, la presidenza della Corte dei conti si sia preoccupata in questa occasione di tutelare l'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, di assicurare la gestione imparziale delle attività dell'istituto e di difenderne il prestigio. (4-01050)

RISPOSTA. — Il dottor Luigi Speranza è stato nominato consigliere della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, registrato il 22 luglio successivo, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e con le procedure stabilite dall'articolo 13, secondo comma della stessa legge; dette norme testualmente prevedono:

« le promozioni a Consigliere o a Vice Procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio »...

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

« le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore generale... sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti ».

Successivamente a tale promozione il dottor Speranza - che in occasione della costituzione del Governo attualmente in carica era stato chiamato a dirigere l'ufficio legislativo del Ministero del commercio estero - ha ritenuto di presentare le dimissioni dalla carriera di magistratura ed ha ottenuto, in quanto profugo, la qualifica di (non la promozione a) presidente di sezione ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, secondo quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sempre all'atto del collocamento a riposo al medesimo magistrato è stato conferito il titolo onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, recepito dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale - secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433 - trova applicazione anche nei confronti dei magistrati della Corte dei conti.

Con le dimissioni dalla magistratura il dottor Speranza ha rassegnato anche le dimissioni da capo ufficio legislativo del Ministero del commercio con l'estero.

Per quanto concerne la richiesta se la preferenza accordata al magistrato in questione abbia colpito interessi e diritti soggettivi di altri colleghi e se vi siano stati a tale riguardo atti di impugnativa, si comunica che contro la promozione a consigliere del medesimo e contro quella di altri tre magistrati che lo precedevano in ruolo, avvenute contestualmente, sono stati presentati in data 15 novembre 1976 ricorsi in sede giurisdizionale davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti da parte dei primi referendari dottor Tommaso De Pascalis e dottor Alfonso Ferrucci, i quali occupavano rispettivamente il primo e il

settimo posto in ruolo (il dottor Ferrucci pertanto era al secondo posto dopo il dottor Speranza, ultimo dei promossi); poiché tali ricorsi trovansi attualmente in fase di istruttoria è doveroso astenersi da qualsiasi valutazione o commento prima della pronunzia dell'organo giurisdizionale.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
EVANGELISTI.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* —  
Per sapere se:

sia a conoscenza dell'anomala situazione in cui si trova il Comune di Abano Terme (Padova), a seguito dello scioglimento del consiglio comunale avvenuto nel mese di agosto del 1976;

il ministro ritenga - tenuti presenti i problemi di rilevante importanza e di interesse pubblico che il comune di Abano, importante centro termale frequentato principalmente da cittadini stranieri, è chiamato a risolvere ed atteso che sono trascorsi, dalla data dello scioglimento del consiglio comunale, i novanta giorni previsti dalle vigenti norme in materia di elezioni amministrative, di emanare - con l'urgenza che il caso richiede - il decreto per la convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio comunale di Abano Terme. (4-01725)

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Abano Terme sono state indette per il giorno 27 marzo 1977.

*Il Ministro:* COSSIGA.

RAUTI. — *Ai ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se:

siano a conoscenza delle notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali attrezzature della RAI-TV di Roma sono state prestate, insieme ad una troupe di tecnici, per la migliore riuscita di un festival giovanile comunista al Pincio;

sia vero che tale sconcertante decisione è stata presa dal direttore di sede della RAI-TV di Roma, Severati, comunista, che ha personalmente organizzato tale

operazione concretizzatasi nel prelievo da una stazione RAI-TV di via Teulada di una delle più costose apparecchiature disponibili, e precisamente di un *Eiphodor*, nel suo smontaggio, nel suo trasporto ai Pincio tramite autogru, nel suo rimontaggio e messa in opera con l'ausilio di quattro tecnici specializzati e nell'operazione inversa, dopo l'utilizzazione delle apparecchiature stesse per tutto il sabato, la notte del medesimo e la domenica successiva sino alle ore 12, con utilizzo altresì di un camion e di una vettura della RAI-TV romana;

sia vero che non è stato ancora chiarito chi è che effettivamente ha pagato tale utilizzazione di materiale, compresi gli straordinari ai tecnici, le assicurazioni al personale impegnato e via dicendo;

sia esatto che, durante burrascose riunioni dei dipendenti della RAI-TV di Roma che hanno discusso di recente, tra gli altri, anche di questo fatto, è stata fatta circolare officiosamente la tesi che questo tipo di prestazione rientra nella normalità e, quindi, così stando le cose, se si ritenga di stabilire come valido lo stesso principio per tutti i partiti e le loro eventuali manifestazioni pubbliche o se, invece, siano stati commessi illeciti configurabili anche penalmente per la distrazione di materiale appartenente a un ente pubblico.

(4-00725)

**RISPOSTA.** — Al riguardo la concessionaria ha precisato che, in via eccezionale, è stato possibile aderire alla richiesta fornitura in uso di proprie apparecchiature tecniche al comitato organizzatore del *festival* della gioventù, in quanto nella circostanza le apparecchiature stesse, tra le quali il proiettore *Eiphodor* con relativo schermo non risultavano impegnate in lavori di produzione.

Comunque, nel far presente che la concessione di attrezzature tecniche rientra nell'ambito delle attività collaterali di cui all'articolo 3 della convenzione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, si soggiunge che la RAI ha tenuto a sottolineare di avere regolarmente addebitato al citato comitato tutte le spese sostenute, ivi compreso quindi il noleggio, le prestazioni dell'unico tecnico inviato, la polizza di assicurazione del-

le apparecchiature durante il trasporto e i compensi richiesti dalla ditta all'uopo incaricata.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* VITTORINO COLOMBO.

**ROSINI E SAVINO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza dei gravi danni causati dai nubifragi degli ultimi mesi alle opere di bonifica del bacino idrico del fiume Chiese in provincia di Brescia e quali interventi intenda adottare perché non siano abbandonati a se stessi i coltivatori insediati su una superficie di varie migliaia di ettari.

Risulta in particolare agli interroganti che ben cinque consorzi di bonifica hanno subito danni rilevantissimi e che gli stessi non sono assolutamente in grado di far fronte alla ricotruzione senza l'intervento della solidarietà nazionale. Da una prima indagine si valutano infatti ad oltre un miliardo e 200 milioni i danni subiti dai consorzi di bonifica Roggia Maggiore Calcinata, Roggia Montichiara, Canali Bresciani, Rogge Riunite di Remedello, Naviglio Bresciano e Consorzio tra Mella e Chiese.

Gli interroganti ritengono altresì di dover sottolineare che solo un intervento tempestivo, massiccio e decisivo del Governo potrà evitare che ai danni diretti causati dal maltempo si sommino quelli derivanti dalla impossibilità di procedere all'irrigazione nella prossima annata agraria. (4-00965)

**RISPOSTA.** — A seguito degli eventi calamitosi del periodo ottobre-novembre 1976, sono pervenute al Ministero segnalazioni di danni ad opere pubbliche di bonifica nel bacino del fiume Chiese, in provincia di Brescia, per un importo complessivo di lire 1.067 milioni, di cui lire 800 milioni per il ripristino del derivatore Remedello e lire 267 milioni per il ripristino di opere varie di bonifica (paratoie Cantrina, ponte canale Chiese, cavo Lonata, opere di bonifica San Paolo e Cantrina).

Il Ministero, nei limiti di lire 20 milioni per ciascun intervento, stabilito dall'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, richiamato dall'articolo 3 - lettera b) - della legge 25 maggio 1970, n. 364, istituita del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, ha autorizzato l'e-

secuzione di lavori di somma urgenza per una spesa complessiva di 120 milioni di lire: spesa, per altro, senza copertura finanziaria immediata, dovendosi attendere che siano resi disponibili, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero medesimo, le somme da prelevarsi allo scopo del Fondo di solidarietà nazionale.

A questo proposito, si fa presente che la dotazione annuale del detto Fondo, che copre appena le esigenze per gli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate, si è rilevata del tutto insufficiente ai fini degli interventi di somma urgenza e per la ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica; come pure inidoneo si è dimostrato il sistema della legge, per quanto riguarda la procedura per il prelevamento dal Fondo stesso delle somme necessarie per provvedere alle necessità per il settore delle opere pubbliche di bonifica.

Pertanto, il Ministero — che ha ripetutamente prospettato tale inadeguatezza e inidoneità nelle sedi competenti — ha posto nuovamente allo studio il problema, per dare ad esso idonea soluzione, nel quadro della revisione della normativa vigente in materia, in ossequio anche all'impegno assunto dal Governo in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; modifiche in integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con l'occasione, si aggiunge che il Ministero dell'interno, interessato in merito, ha comunicato che, per l'attuazione — tramite ECA — dei necessari interventi di prima assistenza a favore delle famiglie bisognose della provincia di Brescia, danneggiate da avversità atmosferiche, sono state assegnate, alla competente prefettura, le somme di lire 15 milioni il 6 ottobre e di lire 20 milioni il 6 novembre 1976.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**SERVADEI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che il pretore di Bagno di Romagna (Forlì) ha recentemente condannato il sindaco della località ad una ammenda di lire 70 mila per un preteso ritardo nella denuncia all'autorità giudiziaria di una irregolarità edilizia riguardante un modesto edificio della zona.

In relazione a tale condanna ed al relativo appello, si pretende ora che il sindaco resti sospeso dalla funzione fino alla sentenza definitiva la quale, coi tempi della nostra macchina giudiziaria, potrà anche tardare parecchio.

Si sa da questo momento che la sentenza di appello non potrà peggiorare la decisione del pretore, e che se anche la stessa verrà confermata non creerà incompatibilità per il sindaco alla ripresa delle relative funzioni.

L'interrogante considera pertanto iniqua la pretesa della sospensione, e contraria ad ogni logica giuridica e morale. Chiede pertanto al ministro se non ritenga di modificare l'attuale assurda situazione, dannosa in primo luogo per la funzionalità della citata amministrazione comunale.

Al di là del fatto particolare, l'interrogante ritiene, sul piano del principio, estremamente pericolosa la situazione riferita, e tale da porre potenzialmente in crisi ogni amministrazione locale. (4-00277)

**RISPOSTA.** — Il sindaco di Bagno di Romagna, con sentenza non definitiva, in data 6 luglio scorso, del pretore di quel comune, è stato condannato alla pena di lire 70 mila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328 del codice penale). Nei confronti di detto amministratore si sono verificate, pertanto, i presupposti per la sospensione *ope legis* dalla carica sindacale, a norma dell'articolo 270 del Testo unico delle leggi provinciali e comunali, 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 852. La esiguità della pena inflitta al predetto sindaco è irrilevante agli effetti della sospensione, in quanto, in base ad una logica interpretazione delle citate disposizioni legislative, costantemente seguita da questo Ministero in precedenti casi analoghi, la sospensione degli amministratori degli enti locali si determina, tra l'altro, allorché essi siano rinviati a giudizio per qualunque reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale, indipendentemente dalla consistenza della pena editale. Tale sospensione scaturisce direttamente dalla legge in dipendenza del verificarsi delle condizioni che ne determinano la automatica applicazione.

Si deve aggiungere che in base alle norme attualmente in vigore, la sentenza del pretore di Bagno di Romagna, qualora

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

non fosse stata impugnata dall'interessato, avrebbe effettivamente comportato la decadenza della carica sindacale, ai sensi dell'articolo 271 del citato Testo unico delle leggi provinciali e comunali 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla ripetuta legge n. 852 del 1970.

Si fa presente, per altro, che il sindaco di cui trattasi è stato assolto dal reato imputatogli, con sentenza di appello del 4 ottobre scorso e pertanto, a norma dell'articolo 2 della legge del 1970, ha ripreso nello stesso giorno l'esercizio della sue funzioni.

In linea più generale e al di là del caso specifico in questione, si rammenta che, al fine di attenuare l'eccessivo rigore delle vigenti disposizioni legislative sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in pendenza di procedimenti penali, già nella passata legislatura era stato proposto un disegno di legge (atto Senato n. 1729), poi decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

Tale disegno di legge è stato ripresentato al Parlamento ed è ora all'esame della I Commissione del Senato della Repubblica.

*Il Ministro: COSSIGA.*

**SERVADEI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in sede di discussione alla Comunità economica europea delle pratiche enologiche ritenga possibile riconfermare la correzione dei colori dei vini e degli aceti di vino mediante enocianine, come avviene attualmente, dato che:

l'enocianina sotto la voce antociani è ammessa tra i colori naturali permessi nella CEE per la colorazione degli alimenti, ed è uno dei pochi colori rossi disponibili per la colorazione dei prodotti alimentari;

il colore è un elemento di qualità, come tutti gli altri;

i vini di qualità non possono essere corretti mediante taglie, sia perché per i v.q.p.r. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) normalmente il taglio è proibito, sia perché col taglio si sconvolgono le altre caratteristiche organolettiche del prodotto; mentre la correzione della colorazione dell'aceto rosso, resa spesso indispensabile dai processi di lavorazione, è elemento assai importante dell'apprezzamento del prodotto;

sono ritenute valide questioni importantissime come lo zucceraggio, per cui non si vede perché non debba essere ammessa la correzione del colore che principalmente interessa l'Italia, l'unica grande produttrice di enocianina nel mondo (la produzione di enocianina consente di pagare le vinacce, che a questo si prestano tecnicamente, più di quanto vengano pagate quelle corrispondenti avviate alla distillazione), e tradizionalmente interessata al suo uso enologico. (4-00616)

**RISPOSTA.** — Nel corso di un incontro tenutosi presso questo Ministero tra rappresentanti di categorie vitivinicole e di tecnici e studiosi del settore enologico in ordine al problema dell'enocianina, la maggior parte degli intervenuti ha fatto presente che il problema non riveste più particolare importanza per la produzione enologica nazionale. Infatti, è stato sottolineato che, ricorrendo a ben specifiche e razionali tecniche di vinificazione, macerazione delle vinacce, termovinificazione, impiego di adeguate dosi di anidride solforosa, uvaggi appropriati, ecc., si possono ottenere vini rossi ad intensità cromatica voluta, senza ricorrere all'uso dell'enocianina.

Per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) per i quali i disciplinari di produzione prescrivono tra l'altro la costanza dell'intensità colorante e nello stesso tempo vietano o limitano la possibilità del taglio con altri vini, è opportuno far presente che, quando non si riesca con le già menzionate tecniche enologiche ad ottenere le caratteristiche di colore specifiche, è verosimilmente segno che le uve di quella particolare annata non erano comuni que tali da dare un vino v.q.p.r.d., ma semplicemente un vino da tavola.

Giò premesso, s'informa che nelle riunioni del gruppo specifico, che in sede comunitaria sta elaborando un regolamento sulle pratiche enologiche, la delegazione italiana ha chiesto, ed in via di massima ottenuto, nonostante l'atteggiamento inizialmente negativo degli altri paesi, un periodo di transizione della durata di tre anni, durante il quale in Italia potrà essere ugualmente impiegata l'enocianina, al fine di rafforzare il colore di tutti i vini rossi. Questo periodo sarà utile per evitare eventuali disagi ai produttori italiani.

Risulta comunque, a questo Ministero che solo una piccola parte della produzione italiana di enocianina è attualmente im-



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

piegata nella produzione vinicola e che il prodotto stesso trova l'arghissimo impiego in numerosissime preparazioni alimentari diverse dal vino nonché nell'industria cosmetica e chimica in generale.

Pertanto, non è prevedibile una diminuzione della richiesta sul mercato di tale prodotto, specie dopo le recenti limitazioni imposte, con decreto del Ministero della sanità del 3 settembre 1976, all'uso di alcune coloranti sintetici rossi nei prodotti alimentari.

*Il Ministro:* MARCORA.

**SERVADEI.** — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le misure che intendano adottare per rimediare a quanto lamentato dai nostri operatori — in occasione della Fiera internazionale di Bucarest dell'ottobre 1976 — secondo cui le banche italiane tratterebbero per periodi di tempo molto lunghi e senza giustificazione alcuna le rimesse effettuate dagli enti rumeni in pagamento di macchine e attrezzature esportate.

L'interrogante ritiene che la pratica lamentata indebolisca la posizione concorrenziale dei nostri esportatori, i quali operano già in condizioni difficili sia per l'alto costo del normale credito bancario sia per l'insufficienza dei finanziamenti agevolati, di cui usufruiscono invece abbondantemente i concorrenti degli altri paesi industrializzati. (4-01176)

**RISPOSTA.** — L'ufficio italiano dei cambi, interpellato sull'argomento, ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna diretta segnalazione da parte degli operatori interessati circa i ritardi di cui trattasi, e pertanto eventuali ritardi nei regolamenti disposti dall'estero a favore di esportatori nazionali potrebbero essersi verificati, per i soli regolamenti a valere su conti esteri in lire, in relazione alle note disposizioni restrittive adottate nello scorso ottobre in materia di scoperti transitori nei conti della specie; in siffatta ipotesi, comunque, la situazione deve ritenersi ormai normalizzata a seguito delle successive disposizioni emanate con circolare del 17 novembre 1976, n. A 346.

Il predetto ufficio ha ritenuto, per altro, opportuno chiarire che, per quanto riguarda in particolare le esportazioni italiane verso la Romania, con regolamento a va-

lere su linee di credito concesse da banche italiane a banche rumene, l'esecuzione da parte delle banche italiane dei pagamenti in favore degli esportatori nazionali richiede in taluni casi tempi tecnici più lunghi per l'espletamento di tutte le formalità relative all'utilizzo delle predette linee di credito.

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
OSSOLA.

**SERVADEI.** — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se sia vero che le promozioni alla qualifica di dirigente superiore (ex ispettore generale) sarebbero state effettuate all'ICE senza alcuna garanzia di obiettività, non essendosi tenuti nel debito conto fondamentali elementi di valutazione quali l'anzianità di servizio e le mansioni prestate dagli aspiranti nel corso della carriera.

Poiché risulta che alcune promozioni sarebbero state già annullate dalle competenti giurisdizioni amministrative perché viziate d'eccesso di potere e violazione di legge, l'interrogante chiede di conoscere quale seguito sia stato dato dall'istituto alle sentenze di annullamento, in particolare a quella del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 settembre 1976, n. 416, concernente tre promozioni effettuate nel dicembre 1974.

L'interrogante ritiene che le decisioni dei tribunali amministrativi, specie quando suonano censura all'operato della pubblica amministrazione, non possano essere disattese, come spesso accade purtroppo, da nuovi provvedimenti che confermano nella sostanza quelli annullati, ma devono al contrario costituire un vincolo inderogabile per l'Amministrazione, la quale ha il preciso dovere di uniformarsi. (4-01517)

**RISPOSTA.** — A seguito di richiesta di elementi da parte dello scrivente, il predetto istituto ha fatto presente quanto segue:

a) le promozioni alla qualifica di dirigente superiore (ex ispettore generale) previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono state effettuate in base alla normativa tuttora vigente e cioè in base all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 gennaio 1972 (v. allegato);

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

b) con decisione del TAR del Lazio in data 29 settembre 1976, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor Giorgio Volterra è stato annullato il provvedimento di promozioni disposto con determinazione presidenziale in data 19 dicembre 1974;

c) in adempimento della decisione del TAR succitata gli organi consultivi e deliberativi dell'istituto hanno già provveduto a quanto di propria competenza.

In relazione a quanto comunicato dall'ICE, si ritiene di poter dare ampia assicurazione per quanto concerne l'operato dell'istituto in materia. Lo scrivente non mancherà, comunque, di seguire attentamente la questione, ai fini del completo espletamento della procedura di ottemperanza alla sentenza del TAR in argomento.

*Il Ministro:* OSSOLA.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

*Visto* il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8 concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

*Visto* il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438 concernente modifiche al predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;

*Visto* il regolamento per il personale dell'ICE, approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1961, n. 104;

*Visto* il decreto ministeriale 15 settembre 1962, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1963, n. 4;

*Visto* il decreto ministeriale 14 ottobre 1965, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1965, n. 271;

*Visto* il decreto ministeriale 30 marzo 1966, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1966, n. 130;

*Visto* il decreto ministeriale 15 settembre 1966, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1966, n. 293;

*Visto* il decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1968, n. 31;

*Visto* il decreto ministeriale 13 dicembre 1968, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1970, n. 87;

*Visto* il decreto ministeriale 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1970, n. 58;

*Visto* il decreto ministeriale 14 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1970, n. 230;

*Vista* la delibera del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero adottata il 29 ottobre 1971;

*Ritenuta* l'opportunità di approvare la sopramenzionata delibera e di procedere alle modifiche del regolamento del personale dell'ICE previsto in tale delibera;

**D e c r e t a :**

**ARTICOLO 1.**

L'articolo 37 del regolamento per il personale dell'ICE, approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, modificato con decreto ministeriale 15 settembre 1962 e sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 ottobre 1965, è sostituito dal seguente:

Le promozioni del personale sono conferite dal Presidente - previa delibera del comitato esecutivo - sentita la commissione per il personale, in base ai seguenti criteri:

a) *Carriere direttive:*

1) alla qualifica di Consigliere di 2<sup>a</sup> classe ed equiparata, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

2) alla qualifica di Consigliere di 1<sup>a</sup> classe ed equiparata, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

3) alla qualifica di direttore di sezione ed equiparata, a ruolo aperto, mediante

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

scrutinio per merito comparativo ed entro i limiti di un contingente annuo pari al 30 per cento dei promovibili, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

4) alla qualifica di direttore di divisione ed equiparata, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per esami, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore ;

5) alla qualifica di ispettore generale ed equiparata, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

b) *Carriere di concetto:*

1) alla qualifica di segretario aggiunto ed equiparata, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

2) alla qualifica di segretario ed equiparata, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

3) alla qualifica di primo segretario ed equiparata, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

4) alla qualifica di segretario principale ed equiparata, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ed entro i limiti di un contingente annuo pari al 20 per cento dei promovibili, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

5) alla qualifica di segretario capo ed equiparata, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

c) *Carriera esecutiva:*

1) alla qualifica di applicato, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

2) alla qualifica di archivista, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

3) alla qualifica di primo archivista, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

4) alla qualifica di archivista capo, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

5) alla qualifica di archivista superiore, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ed entro i limiti di un contingente annuo pari al 20 per cento dei promovibili, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

d) *Carriera del personale ausiliario:*

1) alla qualifica di usciere, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

2) alla qualifica di usciere capo, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

3) alla qualifica di commesso, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

4) alla qualifica di commesso capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ed entro i limiti di un contingente annuo pari al 20 per cento dei promovibili, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

e) *Carriera del personale ausiliario tecnico:*

1) alla qualifica di agente tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ed entro i limiti di un contingente annuo pari al 20 per cento dei promovibili, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Nel procedere agli scrutini per merito comparativo il comitato esecutivo deve preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in relazione alle esigenze delle singole carriere.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

Non sono ammessi agli esami, agli scrutini ed alle promozioni per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « BUONO ».

## ARTICOLO 2.

Conseguentemente ai nuovi criteri di promozione introdotti con l'articolo 1, viene modificata la tabella A di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1965 e le aggiunte di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1967 e quelle di cui alla delibera del Consiglio generale del 29 settembre 1971.

*Note transitorie.*

## ARTICOLO 3.

Ai fini delle prime promozioni, da conferirsi con effetto dal 1° gennaio 1971, in base alle nuove modalità di avanzamento, viene stabilito che i contingenti del 30 per cento e del 20 per cento — di cui all'articolo 1 del presente decreto — sono elevati, allo scopo di compensare la posticipazione della decorrenza di tali promozioni che, nell'accordo Governo-sindacati, era stata prevista al 1° luglio 1970, rispettivamente al 45 per cento e al 30 per cento e che il numero delle promozioni stesse è determinato con riferimento ai posti che sarebbero stati disponibili permanendo le precedenti disposizioni ed al numero dei promovibili defalcato di una quota corrispondente ai posti predetti.

## ARTICOLO 4.

I posti disponibili nella qualifica cui si accede per esame in base ai nuovi criteri, sono conferibili — secondo la preesistente normativa — ai funzionari che hanno superato l'esame di sbarramento per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore.

## ARTICOLO 5.

Nella prima attuazione e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle promozioni alle qualifiche superiori, alle quali si accede a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo nei limiti di contingenti annui

previsti dalle rispettive carriere, costituisce titolo di precedenza l'anzianità di carriera di appartenenza.

Roma, li 20 gennaio 1972

*Il Ministro per il tesoro:*  
FERRARI AGGRADI.

*Il Ministro per il commercio estero:* ZAGARI.

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere:

1) le ragioni per le quali ai segretari comunali fuori ruolo, il cui servizio spesso si protrae per diversi anni, venga riservato un trattamento economico e giuridico sperequato rispetto al personale statale, cui dovrebbe per altro essere assimilato, od anche con riferimento ai dipendenti dei comuni in cui essi operano;

2) in particolare, i motivi per cui non vengano loro attribuiti gli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento;

3) se ritenga che anche per detta benemerita categoria di lavoratori debba vararsi un provvedimento legislativo nel quale sia compiutamente disciplinato il rapporto di impiego sia sotto il profilo economico che giuridico. (4-00941)

RISPOSTA. — L'istituto del conferimento di segretario comunale a personale non di ruolo è compiutamente disciplinato, per quanto riguarda il trattamento economico, dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 587, e dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

In base al citato articolo 39, al segretario comunale supplente o reggente, che non ricopra un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale della qualifica corrispondente alla sede; se invece la supplenza o reggenza è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Per l'articolo 29 della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, poi, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale viene corrisposto l'assegno perequativo pensio-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

nabile nella stessa misura prevista per gli impiegati dello Stato di corrispondente parametro di stipendio. In base a tale normativa vengono attribuiti ai predetti funzionari lo stipendio e l'assegno perequativo corrispondente alla sede di servizio, retribuzione massima conferibile agli stessi ed in quanto tale non suscettibile di alcuna maggiorazione, neanche a titolo di aumenti periodici.

Quanto alla prospettiva formulata dall'interrogante circa l'adozione di un provvedimento legislativo che disciplini compiutamente la posizione giuridica ed economica dei segretari comunali fuori ruolo, si fa presente che agli stessi è applicabile lo stato giuridico ed economico degli impiegati avventizi dello Stato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), fatta eccezione per alcuni particolari istituti, quali l'attribuzione — come già detto — degli aumenti periodici di stipendio e la conservazione del posto, in quanto trattasi di incarichi precari e temporanei che cessano automaticamente o con il rientro o con la nomina del titolare nella sede.

Si soggiunge, infine, che è in corso di espletamento un apposito concorso per colloquio e titoli ai fini della sistemazione in ruolo del personale di cui trattasi che, a partire dal secondo semestre dell'anno 1977, potrà conseguire la stabilità nell'impiego.

*Il Ministro: COSSIGA.*

**VALENSISE E TRIPODI.** — *Al Governo.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie di stampa secondo le quali sarebbe incerto l'inizio dei corsi per i nuovi iscritti all'università residenziale della Calabria, creata in Cosenza, a causa di mancanza di alloggi;

per conoscere, altresì, quali provvedimenti si intendano adottare, sia sul piano delle opere, sia in ordine ai finanziamenti per conferire alla detta università le caratteristiche di università residenziale a suo tempo enunziate nella legge istitutiva. (4-01095)

**RISPOSTA.** — L'università della Calabria ha ottenuto, ai sensi delle leggi del 1967, n. 641 e del 1975, n. 328 finanziamenti per complessivi 14 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di edilizia

universitaria comprendente anche opere di edilizia residenziale. Di detta somma quell'ateneo ha già utilizzato lire 3.200 milioni. Attualmente poi, sono in fase di ripartizione, i fondi stanziati dalla nuova legge del 1976, n. 50, sulla base delle proposte formulate dal comitato centrale per l'edilizia universitaria dopo attenta valutazione delle esigenze di ciascuna università.

All'opera dell'università di Calabria, inoltre, sono state assegnate, nel corso anno, somme per complessivi 550 milioni di lire sui capitoli 4106 e 4111 e, in applicazione dell'articolo 7 della legge del 1973, n. 765 (nel quale, tra l'altro, si fa esplicito riferimento alle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale), un ulteriore contributo di un miliardo e 500 milioni di lire.

Infine, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge del 1976, n. 183 per la realizzazione di un programma straordinario d'interventi a favore delle università meridionali, si fa presente che è stato già prospettato al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un schema di proposta di ripartizione che tiene particolare conto delle esigenze delle università di recente istituzione, tra le quali quelle della Calabria.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.*

**ZANONE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative il ministro abbia adottato o intenda adottare per intervenire a favore dei componenti la comunità italiana in Etiopia, tutelandone la incolumità personale e salvaguardando il frutto della loro operosità, intervenendo adeguatamente presso le autorità etiopiche.

Ciò si chiede anche in considerazione di quanto accaduto al signor Franco Dal Re, rapito il 16 ottobre 1976, e delle pressioni esercitate, dalle autorità etiopiche e dai gruppi vicini al governo, sui rappresentanti consolari italiani in Asmara per limitarne la doverosa quanto legittima azione a tutela della comunità italiana. (4-01160)

**RISPOSTA.** — Di fronte agli avvenimenti interni in Etiopia che hanno coinvolto la sicurezza e le proprietà degli italiani residenti in quello Stato, il Governo ha adottato tutte le misure che, compatibilmente

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1977

all'evolversi della locale situazione, si sono rilevate possibili a tutela della collettività italiana.

La nostra ambasciata in Addis Abeba è intervenuta ed interviene presso le autorità etiopiche ogni qualvolta sia necessario proteggere i diritti dei nostri connazionali ed in primo luogo la loro incolumità personale. Essa si adopera per altro costantemente affinché i nostri rappresentanti consolari — pur nelle difficili circostanze in cui si trovano ad operare — possano esercitare la loro azione a tutela degli italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCO FOSCHI.

ZANONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il 3 dicembre 1976 sono state impedita a partire dalle ore 10 tutte le lezioni nell'aula di fisica generale del corso di laurea in fisica dell'università degli studi di Roma, da parte di elementi appartenenti al collettivo universitario autonomo, ex collettivo di fisica, allo scopo di reclamare un processo all'università da tenersi nella stessa aula nelle ore pomeridiane — quali misure intenda adottare per tutelare la libertà di insegnamento e di studio.

L'interrogante si permette di far presente che il consiglio di corso di laurea predetto ha diramato un comunicato, approvato all'unanimità, in cui si afferma:

a) che negli ultimi anni si sono avute, per iniziativa del suindicato collettivo, nel solo istituti di fisica, oltre cento interruzioni di lezioni all'anno, ripetuti impedimenti ed interruzioni degli esami e violenze fisiche a docenti, studenti e personale non insegnante;

b) che il collettivo suddetto costituito da un esiguo numero di studenti, si batte per varie richieste fra cui e costante e prevalente quella di esami facili formulata in modi diversi e convergenti: controllo politico degli esami, autoriduzione dei programmi, abolizione degli esami scritti, esami collettivi, voto unico, ecc.

c) che l'azione giudiziaria contro alcuni esponenti del collettivo ne ha stimolato e moltiplicato le agitazioni;

d) che è valsa come incentivo alle predette agitazioni anche l'adesione data

alle iniziative da alcuni esponenti del mondo politico e culturale. (4-01463)

RISPOSTA. — Il rettore dell'università agli studi di Roma ha sempre provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria tutti quei fatti (quali occupazione di edificio pubblico, impedimento e interruzione di lezioni) configurabili come reati perseguibili d'ufficio.

Al fine di tutelare, poi, tutte quelle libertà di insegnamento e di studio cui più specificamente si riferisce l'interrogazione, si fa presente che il rettore non ha mancato di adottare, in via amministrativa, tutti quei provvedimenti atti a salvaguardare, in ossequio alle libere istituzioni democratiche e costituzionali, i legittimi interessi e le aspettative degli studenti.

Così le prove scritte di fisica generale II, che avrebbero dovuto svolgersi il 3 dicembre 1976 nell'aula di fisica sperimentale, indispensabile per un'assemblea indetta dal collettivo universitario autonomo, furono regolarmente portate a termine, in seguito all'immediato reperimento di un'altra aula nell'istituto di mineralogia e petrografia.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — considerato che:

1) la zona industriale via dei Mulini-Piano Morra (Benevento) allo stato conta numerose aziende industriali ed artigiane con ragguardevole produzione e buon livello di occupazione e presenta oggettive possibilità di sviluppo;

2) lo scalo ferroviario di Portarufina della linea Benevento-Avellino, al servizio della citata zona industriale, è stato dichiarato inagibile e manca delle più elementari attrezzature per la ricezione e la spedizione delle merci con carri ferroviari;

3) il ricorso allo scalo della stazione centrale di Benevento è per gli operatori economici di tale zona oltremodo gravoso perché comporta l'attraversamento della città nelle uniche arterie caratterizzate da traffico intensissimo ed anche perché sprovvisto del servizio dei carri a domicilio;

4) l'indirizzo politico di fondo caratterizzante la linea di politica economica

della regione Campania è volto a rivitalizzare le zone interne delle quali la città di Benevento è naturale capoluogo;

5) l'indirizzo politico di fondo portato avanti dall'attuale Governo è volto a rafforzare e sviluppare l'apparato produttivo nel sud ed i relativi servizi ed infrastrutture -:

a) se sia a conoscenza del grave disagio che la dichiarazione di inagibilità dello scalo ferroviario di Portarufina in Benevento ha causato all'area produttiva via dei Mulini-Piano Morra che viceversa, per gli indirizzi evidenziati, doveva essere destinataria di servizi ed infrastrutture efficienti e stimolanti la crescita economica;

b) quali provvedimenti urgenti intenda adottare per superare l'evidenziato stato di inagibilità e rendere lo scalo in parola efficiente e moderno. (4-01871)

RISPOSTA. — Le esigenze del traffico merci connesse con le attività delle aziende industriali ed artigiane della zona industriale di via dei Mulini-Piano Morra solo recentemente prospettate anche dalla locale camera di commercio, formano oggetto di esame da parte degli organi compartimentali dell'Azienda delle ferrovie dello Stato

che porranno allo studio la possibilità di riabilitare al servizio merci la fermata di Portarufina, ove tali esigenze risultino confermate da un effettivo aumento della domanda di trasporto e da concrete prospettive di futuri incrementi della domanda medesima.

La eventuale riabilitazione al servizio merci di Portarufina resta, per altro, subordinata al trasferimento, presso detta stazione, di tutto il traffico merci oggi gravitante sullo scalo di Benevento centrale, in armonia agli indirizzi di politica economica aziendali orientati verso la concentrazione dei trasporti in determinati impianti atti, per ubicazione, a soddisfare le esigenze di bacini di traffico in espansione.

Comportando tale provvedimento la ristrutturazione degli esistenti impianti ferroviari della fermata di Portarufina e la creazione di un idoneo scalo merci, con conseguente notevole impegno di spesa, la possibilità di realizzazione delle occorrenti infrastrutture verrà eventualmente inserita, secondo l'ordine prioritario di esigenze del settore, nei programmi finanziari dell'Azienda.

*Il Ministro:* RUFFINI.